



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 719

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 18 dicembre 2012

I N D I C E

Commissioni congiunte

3^a (Affari esteri, emigrazione) e 14^a (Politiche dell'Unione europea - Senato) e III (Affari esteri e comunitari), V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XIV (Politiche dell'Unione europea - Camera):

Plenaria *Pag.* 5

Commissioni riunite

1^a (Affari costituzionali) e 2^a (Giustizia):

Plenaria *Pag.* 7

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Plenaria *Pag.* 15

Sottocommissione per i pareri » 15

4^a - Difesa:

Plenaria (antimeridiana) » 17

Plenaria (pomeridiana) » 21

5^a - Bilancio:

Plenaria (antimeridiana) » 22

Plenaria (pomeridiana) ()*

7^a - Istruzione:

Plenaria (antimeridiana) » 40

Plenaria (pomeridiana) » 53

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione (pomeridiana) 5^a (Bilancio) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 719^o Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 18 dicembre 2012.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLL): Per il Terzo Polo:ApI-FLL; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-Diritti e libertà: Misto-DL; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Movimento dei Socialisti Autonomisti: Misto-MSA; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.; Misto-SIAMO GENTE COMUNE Movimento Territoriale: Misto-SGCMT.

| | | |
|---|-------------|-----|
| 9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare: | | |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 194)</i> | <i>Pag.</i> | 74 |
| <i>Plenaria</i> | » | 74 |
| 10 ^a - Industria, commercio, turismo: | | |
| <i>Plenaria</i> | » | 80 |
| 11 ^a - Lavoro: | | |
| <i>Plenaria</i> | » | 82 |
| 12 ^a - Igiene e sanità: | | |
| <i>Plenaria</i> | » | 86 |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 227)</i> | » | 87 |
| 13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali: | | |
| <i>Plenaria (antimeridiana)</i> | » | 88 |
| <i>Plenaria (pomeridiana)</i> | » | 92 |
| 14 ^a - Politiche dell'Unione europea: | | |
| <i>Plenaria</i> | » | 109 |

Commissioni bicamerali

| | | |
|---|-------------|-----|
| Questioni regionali: | | |
| <i>Plenaria</i> | <i>Pag.</i> | 129 |
| Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi: | | |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 86)</i> | » | 138 |
| Inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere: | | |
| <i>IV Comitato (Riunione n. 31)</i> | » | 139 |
| <i>X Comitato (Riunione n. 20)</i> | » | 139 |
| Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti: | | |
| <i>Plenaria</i> | » | 140 |
| <i>Ufficio di Presidenza</i> | » | 142 |
| Per l'infanzia e l'adolescenza: | | |
| <i>Plenaria</i> | » | 143 |
| <i>Ufficio di Presidenza</i> | » | 144 |
| Per l'attuazione del federalismo fiscale: | | |
| <i>Plenaria</i> | » | 145 |
| <i>Ufficio di Presidenza</i> | » | 148 |

COMMISSIONI CONGIUNTE

3^a (Affari esteri, emigrazione) e 14^a (Politiche dell'Unione europea)

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

**III (Affari esteri e comunitari), V (Bilancio, tesoro e programmazione)
e XIV (Politiche dell'Unione europea)**

della Camera dei deputati

Martedì 18 dicembre 2012

Plenaria

2^a Seduta

*Presidenza della Presidente della 14^a Commissione del Senato
BOLDI*

Interviene il ministro per gli affari europei Moavero Milanesi.

La seduta inizia alle ore 14,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente BOLDI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sono state chieste l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione attraverso il canale satellitare del Senato, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

La PRESIDENTE avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Governo sugli esiti del Consiglio europeo del 13 e 14 dicembre 2012

Dopo un'introduzione della presidente BOLDI, il ministro MOAVERO MILANESI rende una comunicazione sull'argomento in titolo.

Intervengono, quindi, per formulare osservazioni e porre quesiti, i deputati GOZI (*PD*), CAMBURSANO (*Misto*), MAGGIONI (*LNP*), TEMPESTINI (*PD*), D'AMICO (*LNP*) e FORMICHELLA (*PdL*) ed i senatori BETTAMIO (*PdL*) e MANTICA (*PdL*).

Replica il ministro MOAVERO MILANESI.

La presidente BOLDI dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,30.

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

2^a (Giustizia)

Martedì 18 dicembre 2012

Plenaria

136^a Seduta

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
BERSELLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Gullo e per l'interno Ruperto.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi (n. 521)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 63 e 65, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il presidente VIZZINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), relatore per le parti di competenza della 1^a Commissione, osserva, in primo luogo, che lo schema di decreto legislativo dà attuazione alla delega contenuta nell'articolo 1, commi 63, 64 e 65 della legge 6 novembre 2012, n. 190, che ha delegato il Governo ad adottare un testo unico nelle seguenti materie: incandidabilità alle cariche di deputato e senatore, di membro del Parlamento europeo; divieto all'assunzione di cariche di governo nazionale; incandidabilità alle elezioni regionali, comunali e circoscrizionali derivanti da sentenze definitive di condanna per delitti non colposi.

In particolare i principi e i criteri della delega indicano le seguenti linee di intervento: introduzione di un regime di incandidabilità «politi-

che» per coloro che abbiano riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per taluni gravi delitti, nonché per i delitti contro la pubblica amministrazione; previsione di una durata temporanea della incandidabilità; estensione del regime delle incandidabilità all'assunzione di cariche di governo nazionale; ricognizione delle incandidabilità per le cariche elettive e di governo regionale e locale; possibile introduzione di ulteriori ipotesi di incandidabilità conseguenti a delitti di grave allarme sociale.

Il decreto legislativo compendia, quindi, in un testo unico, l'intera materia e si compone di cinque Capi e diciotto articoli: riferirò sui primi due Capi, mentre sulla restante parte si diffonderà il mio collega Presidente della Commissione giustizia.

Il Capo I esplicita le cause ostative all'assunzione e allo svolgimento delle cariche di deputato, di senatore e di membro del Parlamento europeo e determina l'incandidabilità alle suddette cariche per coloro che abbiano subito condanne definitive alla pena della reclusione superiore a due anni per delitti di maggiore allarme sociale, contro la pubblica amministrazione e ulteriori delitti la cui pena edittale massima è superiore a tre anni di reclusione.

Appare corretto, dal punto di vista costituzionale, aver limitato l'ambito di applicazione delle predette disposizioni ai delitti non colposi (articolo 1), per la ragione che, in tal modo, si corrisponde ai principi di ragionevolezza e proporzionalità più volte richiamati dalla Corte costituzionale in relazione alle cause limitative al diritto di elettorato passivo. Inoltre, aver circoscritto ai reati la cui pena detentiva sia superiore e tre anni appare corrispondente al suddetto principio di ragionevolezza, in quanto evita inclusioni o esclusioni che avrebbero potuto determinare violazione del principio di eguaglianza.

L'articolo 2 disciplina la verifica delle incandidabilità nel momento dell'accesso alla competizione elettorale e nel momento successivo, relativo alla proclamazione degli eletti.

L'articolo 3 disciplina l'ipotesi in cui la condizione di incandidabilità sopravvenga alla proclamazione degli eletti, per effetto del passaggio in giudicato di una sentenza di condanna o, comunque, perché se ne venga a conoscenza solo nel corso del mandato elettivo. A tal fine, è fatto obbligo all'autorità giudiziaria di dare immediata comunicazione alla Camera di appartenenza perché siano avviate le procedure di decadenza.

L'articolo 4 provvede ad estendere le suddette disposizioni alle elezioni dei membri del Parlamento europeo, mentre l'articolo 5 disciplina l'accertamento delle incandidabilità per gli stessi soggetti.

Il Capo II, nell'unico articolo 6, attua il disposto della lettera f) del comma 64 dell'articolo 1 della legge di delega, relativamente alla estensione dei parametri di incandidabilità che riguardano i deputati e i senatori, anche a coloro chiamati ad assumere e a svolgere cariche di governo.

Chi assume un incarico di governo è tenuto a dichiarare formalmente di non trovarsi in una delle condizioni ostative di cui all'articolo 1, dichia-

razione da rendere al Presidente della Repubblica o al Presidente del Consiglio dei Ministri prima di assumere le funzioni di governo.

Simmetricamente a quanto previsto per i «parlamentari», il sopravvenuto passaggio in giudicato di una sentenza di condanna determina la decadenza dall'incarico.

Manifesta fin da subito la sua disponibilità a recepire nel parere le osservazioni che emergeranno nel corso del dibattito, purché il parere sia reso in tempi congrui, dal momento che la legislatura sta volgendo al termine e un'eventuale mancata espressione di un parere parlamentare può fornire argomentazioni per alimentare ulteriore discredito verso la classe politica.

Il relatore per la 2^a Commissione, presidente BERSELLI (*PdL*), riferisce sull'articolo 7, che disciplina l'incandidabilità alle elezioni regionali. Tale norma si presenta strutturalmente diverso rispetto all'articolo 1, dal momento che reca un'elencazione dettagliata dei reati la cui condanna determina l'incandidabilità stessa.

Più in generale, l'articolo 7 – e l'articolo 10, che disciplina in maniera pressoché identica l'incandidabilità alle elezioni negli enti locali territoriali – si caratterizzano per una severità molto maggiore, prevedendo che gran parte dei reati contro la pubblica amministrazione determini l'incandidabilità indipendentemente dalla pena inflitta, ovvero, per i meno gravi, laddove sia stata inflitta una pena superiore a sei mesi, e che in generale tutti i reati non colposi determinano l'incandidabilità qualora sia stata inflitta una pena superiore a due anni. Non solo, ma anche l'applicazione di una misura di prevenzione a soggetti indiziati di appartenere ad un'associazione di tipo mafioso è causa di incandidabilità.

Tale maggiore severità trova fondamento nei criteri di delega, che nella parte in cui stabiliscono che per le cariche politiche regionali e locali il testo unico operi una ricognizione della normativa vigente in materia, per la quale queste cariche politico-amministrative sono sostanzialmente equiparate alla disciplina della pubblica amministrazione, senza che per esse operino le garanzie costituzionali previste per il Parlamento nazionale.

Proprio alla luce di questo principio di conservazione della normativa vigente, vanno letti gli articoli 8 e 11 che disciplinano, rispettivamente per le cariche regionali e per quelle negli enti locali territoriali, la sospensione e la decadenza dalla carica, rispettivamente per le condanne in primo grado e per le condanne definitive intervenute successivamente alla elezione o alla nomina.

Gli articoli 9 e 12 disciplinano la cancellazione dalle liste in conseguenza della dichiarazione di incandidabilità.

L'articolo 13 stabilisce che le incandidabilità previste per l'elezione al Parlamento nazionale, quella al Parlamento europeo, per l'assunzione di incarichi di governo abbiano una durata pari al doppio della pena accessoria dell'interdizione temporanea dei pubblici uffici inflitta dal giudice, e in ogni caso non inferiore a sei anni, aumentata di un terzo laddove

si tratti di reati commessi con abuso di poteri o violazioni dei doveri connessi al mandato elettivo o all'incarico di governo.

L'articolo 14 dispone l'applicabilità del testo unico anche alla regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano.

L'articolo 15 reca disposizioni comuni a tutte le ipotesi previste dagli articoli precedenti.

In particolare il comma 1 stabilisce che l'incandidabilità opera anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

A tale proposito, si rileva che la norma transitoria di cui al successivo articolo 16 esclude l'incandidabilità qualora tale pena su richiesta sia stata inflitta prima dell'entrata in vigore del testo unico.

Questa disposizione trova forse il suo fondamento nella particolare natura che ha nel nostro ordinamento la pena su richiesta che non viene ritenuta come una ammissione di colpevolezza, per cui si è evidentemente ritenuto che l'imputato avrebbe potuto decidere di non chiedere l'applicazione dell'articolo 444 qualora avesse saputo che da questa sarebbe derivata l'incandidabilità.

Il comma 2, sempre dell'articolo 15, stabilisce che l'incandidabilità disciplinata dal testo unico produce i suoi effetti indipendentemente dalle limitazioni del diritto di elettorato attivo e passivo derivanti dall'applicazione di pene accessorie o misure di prevenzione e sicurezza, mentre il comma 3 stabilisce che la sentenza di riabilitazione sia l'unica causa di estinzione anticipata dell'incandidabilità e ne determina la cessazione per il tempo residuo.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) preannuncia il voto favorevole dei senatori del Gruppo del Partito Democratico della Commissione giustizia. Pur essendo consapevole dell'esigenza di un miglioramento della disciplina di alcune norme dell'Atto del Governo in esame, ritiene che sia assolutamente urgente ed improcrastinabile che le Commissioni si esprimano al fine di consentire la seconda deliberazione al Consiglio dei Ministri. Tale schema di decreto infatti reca significative novità della disciplina della incandidabilità al Parlamento nazionale.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*), pur essendo consapevole dell'esigenza di assicurare una rapidissima approvazione definitiva dell'Atto del Governo in titolo, ritiene necessario che siano apportati al testo alcune necessarie modifiche correttive. In primo luogo rileva la non coerenza fra quanto previsto dalla legge delega, nella parte in cui si prevede fra le cause ostative alla candidatura la condanna per «altri delitti» puniti con la pena della reclusione nel massimo a tre anni e quanto stabilito dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1, il quale fa invece riferimento ai reati puniti con la pena della reclusione nel massimo a quattro anni. Tale discrasia finisce per influire evidentemente sull'ambito soggettivo di applicazione della norma, restringendo la platea di coloro che non possono essere candidati alle elezioni politiche.

Ritiene poi necessario, con riferimento alla durata dell'incandidabilità, evidenziare che lo schema di decreto in esame disciplina esclusivamente il caso della incandidabilità temporanea, nelle forme sopra citate, attribuendo alla stessa una durata diversa da quella prevista, dall'articolo 29, per la interdizione dai pubblici uffici. Il richiamo effettuato dalla legge delega (articolo 1, comma 64, lettera a) della legge n. 190 del 2012) a quanto disposto dal «codice penale in materia di interdizione perpetua dai pubblici uffici» non appare esaustivo e tale da garantire che, nello spirito della delega medesima, sia pacificamente intesa la perpetuità dell'interdizione alla candidatura nei casi di condanna all'ergastolo o di condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni. Infatti, l'articolo 28 del codice penale fa riferimento al «diritto di elettorato» o «di eleggibilità». Senza entrare nel merito del dibattito dottrinario circa i rapporti tra incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità, pare assolutamente opportuno che, come avviene per la incandidabilità temporanea, anche quella perpetua sia espressamente disciplinata dal decreto legislativo definitivo, come peraltro disposto nella lettera a) del comma 64 più volte menzionato. L'omissione nello schema di decreto in oggetto, di tale previsione espressa potrebbe, infatti, comportare problemi di carattere interpretativo connessi alla durata della sanzione accessoria dell'incandidabilità per il caso di condanna superiore ai cinque anni. A tale riguardo, vale la pena di ricordare che l'articolo 2 del codice penale sancisce che «se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevole al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile».

Si sofferma infine sull'articolo 16 nella parte in cui prevede che le disposizioni in materia di incandidabilità si applichino anche alle sentenze previste dall'articolo 444 del codice di procedura penale pronunciate successivamente alla data di entrata in vigore del presente testo unico. In proposito rileva l'esigenza che dalle sentenze in sede di patteggiamento tipico siano tenute, al fine di evitare dubbi interpretativi distinte quelle rese in seguito a sentenze di patteggiamento «atipico».

Il senatore CALIENDO (*PdL*) condivide in primo luogo l'esigenza espressa dalla senatrice Della Monica di garantire l'approvazione del decreto legislativo da parte del Consiglio dei ministri in tempo utile per consentirne l'applicazione già in occasione delle prossime elezioni generali.

In proposito, egli non può che esprimere apprezzamento per il Governo per la rapidità con cui ha predisposto lo schema dopo l'approvazione del disegno di legge delega, consentendo in tal modo di dare attuazione a quello che era uno dei punti fondamentali del disegno di legge per il contrasto alla corruzione originariamente approvato dal governo Berlusconi, un punto che non ha subito sostanziali modifiche nel pur travagliato *iter* del provvedimento.

Tuttavia, non si può negare che il testo avrebbe necessità di numerosi interventi correttivi.

Nell'associarsi a buona parte delle criticità espresse dal senatore Li Gotti, egli sottolinea in particolare come risulti poco chiaro il coordinamento fra la norma dell'articolo 13 che disciplina la durata dell'incandidabilità, e gli effetti della sentenza di riabilitazione *ex* articolo 178 e seguenti del codice penale.

Egli ritiene quindi che, proprio per favorire la rapidità dell'approvazione definitiva del decreto legislativo, sarebbe opportuno che le considerazioni critiche delle Commissioni riunite venissero tutte espresse in forma di osservazioni e non di condizioni, lasciando al Governo la valutazione di quelle alle quali può dare realisticamente seguito senza compromettere i tempi di approvazione del decreto legislativo.

Peraltro, egli invita il Governo a tenere conto delle osservazioni parlamentari, e a non procedere per la sua strada incurante delle posizioni condivise da tutte le forze politiche presenti in Parlamento, come ha fatto di recente rifiutandosi di prendere in considerazione l'idea di ritardare il termine di acquisto dell'efficacia dei decreti legislativi in materia di riordino delle circoscrizioni giudiziarie e degli uffici dei giudici di pace.

Il senatore MALAN (*PdL*), nel condividere l'auspicio del presidente Vizzini affinché il parere sia reso in tempi congrui, ritiene necessario segnalare due criticità. In primo luogo, appare opportuno, all'articolo 1, chiarire la durata dell'incandidabilità, in conformità a quanto prevede il criterio di delega di cui al comma 64, lettera c), della legge n. 190 del 2012. In secondo luogo, sembra necessario coordinare le disposizioni dell'articolo 2 con quelle dell'articolo 3, con particolare riferimento al comma 4 dell'articolo 2, per il quale occorre chiarire l'ambito temporale di applicazione dell'ipotesi in cui la condizione di incandidabilità sopravviene o è accertata dopo la proclamazione degli eletti.

Il senatore CENTARO (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*), dopo aver fatto proprie le considerazioni dei colleghi Caliendo e Li Gotti, si sofferma sull'articolo 14 dello schema in esame nella parte in cui prevede l'estensione dell'applicazione delle norme in materia di incandidabilità anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome. Tale norma rischia di violare la competenza esclusiva attribuita a tali soggetti in materia elettorale. Sarebbe a suo parere preferibile demandare alla Conferenza Stato Regioni e quindi alle singole Regioni a statuto speciale e alle Province autonome l'introduzione di disposizioni di analogo tenore.

Le Commissioni riunite, previa verifica del prescritto numero legale, conferiscono mandato ai relatori a predisporre un parere favorevole con osservazioni, alla luce dei rilievi svolti nel corso del dibattito.

La seduta termina alle ore 9,50.

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 521

Le Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

esprimono parere favorevole con le seguenti osservazioni:

– si invita il Governo a valutare attentamente la congruenza della disposizione di cui alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 1 con i criteri di delega recati dal comma 64 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2012, che attribuisce al Governo l'individuazione di altri reati, diversi da quelli di cui alle lettere *a*) e *b*), ai quali sia applicabile la incandidabilità in caso di condanna non inferiore a due anni, purché per essi sia prevista una pena edittale superiore nel massimo a tre anni. La scelta di individuare tali reati *sic et simpliciter* come quelli per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni appare quindi di dubbia conformità al criterio di delega e rischia di lasciar fuori dall'elencazione reati che, per loro natura, dovrebbero determinare l'incandidabilità;

– si reputa necessario, all'articolo 1, chiarire la durata dell'incandidabilità, in conformità a quanto prevede il criterio di delega di cui al comma 64, lettera *c*), della legge n. 190 del 2012;

– si rileva, inoltre, l'opportunità di correggere nel decreto legislativo un richiamo improprio contenuto nella lettera *a*) del predetto comma 64 dell'articolo 1 della legge di delega a quanto previsto dal codice penale in materia di interdizione perpetua dai pubblici uffici, questo perché la interdizione *ex* articolo 28 del codice di procedura penale determina la mera ineleggibilità, e non l'incandidabilità, che deve quindi essere espressamente prevista dalla norma delegata anche per il caso di interdizione perpetua, se si intende perseguire l'obiettivo della massima trasparenza delle liste, nonché di evitare la presentazione in lista di soggetti la cui ineleggibilità dovrà poi essere dichiarata dalla Camera cui sono stati eletti, non prima però che abbiano potuto contribuire al risultato delle elezioni;

– appare opportuno coordinare le disposizioni dell'articolo 2 con quelle dell'articolo 3, con particolare riferimento al comma 4 dell'articolo 2, per il quale occorre chiarire l'ambito temporale di applicazione dell'ipotesi in cui la condizione di incandidabilità sopravviene o è accertata dopo la proclamazione degli eletti;

– per quanto riguarda il combinato disposto degli articoli 15, comma 1, e 16, comma 1, che equiparano ai fini dell'incandidabilità la pena su richiesta *ex* articolo 444 del codice di procedura penale alle altre sentenze di condanna, escludendone però i casi in cui tale pena sia stata irrogata a seguito di un patteggiamento avvenuto prima dell'entrata in vi-

gore del decreto legislativo, potrebbe essere opportuno precisare che tale norma transitoria non si estende alle sentenze pronunciate ai sensi dell'articolo 448, comma 1, ultimo periodo, del codice di procedura penale, alle quali devono essere ricollegabili tutti gli effetti di una sentenza di condanna, compresi dunque gli effetti accessori dell'incandidabilità;

– si osserva, poi, che sarebbe opportuno operare un più chiaro collegamento tra il comma 1 dell'articolo 13, che stabilisce che la durata dell'incandidabilità, anche in assenza della pena accessoria, non può essere inferiore a sei anni, e gli effetti della sentenza di riabilitazione di cui agli articoli 178 e seguenti del codice penale;

– si segnala, infine, che da alcuni componenti delle Commissioni riunite è stato espresso un invito al Governo a valutare il coordinamento tra le norme sull'incandidabilità e la competenza esclusiva delle Regioni a statuto speciale in materia di legislazione elettorale.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 18 dicembre 2012

Plenaria

472^a Seduta

Presidenza del Presidente
VIZZINI

La seduta inizia alle ore 9,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione sarà convocata domani, mercoledì 19 dicembre, per l'esame in sede consultiva dei presupposti costituzionali del decreto-legge n. 207 del 2012 (Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale) se trasmesso dalla Camera dei deputati e assegnato in tempo utile.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10.

Sottocommissione per i pareri

230^a Seduta

Presidenza del Presidente
BATTAGLIA

La seduta inizia alle ore 14,15.

(601-711-1171-1198-B) - Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver illustrato le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esse riferiti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento concernente la riduzione delle dotazioni organiche delle Forze armate (n. 520)
(Osservazioni alla 4^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*) illustra lo schema di regolamento in titolo, proponendo di formulare osservazioni non ostative.

Concorda la Sottocommissione.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (n. 527)
(Osservazioni alla 13^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver riferito sullo schema di regolamento in titolo, propone di esprimere osservazioni non ostative.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,25.

DIFESA (4^a)

Martedì 18 dicembre 2012

Plenaria**351^a Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*
CARRARA*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Magri.**La seduta inizia alle ore 8,45.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento concernente la riduzione delle dotazioni organiche delle Forze armate (n. 520)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore ESPOSITO (*PdL*), osservando preliminarmente che il fondamento normativo del presente schema di regolamento è rappresentato dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012 (cosiddetta *spending review*), che agisce su due linee direttrici: prevedendo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che il totale generale degli organici delle Forze armate sia ridotto in misura non inferiore al 10 per cento e che sia rideterminata la ripartizione dei volumi organici di cui all'articolo 799 del decreto legislativo n. 66 del 2010 (tale decreto è richiamato nello schema all'esame della Commissione ma su di esso non è previsto il parere parlamentare, e porta da 190.000 a 170.000 unità le dotazioni organiche delle Forze armate, disponendo altresì che la riduzione avvenga gradualmente, entro il 1° gennaio 2016), e prevedendo che, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle fi-

nanze, anche in deroga alle disposizioni del codice dell'ordinamento militare e con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013, siano ridotte le dotazioni organiche degli ufficiali di ciascuna Forza armata, suddivise per ruolo e grado, e che sia ridotto il numero delle promozioni a scelta, esclusi l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo delle capitanerie di porto e il Corpo di polizia penitenziaria. La norma prevede, inoltre, che con il medesimo regolamento siano previste disposizioni transitorie per realizzare la graduale riduzione dei volumi organici entro il 1° gennaio 2016.

Procede quindi alla disamina dell'articolato dello schema di decreto all'esame della Commissione, rilevando che il testo si compone di due articoli, che intervengono direttamente sul testo unico delle disposizioni attuative del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010. In particolare, l'articolo 1 dispone l'introduzione dell'articolo 668-*bis* (che ridetermina, in misura ridotta, le dotazioni organiche dei generali e dei colonnelli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica), e dell'articolo 711-*bis* (volto ad apportare riduzioni alle dotazioni organiche ed al numero delle promozioni a scelta al grado superiore degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, escluse le Capitanerie di porto e l'Aeronautica).

L'articolo 2, invece, prevede l'introduzione dell'articolo 1125-*bis* (inteso a prevedere disposizioni transitorie per la graduale riduzione dell'organico complessivo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica al fine di conseguire entro il 1° gennaio 2016, di quanto previsto dall'articolo 1 del parallelo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri parallelamente varato dal Governo), e dell'articolo 1126-*bis* (che, per i sensi e gli effetti di quanto disposto nel decreto-legge n. 95 del 2012, dispone le modifiche agli articoli del codice dell'ordinamento militare che disciplinano le carriere degli ufficiali, l'abrogazione delle disposizioni del codice che stabiliscono i volumi organici complessivi degli ufficiali e di quelle che prevedono il numero delle promozioni a scelta al grado superiore, ed una clausola di corrispondenza intesa a stabilire che i rinvii alle disposizioni soppresse contenuti nel codice debbano intendersi riferiti alle disposizioni del presente Regolamento ovvero al parallelo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sopra citato).

Il relatore conclude sottolineando, da ultimo, quanto riportato nella relazione del Governo in relazione all'intervento di delegificazione operato dagli schemi di decreto in questione. Esso, rappresenterebbe infatti, come riconosciuto dallo stesso Esecutivo, una soluzione di continuità rispetto alla costruzione del codice, che si giustifica, tuttavia, alla luce dell'eccezionalità della situazione contingente e della conseguente urgenza di provvedere. Al riguardo, lo stesso Consiglio di Stato, nell'esprimere il proprio parere favorevole, ha comunque espresso apprezzamento per lo sforzo dell'Amministrazione della Difesa di armonizzare l'intervento di delegificazione sulla materia con le disposizioni contenute all'interno del codice, e la stessa relazione governativa precisa che al riguardo, per il tratto a venire, si dovrà porre la prospettiva di un intervento legislativo

ripristinatore, considerato che lo strumento normativo prescelto dal Parlamento incide su una costruzione codicistica recente ed armonica, peraltro con riguardo a materie da sempre disciplinate con norme primarie.

Si apre la discussione generale.

Il senatore DEL VECCHIO (*PD*) sottolinea la particolare importanza e delicatezza del provvedimento, che incide significativamente sugli organici del comparto, riservandosi ulteriori valutazioni di merito nel prosieguo dell'esame.

Il sottosegretario MAGRI sottolinea che, per quanto attiene al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri citato dal relatore, le riduzioni (pari al 10,5 per cento, ossia superiori a quanto richiesto), incidono in misura paritaria sull'Esercito, sulla Marina e sull'Aeronautica), così come lo schema di decreto del Presidente della Repubblica all'esame della Commissione incide in misura omogenea sulle citate Forze armate per quanto concerne la riduzione dei generali e dei colonnelli.

Il rappresentante del Governo pone altresì l'accento sui risparmi che saranno conseguiti, a testimonianza della validità dell'operato del Dicastero.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2012, relativo a contributi in favore di associazioni combattentistiche (n. 524)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame. Parere favorevole)

Il relatore BODEGA (*Misto-SGCMT*) illustra l'atto del Governo in titolo, rammentando che, quando nella primavera del corrente anno fu esaminato il consueto decreto di riparto dei contributi destinati alle associazioni vigilate dalla Difesa (atto del Governo n. 482), venne appurato che esso non recava, al contrario degli anni passati, i consueti contributi alle associazioni combattentistiche e partigiane. La ragione risiedeva nel fatto che la previsione di cui all'articolo 2195 del codice dell'ordinamento militare aveva esaurito i suoi effetti (essendo riferita al triennio 2009-2011), senza che fosse emanata una specifica proroga. In Commissione (relatrice era la senatrice Pinotti), si svolse quindi un dibattito sul tema e lo scorso 20 giugno, nel rendere il parere, venne infine sollecitato il Governo a provvedere sul punto, tramite una raccomandazione.

L'Esecutivo ha quindi provveduto, per l'anno in corso, a reperire le necessarie risorse nell'ambito della legge di assestamento di bilancio (n. 182 del 2012). Nell'allocazione dei contributi, pari a 674.000 euro, è stato quindi tenuto conto, al pari dei precedenti esercizi finanziari, a provvedere al riparto secondo i criteri sanciti dalle risoluzioni, approvate presso la Camera dei deputati nn. 7-00129, 7-00135 e 7-00136.

Nel ricordare che le associazioni in parola sono quelle previste dalla legge n. 93 del 1994, richiamata nel citato articolo 2195 del codice dell'ordinamento militare, propone alla Commissione uno schema di parere favorevole.

Si apre la discussione generale.

Il senatore DEL VECCHIO (*PD*) sottolinea l'importanza del provvedimento, che assicura per l'anno in corso gli opportuni contributi alle associazioni combattentistiche e partigiane e ricordando, altresì, che l'esigenza di assicurare un contributo stabile alle predette associazioni (che svolgono un'attività particolarmente meritoria), è stata esplicitata anche nel rapporto approvato dalla Commissione in sede di esame dei documenti di bilancio.

Conclude pronunciandosi favorevolmente sull'atto del Governo in titolo.

Il senatore CAFORIO (*IdV*), pur concordando sulla necessità di assicurare adeguati contributi alle associazioni in parola, si pone problematicamente sui criteri alla base del riparto, che tengono conto di associazioni dove ormai non figurerebbero più reduci sopravvissuti e che non sembrano premiare quelle più meritevoli.

Sulla base di quanto precede, preannuncia quindi l'astensione della sua parte politica.

Non essendovi altri iscritti a parlare, viene dichiarata chiusa la discussione generale.

Intervengono quindi, per dichiarazione di voto favorevole a nome del Gruppo di appartenenza, il senatore CHITI (*PD*), lo stesso presidente CARRARA (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) ed il senatore ESPOSITO (*PdL*).

Infine, previa verifica del numero legale, il presidente CARRARA pone ai voti lo schema di parere favorevole proposto dal relatore, che risulta approvato.

IN SEDE REFERENTE

(3325) Modifica all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Schirru ed altri; Cicu e Fallica; Di Stanislao

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 27 novembre scorso.

Dopo che il presidente CARRARA ha brevemente riepilogato le fasi salienti del provvedimento, intervengono i senatori CAFORIO (*IdV*) e DEL VECCHIO (*PD*), dichiarando di ritirare le proposte emendative (*pubblicate in allegato al resoconto della seduta del 27 novembre*), recanti la loro firma.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,15.

Plenaria

352^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CARRARA

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Magri.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente CARRARA constata che la Commissione non è in numero legale per iniziare i lavori. Ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del Regolamento, sospende quindi la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 15,20, riprende alle ore 15,40.

Il presidente CARRARA, constatato il perdurare dell'assenza del numero legale, apprezza le circostanze, toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 15,45.

BILANCIO (5^a)

Martedì 18 dicembre 2012

Plenaria

833^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono il ministro per il lavoro e le politiche sociali Fornero e i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Polillo, per il lavoro e le politiche sociali Maria Cecilia Guerra, per l'istruzione, l'università e la ricerca Elena Ugolini, per la giustizia Malinconico e per le infrastrutture e i trasporti Improta.

La seduta inizia alle ore 10,15.

IN SEDE REFERENTE

(3585 e 3585-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 e relativa Nota di variazioni, approvato dalla Camera dei deputati

- **(Tabb. 1 e 1-bis)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 *(limitatamente alle parti di competenza)*
- **(Tabb. 2 e 2-bis)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 *(limitatamente alle parti di competenza)*

(3584) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il presidente AZZOLLINI rappresenta l'opportunità di una sospensione della seduta in vista del deposito di un emendamento dei Relatori sul tema del Patto di stabilità interno.

La seduta sospesa alle ore 10,20 riprende alle ore 11,45.

Il presidente AZZOLLINI comunica che i Relatori hanno presentato il subemendamento 1.8000/7000, corredato dalla relativa relazione tecnica, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*), ricordato che il gruppo dell'Italia dei Valori ha mantenuto, nel corso dei lavori, una posizione improntata alla massima collaborazione e responsabilità, rinunciando a ogni atteggiamento dilatorio, rileva tuttavia che la relazione tecnica relativa all'emendamento 2.0.4000 è stata trasmessa alla Commissione due giorni dopo la presentazione del suddetto emendamento e che, ora, la relazione tecnica relativa al subemendamento 1.8000/7000 si limita a ripetere pedissequamente il testo del subemendamento, senza fornire alcun elemento conoscitivo ulteriore, ad esempio per quanto concerne il fondo menzionato dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154.

Il PRESIDENTE, osservato che la relazione tecnica relativa all'emendamento 1.8000 è stata costantemente aggiornata, man mano che venivano presentati i relativi subemendamenti, fornisce chiarimenti in merito alla natura del fondo citato dal senatore Mascitelli.

Si passa all'espressione dei pareri sull'emendamento 1.8000 e relativi subemendamenti.

Il relatore TANCREDI (*PdL*) formula parere contrario su tutti i subemendamenti, ad eccezione dei subemendamenti 1.8000/6000 e 1.8000/7000, sui quali il parere è favorevole, segnalando che in tali due subemendamenti hanno trovato accoglimento alcuni subemendamenti precedentemente presentati all'emendamento 1.8000.

La senatrice PINOTTI (*PD*) chiede se il parere dei Relatori sia dunque contrario anche sul subemendamento 1.8000/7.

Il sottosegretario POLILLO segnala che il contenuto del subemendamento 1.8000/7 è confluito, con una piccola modifica, nel subemendamento 1.8000/6000.

La senatrice PINOTTI (*PD*) afferma che la formulazione accolta nel subemendamento 1.8000/6000 è sostanzialmente diversa da quella del subemendamento 1.8000/7.

Il relatore TANCREDI (*PdL*) ricorda che, già in sede di illustrazione, era stata messa in evidenza l'importanza della questione trattata dal subemendamento 1.8000/7. Considerato, però, che tale subemendamento ha una portata di sistema, era stato chiesto al Governo di compiere un approfondimento in proposito.

Il relatore LEGNINI (*PD*) conferma che sul subemendamento 1.8000/7 i Relatori si rimettono al Governo. A parziale rettifica dei pareri formulati dal relatore Tancredi, esprime parere favorevole anche sul subemendamento 1.8000/60. Ricorda inoltre che il subemendamento 1.8000/15 tratta la stessa materia dell'emendamento 2.287, attualmente accantonato, e suggerisce che la questione venga dunque rinviata all'esame del suddetto emendamento 2.287.

Alla luce della segnalazione del relatore Legnini, il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) ritira il subemendamento 1.8000/15, preannunciando che i presentatori aggiungeranno la firma all'emendamento 2.287.

Il senatore ZANETTA (*PdL*), nel ricordare di avere a suo tempo aggiunto la firma al subemendamento 1.8000/7, si augura che i relatori possano riconsiderare la questione, ritenendo inaccettabile che Province virtuose, che hanno acquisito deleghe dalle Regioni e le stanno esercitando bene, vengano equiparate a Province meno virtuose.

Il relatore LEGNINI (*PD*) ricorda che, sul subemendamento 1.8000/7, i Relatori si sono rimessi al Governo.

Il PRESIDENTE comunica che sono state presentate le proposte emendative 1.8000/39 (testo 2) e 1.8000/6000/1.

Il senatore STRADIOTTO (*PD*) illustra il subemendamento 1.8000/39 (testo 2), volto a vietare l'applicazione di sanzioni per i Comuni che abbiano sfiorato il patto di stabilità per cause non riconducibili a loro comportamenti, bensì a fatti esterni.

Il senatore GIARETTA (*PD*) aggiunge la firma al subemendamento 1.8000/39 (testo 2).

Il relatore LEGNINI (*PD*) invita al ritiro della proposta emendativa 1.8000/6000/1. Sul subemendamento 1.8000/39 (testo 2), afferma che esso è ispirato ad una finalità condivisibile, ma che presenta problemi di copertura che richiedono un'attenta valutazione e, pertanto, si rimette al Governo.

Il senatore ANDRIA (*PD*), nel prendere atto del parere contrario dei relatori sul subemendamento 1.8000/3, ricorda che esso è finalizzato a configurare una più equa ripartizione di risorse tra le Province e che, in caso di suo mancato accoglimento, permarrà uno squilibrio tra i suddetti Enti territoriali e si avrà un effetto contraddittorio con quanto previsto dall'emendamento 1.7000, già approvato dalla Commissione, in quanto si manterranno in vita le Province, ma si negheranno loro gli strumenti necessari per operare.

Il sottosegretario POLILLO invita la senatrice Pinotti a ritirare il subemendamento 1.8000/7 e a trasformarlo in un ordine del giorno, ritenendo che una norma precettiva sul punto potrebbe risultare problematica. Esprime invece parere contrario sul subemendamento 1.8000/39 (testo 2) che, pur essendo di buon senso, richiederebbe una maggiore strutturazione, in quanto non chiarisce in maniera adeguata numerosi aspetti procedurali.

La senatrice PINOTTI (*PD*) ritira il subemendamento 1.8000/7 e lo trasforma in un ordine del giorno, cui aggiungono la firma i senatori ZANETTA (*PdL*), Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) e VACCARI (*LNP*), che viene accolto dal Governo.

Si passa alla votazione dei subemendamenti riferiti all'emendamento 1.8000.

Previa verifica del numero legale, con distinte votazioni vengono respinti i subemendamenti 1.8000/1, 1.8000/2, 1.8000/3. Viene invece approvato il subemendamento 1.8000/7000.

Vengono successivamente posti separatamente in votazione e respinti i subemendamenti 1.8000/4, 1.8000/5, 1.8000/6 e 1.8000/8.

Previa dichiarazione di voto del senatore GARAVAGLIA, viene posta in votazione la proposta emendativa 1.8000/6000/1, che risulta respinta.

Viene posto in votazione il subemendamento 1.8000/6000, che risulta approvato.

Con distinte votazioni, vengono respinti i subemendamenti dall'1.8000/9 all'1.8000/38.

Previa dichiarazione di voto del senatore STRADIOTTO, viene posto in votazione e respinto il subemendamento 1.8000/39 (testo 2).

Con distinte votazioni, vengono respinti tutti i subemendamenti dall'1.8000/40 all'1.8000/59.

Il senatore AGOSTINI (*PD*) presenta il subemendamento 1.8000/60 (testo 2), al quale aggiungono la firma i precedenti firmatari, nonché i senatori PICETTO FRATIN (*PdL*), SCARABOSIO (*PdL*), MARCENARO (*PD*), Mauro Maria MARINO (*PD*), Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) e VACCARI (*LNP*).

Il senatore STRADIOTTO (*PD*) osserva che il subemendamento 1.8000/60 (testo 2) è analogo al suo emendamento 1.8000/39 (testo 2) e potrebbe ricomprenderlo.

Il relatore LEGNINI (*PD*) chiarisce le differenze che intercorrono tra il subemendamento 1.8000/60 (testo 2), che ha un ambito di applicazione preciso e circoscritto, e il subemendamento 1.8000/39 (testo 2), che modifica l'intera impostazione della materia trattata.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che il subemendamento 1.8000/39 (testo 2) è già stato posto in votazione, risultando respinto, e che pertanto la Commissione, in virtù del principio del *ne bis in idem*, non potrà tornare ad esprimersi sul suo contenuto.

Il senatore AGOSTINI (*PD*) osserva che la questione sollevata dal senatore Stradiotto nel subemendamento 1.8000/39 (testo 2) è estremamente importante ma, avendo una natura sistematica, non può essere affrontata con un emendamento alla legge di stabilità, richiedendo l'individuazione di una sede più idonea.

Il subemendamento 1.8000/60 (testo 2) viene posto in votazione e approvato, col parere favorevole dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO.

Il subemendamento 1.8000/61 viene posto in votazione e risulta respinto.

Previa dichiarazione di voto del senatore LATRONICO (*PdL*), a cui si associa il senatore D'ALÌ (*PdL*), viene posto in votazione e respinto il subemendamento 1.8000/62.

Con distinte votazioni vengono respinti i subemendamenti 1.8000/63, 1.8000/64, 1.8000/65 e 1.8000/66.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto sull'emendamento 1.8000.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) dichiara il voto contrario del Gruppo della Lega Nord, ritenendo che l'emendamento in questione presenti profili di criticità. In particolare, non è chiaro cosa si intenda quando si afferma che, al fine di tenere conto della realtà socio-economica, i parametri di virtuosità saranno corretti con il valore delle rendite catastali e il numero di occupati. Più in generale, ritiene che il provvedimento in esame presenti evidenti problemi di copertura, che obbligheranno il prossimo Governo a trovare le risorse necessarie per sostenere gli interventi in esso contenuti, osservando che questo non è il comportamento che ci si sarebbe attesi da un Governo tecnico.

Il senatore MORANDO (*PD*) afferma che nel periodo 2006-2008 si è cercato di rendere il patto di stabilità più razionale, ma il successivo Governo di centrodestra ha eliminato tutti i miglioramenti introdotti dal centrosinistra. L'emendamento 1.8000 elenca chiaramente i parametri di vir-

tuosità e introduce poi due indicatori che ne consentono l'aggiustamento in relazione al contesto, in quanto in certe situazioni essere virtuosi è più facile che in altre e, nel valutare la virtuosità di un Ente, non si può non valutare diversamente un contesto in cui, ad esempio, il tasso di disoccupazione è al 20 per cento, rispetto ad uno in cui esso è al 3 per cento.

Il senatore VACCARI (*LNP*) afferma che chi è stato Sindaco nel periodo 2006-2008 non ha certo avuto l'impressione che le regole del patto di stabilità siano state razionalizzate dal Governo allora in carica.

Nessun altro chiedendo di intervenire, l'emendamento 1.8000 viene posto in votazione ed è approvato nel testo emendato.

Si passa all'espressione dei pareri sull'emendamento 2.0.4000 e sui relativi subemendamenti.

Il senatore MERCATALI (*PD*) ritira il subemendamento 2.0.4000/23.

Il presidente AZZOLLINI avverte che si riprenderà l'esame dei subemendamenti all'emendamento 2.0.4000 (recante proroga di termini recati da disposizioni legislative), accantonati in precedenza, a partire dalla proposta 2.0.4000/4.

Il relatore LEGNINI (*PD*) ricorda che i Relatori si erano rimessi, sui subemendamenti accantonati, alla valutazione del rappresentante del Governo. Preannuncia quindi, in generale, l'espressione di un orientamento conforme a quello del Governo.

Previa espressione di un parere favorevole da parte del rappresentante del GOVERNO e dei RELATORI, è messo ai voti e approvato il subemendamento 2.0.4000/4.

Previa espressione di un parere contrario da parte del rappresentante del GOVERNO e dei RELATORI, è messo ai voti e respinto il subemendamento 2.0.4000/10.

Il senatore AGOSTINI (*PD*), pur ritenendo rilevante la questione contenuta nel subemendamento 2.0.4000/21, ne riterrebbe opportuno il ritiro, per affrontarla in un'altra sede.

La senatrice BONFRISCO (*PdL*) fa proprio e ritira il subemendamento 2.0.4000/21.

Il senatore MERCATALI (*PD*) ritira il proprio subemendamento 2.0.4000/23.

Il sottosegretario POLILLO dà conto di una proposta di riformulazione del subemendamento 2.0.4000/26, con l'inserimento di una specifica clausola di copertura.

Il presidente AZZOLLINI, concorde la Commissione, dispone l'accantonamento del subemendamento citato, per consentire una più approfondita valutazione della riformulazione proposta.

Indi dà lettura di una riformulazione proposta dal Governo sugli identici subemendamenti 2.0.4000/36 e 2.0.4000/51, sulla quale il Sottosegretario POLILLO preannuncia un parere favorevole.

La senatrice GHEDINI (*PD*) accetta la proposta del Governo e riformula il subemendamento 2.0.4000/36 in un testo 2, pubblicato in allegato al resoconto.

Il senatore PICETTO FRATIN (*PdL*), condividendo la riformulazione proposta dal Governo, ritira il proprio subemendamento 2.0.4000/51 e aggiunge la propria firma al subemendamento 2.0.4000/36 (testo 2).

Previa espressione di un parere favorevole da parte del rappresentante del GOVERNO e dei RELATORI, il subemendamento 2.0.4000/36 (testo 2) è messo ai voti e approvato.

Il relatore LEGNINI (*PD*) si rimette al Governo sul subemendamento 2.0.4000/38, in ordine al quale il sottosegretario POLILLO esprime un parere favorevole.

Il subemendamento 2.0.4000/38 è posto in votazione e approvato dalla Commissione.

Il senatore PICETTO FRATIN (*PdL*) ritira il proprio subemendamento 2.0.4000/40.

Il sottosegretario POLILLO anticipa una valutazione negativa sul subemendamento 2.0.4000/52.

La senatrice BONFRISCO (*PdL*), prima firmataria del subemendamento citato, ne sottolinea l'intento di prevedere una proroga dei termini di durata dei componenti della COVIP, ricordando che il loro numero è stato già ridotto dalle vigenti disposizioni in materia di *spending review*. Segnala l'esigenza di allineare, con la proroga proposta, il termine di durata di tale organo con quello relativo ai componenti della CONSOB, rimarcando l'importanza delle funzioni assegnate alla COVIP nell'ambito dell'attuale sistema delle autorità di vigilanza di settore. Ritiene comunque che la proroga proposta sia un segnale importante, soprattutto alla luce del complessivo disegno di riforma attuato dal legislatore con la soppres-

sione della stessa COVIP per la successiva devoluzione delle sue funzioni alla Banca d'Italia.

Il senatore ADRAGNA (*PD*), in qualità di secondo firmatario del subemendamento 2.0.4000/52, ritiene che l'avviso di contrarietà preannunciato dal rappresentante del Governo sia motivato dalla constatazione che una proroga dei componenti della COVIP non renderebbe conseguibili i risparmi di spesa già previsti a legislazione vigente. Tuttavia, ritiene che tale parere contrario sia stato espresso nella convinzione che la proroga si riferisca al numero di componenti previsto prima della riduzione, da 5 a 3, operata dal decreto sulla *spending review*. Richiama pertanto l'attenzione del Governo sul fatto che la proroga proposta concerne il numero attualmente previsto dei componenti dell'organo collegiale e sottolinea quindi che tale rilievo dovrebbe consentire il superamento dei motivi che sorreggono l'avviso di contrarietà espresso dal Governo.

Il sottosegretario POLILLO, pur ritenendo legittime le argomentazioni addotte dai proponenti, chiarisce che la contrarietà del Governo non dipende da ragioni di merito, ma è giustificata dalla constatazione che il subemendamento in esame prevede una proroga di durata troppo ampia, non risultando quindi in armonia con l'impostazione dell'emendamento 2.0.4000 dei relatori, il quale dispone invece proroghe più limitate nel tempo.

Ribadisce quindi il parere contrario del Governo preannunciato in precedenza.

Il relatore LEGNINI (*PD*) esprime un avviso conforme.

Il subemendamento 2.0.4000/52 è quindi messo ai voti e respinto.

Previa espressione di un parere contrario da parte del rappresentante del GOVERNO e dei RELATORI, è posto in votazione e respinto il subemendamento 2.0.4000/56.

Previa espressione di un parere contrario da parte del rappresentante del GOVERNO e dei RELATORI, è messo ai voti e respinto il subemendamento 2.0.4000/60.

Previa espressione di un parere favorevole da parte del rappresentante del GOVERNO e dei RELATORI, è messo ai voti e approvato il subemendamento 2.0.4000/62.

Il senatore AGOSTINI (*PD*) ricorda che, nella precedente seduta, la Commissione aveva chiesto un chiarimento al Governo sui subemendamenti 2.0.4000/63 e 2.0.4000/64, concernenti la sicurezza e le verifiche sismiche relative alle grandi dighe italiane.

Il sottosegretario IMPROTA osserva, in primo luogo, che le due proposte in esame intendono risolvere un'annosa questione. In particolare, chiarisce che, con il primo dei subemendamenti citati, si propone un differimento dei termini per l'effettuazione di alcuni adempimenti tecnici a carico delle competenti strutture del Governo e dei concessionari, per quanto riguarda la sicurezza delle grandi dighe, con particolare riferimento agli impianti idraulici. Segnala che in tale ambito il ritardo accumulato dipende dalla complessità degli adempimenti previsti e che, con la proroga proposta, si darebbe il tempo necessario per adeguare le dighe alle disposizioni in vigore.

Per quanto riguarda il secondo dei subemendamenti citati, chiarisce che la proroga prevista è resa necessaria dalla mancata emanazione delle misure tecniche in base alle quali le grandi dighe dovranno essere sottoposte alle verifiche sulla sicurezza sismica.

Per tali motivi preannuncia un orientamento favorevole del Governo, dichiarando comunque la disponibilità a valutare una proroga di durata inferiore, rispetto a quella proposta, pari anche a un semestre.

Il senatore VACCARI (*LNP*) evidenzia che il sottosegretario Improta ha opportunamente puntualizzato che la questione oggetto dei due subemendamenti in esame si ripropone ormai da un lungo arco di tempo. Si tratta ovviamente di un tema di grande delicatezza, considerati gli eventi calamitosi che si sono verificati in passato e che hanno imposto all'attenzione generale la questione della sicurezza delle dighe. Rimarca in termini critici che le misure di proroga contenute nei due subemendamenti sono state già esaminate e approvate dal Parlamento in precedenti occasioni, nell'ultima delle quali ricorda di aver manifestato l'orientamento della propria parte politica a che non fossero introdotte ulteriori proroghe per l'effettuazione degli adempimenti tecnici previsti dalla legge. Rammenta altresì che in tale occasione la propria parte politica concordò una proroga della durata massima di un anno, in scadenza al 31 dicembre dell'anno in corso. Sottolinea quindi la volontà di attenersi scrupolosamente all'orientamento assunto in tale circostanza e dichiara la netta contrarietà del proprio gruppo ai subemendamenti citati, rispetto ai quali esprime l'auspicio che i relatori e il Governo possano rivedere i pareri favorevoli espressi in precedenza. Ritiene infatti negativo consentire ai concessionari ulteriori dilazioni di tempo e insiste invece sulla necessità che le strutture preposte diano corso quanto prima agli adempimenti di legge.

Il senatore MORANDO (*PD*), anche tenendo conto della più limitata durata delle proroghe previste nell'emendamento 2.0.4000 dei Relatori, osserva che sarebbe sufficiente un più breve differimento del termine, non oltre i tre mesi rispetto alla scadenza attualmente prevista. Al contrario, ove fosse disposta una proroga di maggiore durata, sia accrediterebbe l'impressione di voler avallare i ritardi finora accumulati dalle strutture competenti nell'effettuare gli adempimenti e le verifiche a cui essi sono chiamati.

Il senatore AGOSTINI (*PD*), nel condividere le considerazioni espresse nei precedenti interventi, ritiene che la Commissione dovrebbe concedere al massimo una proroga fino al mese di marzo del 2013. Nel merito, esprime una valutazione critica sulle modalità con cui il Governo ha condotto la questione in Senato, la quale, consideratane l'estrema rilevanza, avrebbe dovuto essere affrontata con maggiore approfondimento e spazio di discussione, fin dall'inizio dell'esame degli emendamenti al disegno di legge di stabilità, e non con un semplice subemendamento al testo dei relatori. Per tali motivi preannuncia l'orientamento contrario del proprio gruppo su entrambi i subemendamenti in esame.

Il relatore LEGNINI (*PD*), in relazione alle considerazioni svolte dal senatore Vaccari nel proprio intervento, tiene a precisare che i relatori non hanno espresso il parere favorevole sui subemendamenti in questione, proponendo quindi al rappresentante del Governo e ai presentatori di modificare il testo, prevedendo una proroga più limitata nel tempo e comunque adeguata alle verifiche tecniche da compiere.

Il sottosegretario IMPROTA ritiene condivisibile tale impostazione e sottopone quindi alla senatrice Bonfrisco, presentatrice dei due subemendamenti in esame, di riformularli nei termini espressi in precedenza.

La senatrice BONFRISCO (*PdL*) riformula i propri subemendamenti 2.0.4000/63 e 2.0.4000/64 in due distinti testi 2, pubblicati in allegato al resoconto.

Previa espressione di un parere favorevole da parte del rappresentante del GOVERNO e dei RELATORI, sono messi separatamente in votazione e approvati i subemendamenti 2.0.4000/63 (testo 2) e 2.0.4000/64 (testo 2).

Il senatore VACCARI (*LNP*) chiede di confermare che i termini oggetto della proroga appena disposta dalla Commissione sono esclusi dal meccanismo generale previsto dall'emendamento 2.0.4000, in base al quale i termini già da esso differiti al 30 giugno 2013, di cui ai commi dall'1 all'8, possono essere ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 2013, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il presidente AZZOLLINI ritiene che tale meccanismo non dovrebbe operare per le proroghe in questione, dal momento che esse non sono espressamente contemplate tra le misure di cui si può disporre l'ulteriore proroga per mezzo di un decreto presidenziale.

Previa espressione di un parere favorevole da parte del rappresentante del GOVERNO e dei RELATORI, è messo ai voti e approvato il subemendamento 2.0.4000/67.

Il presidente AZZOLLINI dà quindi lettura di una proposta di riformulazione del Governo sul subemendamento 2.0.4000/70, in ordine alla quale il sottosegretario POLILLO esprime un parere favorevole.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) lamenta la mancanza di una relazione tecnica del Governo sugli effetti finanziari della riformulazione proposta. Chiede quindi se è possibile verificare la dotazione finanziaria del Fondo speciale per le nuove iniziative legislative nell'anno 2014, per valutare non solo la congruità della copertura ma anche il suo eventuale impatto sulle ulteriori finalità finanziate dal predetto fondo.

Sottolinea inoltre che il comma 30-*quinquies* della riformulazione proposta non contiene alcuna misura di proroga, introduce una materia sostanzialmente nuova rispetto ai commi precedenti e contiene una clausola di neutralità finanziaria che non risulta verificabile. Per tali motivi preannuncia il voto contrario della propria parte politica.

Il relatore LEGNINI (*PD*) valuta con favore l'istituzione di un credito d'imposta in favore dei soggetti che erogano borse di studio agli studenti universitari. Tuttavia, per quanto riguarda i profili di copertura, chiede che il Governo confermi che la prevista riduzione del Fondo dedicato alle borse di studio per la formazione di corsi di dottorato di ricerca, limitatamente al 2013, non comporti il rischio di una mancata corresponsione delle somme spettanti ai dottori di ricerca già attivi. A tale condizione, preannuncia l'orientamento favorevole dei relatori sulla riformulazione proposta.

Il sottosegretario UGOLINI fa presente che con la riformulazione proposta, oltre a risolvere una serie di criticità tecniche presenti nel subemendamento originario, si intende incentivare l'effettuazione di investimenti da parte di privati a favore dell'istruzione universitaria, prelevando le necessarie risorse da fondi presenti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione. In ogni caso si riserva di effettuare le verifiche richieste sugli aspetti di copertura.

Il presidente AZZOLLINI, concorde la Commissione, accantona l'esame del subemendamento 2.0.4000/70 e della relativa proposta di riformulazione.

Previa espressione di un parere favorevole da parte del rappresentante del GOVERNO e dei RELATORI, sono messi disgiuntamente in votazione e approvati i subemendamenti 2.0.4000/71 e 2.0.4000/74.

Previa espressione di un parere contrario da parte del rappresentante del GOVERNO e dei RELATORI, sono messi disgiuntamente in votazione e respinti i subemendamenti 2.0.4000/78 e 2.0.4000/83.

Il presidente AZZOLLINI dà quindi lettura di una proposta di riformulazione del Governo sul subemendamento 2.0.4000/84, in ordine alla quale il sottosegretario POLILLO esprime un parere favorevole.

Il relatore LEGNINI (*PD*) ritiene condivisibili le esigenze che il subemendamento intende soddisfare, peraltro in presenza di oneri finanziari di limitata entità. Suggerisce tuttavia l'opportunità di un'ulteriore verifica sulla copertura proposta, onde valutarne la compatibilità con gli ulteriori interventi previsti.

Il presidente AZZOLLINI, concorde la Commissione, accantona il subemendamento 2.0.4000/84 e riprende l'esame del subemendamento 2.0.4000/26.

La senatrice GHEDINI (*PD*) accetta la proposta avanzata in precedenza dal rappresentante del Governo e riformula il subemendamento 2.0.4000/26 in un testo 2, pubblicato in allegato al resoconto.

I senatori Massimo GARAVAGLIA (*LNP*), MORANDO (*PD*) e MASCELLI (*IdV*) dichiarano il proprio voto contrario sul subemendamento 2.0.4000/26 (testo 2).

Previa espressione di un parere favorevole da parte del rappresentante del GOVERNO e dei RELATORI, il subemendamento 2.0.4000/26 (testo 2) è messo ai voti e approvato.

Il presidente AZZOLLINI comunica che i subemendamenti 2.0.4000/70, 2.0.4000/84 e 2.0.4000/85 sono da considerarsi ulteriormente accantonati e che essi saranno esaminati dalla Commissione come autonomi emendamenti, in ragione della loro estraneità rispetto all'oggetto dell'emendamento 2.0.4000.

Avverte quindi che i Relatori hanno presentato il subemendamento 2.0.4000/91, pubblicato in allegato al resoconto, con il quale si intende sostituire il comma 30 dell'emendamento 2.0.4000 degli stessi relatori.

Il senatore MORANDO (*PD*), onde favorire una corretta e obiettiva valutazione della modifica proposta, ritiene assolutamente fondamentale che il Governo assicuri che con la misura in esame non si rischi di agevolare interventi da parte di soggetti privati su edifici pubblici o aree delle amministrazioni pubbliche, al di fuori dei casi consentiti (con particolare riferimento allo strumento dell'autorizzazione con vincolo) e consentendo ad essi di beneficiare dei vantaggi offerti dal previgente sistema di incentivazioni. Inoltre reputa necessario che il Governo assicuri altresì che, intervenendo sul quarto conto energia, non si determini il rischio di provocare un incremento delle bollette per i consumi di energia elettrica.

Il relatore TANCREDI (*PdL*), rispetto a tale ultima questione, sottolinea che il conto energia ha un meccanismo di finanziamento basato su un tetto massimo di spesa e che la modifica in questione non eleva i limiti di tale *plafond*.

Il sottosegretario POLILLO concorda con tale precisazione.

Il relatore LEGNINI (*PD*) segnala che i Relatori hanno predisposto il subemendamento citato sulla base di un approfondimento tecnico effettuato insieme con il Ministero dello sviluppo economico e che le modifiche proposte intendono evitare i rischi prospettati dal senatore Morando. Più nel dettaglio si conferma l'attuale *plafond* del conto energia e si intende offrire un vantaggio agli enti pubblici che intendono procedere alla realizzazione degli impianti previsti dal decreto ministeriale del 5 luglio 2012.

Il senatore MERCATALI (*PD*) ritiene che, in base all'attuale formulazione del subemendamento 2.0.4000/91, non sono fugati i dubbi espressi dal senatore Morando, dal momento che non si specifica che gli interventi in questione sono solo quelli posti in essere dagli enti pubblici.

In merito a tale ultimo profilo, il sottosegretario IMPROTA osserva che il rischio paventato dal senatore Morando, di favorire l'operatività di soggetti privati, non può essere escluso del tutto. Tuttavia fa presente che il subemendamento prima richiamato si muove nella logica di restringere il campo di applicazione della proroga proposta, con l'imposizione di vincoli e condizioni ai privati.

Previa espressione di un parere favorevole da parte del rappresentante del GOVERNO e dei RELATORI, è messo ai voti e approvato il subemendamento 2.0.4000/91.

La Commissione approva infine l'emendamento 2.0.4000 nel testo subemendato.

Il presidente AZZOLLINI preannuncia che, alla ripresa dei lavori, saranno valutate le modalità con cui procedere all'esame degli emendamenti accantonati.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELL'ODIerna SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente AZZOLLINI comunica che l'odierna seduta pomeridiana, già convocata alle ore 14,30, è posticipata alle ore 16.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,30.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3584

1.8000/39 (testo 2)

STRADIOTTO

All'articolo 2-quater, comma 1, capoverso 26 lettera a), dopo le parole: «del triennio precedente» aggiungere le seguenti: «, nonché da finanziamenti correlati ad interventi speciali approvati dal CIPE e/o dal comitato dei ministri ex art. 4 legge 29-11-1984 n. 798».

1.8000/60 (testo 2)

AGOSTINI, BIANCO, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, ANDRIA, MAGISTRELLI, PINOTTI, CASSON, STRADIOTTO, BARBOLINI, FONTANA, BASSOLI, MAZZUCONI, VIMERCATI, MONGIELLO, PICHETTO FRATIN, SCARABOSIO, MARCENARO, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

All'articolo 2-sexies, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«1. In via straordinaria, per l'anno 2013, per gli enti locali che hanno avviato nel 2012 procedure di privatizzazione di società partecipate con relativa riscossione realizzata entro il 28 febbraio 2013 e che non hanno raggiunto l'obiettivo a causa della mancata riscossione nell'esercizio 2012, a seguito di apposita attestazione con procedura di cui all'articolo 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183, la sanzione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, per mancato raggiungimento dell'obiettivo 2012, si intende così ridefinita:

è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore al 5 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue».

1.8000/6000/1

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

All'articolo 1, lettera c) apportare le seguenti modifiche:

b) al comma 93-bis ripartire l'incentivo della tabella allegata sulla base della popolazione residente delle singole regioni.

1.8000/7000

I RELATORI

All'articolo 1, dopo il comma 91, è inserito il seguente:

«91.bis. Per l'anno 2013 la dotazione del fondo di solidarietà comunale, di cui all'articolo 2-bis è incrementata della somma di 150 milioni di euro. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica si provvede, in termini di saldo netto da finanziare, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio" e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni».

2.0.4000/26 (testo 2)

NEROZZI, GHEDINI, ROILO, TREU, BLAZINA, PASSONI

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

«16-bis. Nelle more del completamento del processo di riordino conseguente alle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e all'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e gestionale, nonché il rispetto dei prescritti adempimenti di natura contabile, economica e finanziaria, il termine di scadenza dei consigli di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è prorogato al 30 aprile 2013».

Conseguentemente, aggiungere il seguente comma:

«16-ter. Gli obiettivi di risparmio rivenienti dalle misure di razionalizzazione organizzativa dell'INPS e dell'INAIL di cui all'articolo 4,

comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono incrementati di 150.000 euro per l'anno 2013. Tali disponibilità sono destinate per le spese di funzionamento conseguenti alla proroga dei Consigli di Indirizzo e Vigilanza dei medesimi enti, ai sensi del comma 16-*bis*».

2.0.4000/36-2.0.4000/51 (testo 2)

GHEDINI, MERCATALI, PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 17 inserire il seguente:

«17-*bis*. È prorogata, per l'anno 2013, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 14, nel limite di 35 milioni di euro per l'anno 2013, 15 e 16 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni. L'intervento di cui al comma 16 è prorogato per l'anno 2013 nella misura del 90 per cento. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei primi due periodi del presente comma sono posti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92».

2.0.4000/63 (testo 2)

BONFRISCO

Dopo il comma 30 aggiungere il seguente:

«30-*bis*. I termini, di cui all'articolo 43, commi 7, 10, 11 e 15 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono differiti al 31 marzo 2013».

2.0.4000/64 (testo 2)

BONFRISCO

Dopo il comma 30 aggiungere il seguente:

«30-*bis*. Il termine, di cui all'articolo 20, comma 5 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, comprese anche le disposizioni relative alle dighe di ritenuta di cui all'articolo 4, comma 1, del

decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, è prorogato al 31 marzo 2013».

2.0.4000/70 (testo 2)

VITA, LATRONICO, SPADONI URBANI

Dopo il comma 30, aggiungere i seguenti:

«30-bis. È istituito un credito di imposta a favore dei soggetti che erogano borse di studio in favore degli studenti delle università di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, nei limiti e con le modalità previste nei commi 30-ter e 30-quater.

30-ter. Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri per l'attribuzione dei benefici nei limiti di cui al comma 30-quater.

30-quater. I benefici di cui ai commi precedenti sono concessi nel limite complessivo di 10 milioni di euro per ogni anno a decorrere dall'anno 2013. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo dedicato alle borse di studio per la formazione di corsi di dottorato di ricerca e dal 2014 dal Fondo speciale per le nuove iniziative legislative dello stato di previsione del M.I.U.R.

30-quinquies. Ferma restando l'organizzazione didattica e il rilascio del titolo da parte delle università, le stesse per l'organizzazione e la gestione di master universitari e corsi di alta formazione, possono avvalersi nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di fondazioni o consorzi da essi partecipati, purché già istituiti alla data di entrata in vigore della presente legge».

2.0.4000/84-2.0.4000/85 (testo 2)

BARBOLINI, GHEDINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI

Dopo il comma 30 aggiungere il seguente:

«30-bis. Il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio 2012 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai Comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012 e successive modificazioni e all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive modificazioni, nonché alle Province dei predetti Comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'ar-

ticolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente comma, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale*».

Conseguentemente,

all'articolo 2, comma 30, sostituire la parola: «315» con la seguente: «301».

nell'elenco 3 allegato alla presente legge sostituire, ovunque ricorra, la parola: «315» con la seguente: «301».

2.0.4000/91

I RELATORI

Il comma 30 è sostituito dal seguente:

«30. Il termine di entrata in esercizio degli impianti di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c) del decreto ministeriale 5 luglio 2012, fermo restando quanto previsto al comma 5 del medesimo articolo 1, è prorogato, esclusivamente per gli impianti da realizzare su edifici pubblici e su aree delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la cui autorizzazione sia stata chiesta e ottenuta, al 31 marzo 2013, ovvero per gli impianti della medesima fattispecie sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al 30 giugno 2013. Per tali ultimi impianti, qualora l'autorizzazione sia rilasciata successivamente al 31 marzo 2013, al fine di consentire l'allaccio alla rete dei medesimi, il termine di entrata in esercizio è prorogato entro e non oltre il 30 ottobre 2013».

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 18 dicembre 2012

Plenaria**441^a Seduta (antimeridiana)**

Presidenza del Presidente
POSSA

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali Cecchi e per l'istruzione, l'università e la ricerca Elena Ugolini.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante i criteri per l'utilizzo delle risorse destinate al piano straordinario per la chiamata di professori universitari di seconda fascia per gli anni 2012 e 2013 (n. 518)

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Nel dibattito interviene il senatore ASCIUTTI (*PdL*), il quale ringrazia il relatore per l'analitica esposizione introduttiva. Rileva indi che il decreto è attuativo della legge n. 240 del 2010 e non è quindi lo strumento idoneo per apportare eventuali modifiche di sostanza. Di tale legge esso recepisce del resto correttamente alcune indicazioni importanti, come l'equiparazione di coloro che sono in possesso della vecchia idoneità ai fini della partecipazione alle nuove procedure, ovvero l'incentivo al rientro dei nostri migliori cervelli dall'estero. Manifesta perciò perplessità rispetto alle considerazioni critiche avanzate dal senatore Procacci ieri, le quali presupporrebbero una modifica alla legge vigente.

Rileva indi con soddisfazione che il parere parlamentare è, in questo caso, vincolante per il Governo e si augura che tale meccanismo sia esteso in futuro ad altre fattispecie. Troppo spesso, infatti, il parere disattende senza motivo le indicazioni rese dal Parlamento.

Coglie infine l'occasione per richiamare l'attenzione dell'Esecutivo su coloro che sono in possesso della vecchia idoneità e che, a causa dei continui tagli a danno degli atenei, non hanno potuto essere assunti. Già in passato egli ha in più occasioni evidenziato tale problematica, ricevendo assicurazioni dal Governo che tuttavia non si sono tradotte in atti concreti di tutela a favore di queste figure. Sollecita perciò nuovamente una proroga delle summenzionate idoneità.

Concluso il dibattito, replica agli intervenuti il relatore RUSCONI (PD), il quale sottolinea l'urgenza del parere parlamentare, tanto più alla luce del suo carattere vincolante. Risponde indi al senatore Procacci che lo schema di decreto in titolo dà attuazione ad una precisa norma di legge. Si ripromette pertanto di inserire le considerazioni da lui svolte nelle premesse dello schema di parere, non potendo esse costituire un'osservazione vera e propria.

Resta infine in attesa di chiarimenti dal Governo circa l'obbligo, posto dal decreto a ciascun ateneo, di destinare all'assunzione di soli docenti di seconda fascia i risparmi conseguenti all'inquadramento di proprie unità di personale come professori di seconda fascia presso altri atenei.

Preannuncia comunque la proposta di un parere favorevole.

Il sottosegretario Elena UGOLINI si riserva di replicare nella seduta pomeridiana.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione del segnale audio e dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento della procedura informativa all'ordine del giorno della seduta di oggi; il Presidente del Senato, previamente interpellato, ha fatto conoscere il proprio assenso e pertanto, ove la Commissione convenga, tale forma di pubblicità sarà adottata per la sede informativa all'ordine del giorno.

Conviene la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'impiego dei fondi strutturali e di coesione dell'Unione europea e dei fondi nazionali di cofinanziamento della politica regionale di sviluppo nelle Regioni di convergenza: seguito dell'esame del documento conclusivo e rinvio

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta di ieri

Nel dibattito sullo schema di documento conclusivo illustrato dal presidente relatore Possa, interviene il senatore RUSCONI (*PD*), il quale giudica assai interessanti i dati in esso sintetizzati, che testimoniano l'importanza di usufruire di risorse europee, tanto più che l'Italia contribuisce in maniera consistente al bilancio dell'Unione. Afferma peraltro che detti fondi non devono essere in alcun modo persi ma anzi devono essere incrementati.

Riallacciandosi all'intervento del senatore Procacci, concorda con la finalizzazione di tali finanziamenti per risolvere problemi specifici come la lotta alla dispersione scolastica specialmente in alcune aree del Paese. Dopo aver affermato che le Regioni dell'Obiettivo convergenza hanno margini di recupero notevoli, rimarca a sua volta il tema della valutazione *a posteriori* degli obiettivi, considerato che l'ammontare di risorse, pari a circa 20 miliardi di euro, è davvero ingente, se confrontato con i sacrifici che parallelamente la scuola ha affrontato in questi anni.

Condivide altresì l'affermazione del senatore Procacci per cui non è opportuno compiere una valutazione sommaria, fermo restando che occorre monitorare più precisamente i risultati rispetto agli scopi iniziali che devono essere misurabili in maniera immediata. A titolo di esempio, menziona i corsi di inserimento al lavoro per i quali deve essere chiaramente identificabile il dato in entrata rispetto a quello in uscita dal punto di vista dei livelli occupazionali raggiunti o dei reinserimenti lavorativi.

Ritiene peraltro che per l'Italia sia fondamentale il recupero delle Regioni dell'Obiettivo convergenza, anche nell'ottica di un riallineamento rispetto ai traguardi di Lisbona. Con particolare riferimento al capitolo 5 del documento conclusivo, invita ad una riflessione ulteriore su quali siano le conclusioni più opportune. Al riguardo reputa infatti fondamentale temperare l'esigenza di una valutazione dell'efficacia della spesa da un lato, con il peso politico che l'indagine in corso riveste dall'altro. Rimarca infatti che una visione troppo pessimistica rischia di offrire un'immagine negativa del Paese tale per cui l'Unione potrebbe decidere un ridimensionamento dei fondi. Ribadisce invece nuovamente che l'Italia non può permettersi di perdere tali finanziamenti e domanda anche l'opinione del Governo al riguardo.

Agli intervenuti replica il presidente relatore POSSA (*PdL*), il quale si dichiara disponibile a recepire le considerazioni del senatore Procacci sul rilievo della lotta alla dispersione scolastica a fini sociali e sulla necessità di curare maggiormente la formazione dei formatori.

Apprezza altresì l'intervento della senatrice Mariapia Garavaglia nella parte in cui rivolge un invito al futuro Parlamento affinché riprenda i temi di questa indagine anche attraverso l'audizione del Commissario europeo delegato ovvero dei suoi Uffici, un approfondimento sul lavoro delle Autorità di gestione ed eventualmente la proposta di una cabina di regia nazionale. Non può che condividere infatti questa linea di azione, riconoscendo che la procedura informativa non ha potuto raggiungere appieno gli obiettivi prefissati per la conclusione anticipata della legislatura.

Concorda inoltre con il senatore Rusconi sul delicato equilibrio tra il miglioramento dell'efficacia della spesa e il mantenimento di tali canali di finanziamento per le Regioni italiane, evitando che ne sia pregiudicato il flusso. Reputa altresì importante elaborare degli indici di efficacia che siano misurabili.

Richiamando il V Rapporto dell'Unione sulla politica di coesione economica, sociale e territoriale, la cui terminologia già evoca una condivisibile filosofia di fondo, fa notare che si sono registrati dei cambiamenti per effetto della politica di coesione tra il 1995 e il 2007 nelle regioni europee in termini di PIL *pro capite*. Manifesta tuttavia rammarico per la retrocessione di tre Regioni italiane, la Campania, la Puglia e la Sicilia, che hanno visto diminuire il rispettivo PIL *pro capite* rispetto alla media europea, assestandosi tra il 50 e il 75 per cento, mentre la Calabria non ha registrato miglioramenti in base alle condizioni di partenza. Si augura conclusivamente che il prossimo Rapporto, che sarà redatto nel 2013, contenga dati più confortanti, riservandosi poi di riformulare le considerazioni contenute nel Capitolo 5.

Replica a sua volta il sottosegretario Elena UGOLINI, la quale esprime vivo apprezzamento per la procedura informativa, condividendo che l'investimento economico sia valutato in termini di efficienza e di efficacia, soprattutto per ciò che concerne il tasso di dispersione scolastica e il numero di diplomati in grado di inserirsi nel mondo del lavoro. Dopo aver richiamato la situazione della Germania, che ha visto ridurre la disoccupazione giovanile grazie al potenziamento dell'istruzione tecnica, pone l'accento sui miglioramenti registrati nelle Regioni Obiettivo convergenza nel settore scolastico. Al riguardo segnala che le risorse sono state impiegate per combattere la lotta alla dispersione scolastica, per innalzare i livelli di competenza degli studenti, per potenziare l'orientamento *post* universitario in vista dell'occupazione, nonché per migliorare l'edilizia scolastica.

Rimarca poi i positivi risultati ottenuti dall'Italia nell'indagine PISA 2009, dovuti anche alla crescita dei livelli di apprendimento degli studenti meridionali, specialmente in Puglia. Richiama altresì le verifiche PIRLS e TIMSS sulle conoscenze in lettura, scrittura e matematica nonché le prove INVALSI che costituiscono indicatori altrettanto utili. Tuttavia, reputa essenziale valutare dati differenziando le Regioni, tenuto conto delle condizioni di partenza e delle diverse capacità operative.

Reputa poi che i traguardi fin qui raggiunti offriranno indicazioni utili sulle modalità per migliorare la programmazione delle risorse europee nel periodo 2014-2020 sempre sul piano del contrasto alla dispersione scolastica, del rafforzamento delle competenze dei ragazzi e dell'occupabilità. Avviandosi alla conclusione, rileva che la recente riprogrammazione dei fondi per il 2013 ha consentito di indirizzare una parte delle risorse per il potenziamento dei laboratori, l'istruzione tecnica e professionale, il terzo livello di istruzione non accademica e i poli tecnico-professionali.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva.

AFFARE ASSEGNATO

Le problematiche del sito archeologico di Pompei (n. 848)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 28 novembre scorso.

La correlatrice DE FEO (*PdL*) illustra dettagliatamente la bozza di risoluzione, redatta di intesa con il correlatore Villari, concernente le problematiche del sito di Pompei, pubblicata in allegato al presente resoconto.

Descrive al riguardo la condizione in cui versa attualmente il sito con riferimento ai danni alle strutture, dovuti alle lacune della manutenzione ordinaria, alle condizioni ambientali, alle disfunzioni nella gestione del sito nonché alla penuria del numero di addetti. Il contesto odierno risente anche negativamente delle cattive condizioni di lavoro subite dai dipendenti, costretti a lavorare in *container* dalle pareti in amianto. Ulteriori problemi sono connessi al difficile rispetto della legalità per le opere correlate al sito e al dilagare del fenomeno della prostituzione. Dall'insieme di queste problematiche è scaturita una seria perdita di immagine internazionale dell'area archeologica, tanto che il numero di visitatori quest'anno è diminuito del 4,5 per cento.

Rammenta poi le misure intraprese dal Governo per porre rimedio a tale situazione con particolare riferimento al Grande progetto Pompei di cui richiama le linee essenziali. Ricorda inoltre che il Senato si è occupato in diverse occasioni della questione tanto in Commissione quanto in Aula; in Assemblea il 27 settembre scorso sono state infatti approvate tre mozioni vertenti su questa materia.

Ritiene tuttavia che persistano alcune criticità, tanto più che il massiccio impegno dell'Esecutivo non ha ancora visto dispiegare i suoi effetti concreti. La scelta del Dicastero di optare per la cosiddetta «procedura aperta con pre qualifica» ha infatti richiesto tempi lunghi, così come la decisione di non accorpate in un unico bando gli appalti per le prime cinque *domus*. Restano ancora da completare i rilievi per gran parte delle *regiones* del sito a dimostrazione, a suo giudizio, dell'assenza di dati attuali sullo stato di conservazione dell'area. Registra peraltro una contraddizione circa le effettive necessità di personale da mettere a disposizione della sovrintendenza, tenuto conto che da più parti si lamenta la carenza di operai specializzati mentre il Ministero reputa più utile puntare su tecnici di alta professionalità. Manifesta infine perplessità per il mancato coinvolgimento in questo contesto dell'Istituto centrale per il restauro.

Sulla base di tali considerazioni, propone che la Commissione rivolga precisi impegni al Governo volti anzitutto ad assicurare una gestione competente del sito e un utilizzo efficace delle risorse, onde non rischiare di perdere i fondi europei. Sollecita altresì il completamento delle analisi preventive e delle procedure di emanazione dei bandi onde velocizzare i lavori e rispettarne la conclusione nei tempi richiesti dall'Unione. In tal

senso, suggerisce di evitare la parcellizzazione degli interventi. Propone poi di utilizzare società *in house* del Ministero per garantire la continuità della manutenzione ordinaria quotidiana, nonché di vigilare sulla realizzazione del piano per la sicurezza. In ultima analisi, raccomanda il trasferimento immediato degli uffici nei locali demaniali già disponibili per far cessare i rischi per la salute dei dipendenti, e invita a valutare l'opportunità di ripensare l'organizzazione delle strutture regionali delle Sovrintendenze campane.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 10.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAI CORRELATORI SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 848

La 7^a Commissione,

consapevole dell’importanza del sito archeologico di Pompei a livello nazionale e internazionale, ha inteso avviare una procedura informativa al fine di conoscere anzitutto le caratteristiche dell’area, per poi mettere a fuoco i problemi e indicare linee di indirizzo al Governo.

1. LA SITUAZIONE ATTUALE DEL SITO

Il tessuto urbano di Pompei, composto da 242.000 mq di superfici murarie, 20.000 mq di intonaci, 17.000 mq di dipinti, 12.000 mq di pavimenti, 20.000 mq di copertura, include anche un’area demaniale di 85 ettari, dei quali 50 costituiti da scavi, 17 rappresentativi di parte dell’antica città non ancora scavata e 18 coperti da strutture recenti, servizi e logistica.

Il territorio è assai soggetto ai danni ambientali, per cui occorre prioritariamente ricostituire l’antico regime delle acque, le canalizzazioni e le fogne, e provvedere alla copertura dei tetti, alle grondaie, nonché alla chiusura delle vedute. Un altro danno ambientale è costituito dai terrapieni non scavati, a cui si appoggiano le *domus*, i quali subiscono l’erosione degli agenti atmosferici.

In questi anni si sono verificate molte lacune nella manutenzione ordinaria, nonostante non siano mancate risorse e vi siano ingenti giacenze di cassa; la Soprintendenza speciale di Pompei, divenuta autonoma dal 1998 e poi dal 2007 unificata a quella di Napoli, può infatti direttamente incassare gli introiti derivanti dai servizi aggiuntivi, dai biglietti di ingresso, dalle *royalties* e dalle concessioni.

I mancati investimenti nella manutenzione ordinaria di Pompei si sono, inevitabilmente, tradotti in crolli. Dopo quello della *Schola Armatarum*, si è purtroppo registrata una incessante e allarmante serie di altri episodi: il crollo del muro presso Porta romana (22 ottobre 2011); il cedimento di un muretto nel giardino della *Domus* del Moralista (30 novembre 2011); una serie di cedimenti di muretti negli scavi (1° dicembre 2011); i distacchi di intonaci presso la *Domus* della Venere in Conchiglia (27 febbraio 2012); la Colonna e il pergolato della *Domus* di Loreio Tiburtino (14 marzo 2012); un cedimento presso il tempio di Giove (22 marzo 2012); il cedimento di un tratto del muro perimetrale (20 aprile 2012); il crollo della trave della *Domus* dei Misteri (8 settembre 2012); il crollo della parete angolare di una *Domus* del vicolo di Modesto (30 novembre 2012).

In aggiunta a ciò si sono verificate gravi disfunzioni nella gestione ordinaria e dunque nella fruizione del sito da parte degli utenti, visitato da 3 milioni di turisti ogni anno, di cui l'80 per cento stranieri, con incassi superiori a 21 milioni di euro. Si segnalano, a titolo di esempio, la riduzione delle giornate di apertura, le file per l'ingresso, il contingentamento dei visitatori, il numero insufficiente di guide, la chiusura di alcune *domus*, le transenne che ostacolano la visita, la nuova e moderna struttura di accesso terminata ma inspiegabilmente non funzionante (su cui è intervenuta anche la magistratura), l'inadeguatezza dei servizi igienici, la creazione di percorsi accidentati che spesso determinano infortuni tra i visitatori, il cattivo funzionamento del pronto soccorso, il diniego al Teatro San Carlo di svolgere rappresentazioni teatrali presso il Teatro Grande (nonostante che i provvedimenti della magistratura abbiano riguardato solo i *container* con gli attrezzi teatrali e quindi beni di volta in volta sostituibili).

Sul piano dell'esercizio dell'attività di guida turistica, molte sono le irregolarità riscontrate, nonostante sia stato emanato un regolamento volto a stroncare ogni forma di abusivismo della professione. Si è protratta anche la penuria del numero di addetti ai beni culturali, diffusa in tutta Italia ma preoccupante soprattutto in Campania, che evidentemente penalizza anche l'area archeologica di Pompei ed Ercolano. Peraltro, gli stessi addetti in servizio risultano, a detta dei sindacati, mal utilizzati.

Quanto ai lavoratori occupati nel sito, vi sono pericoli sul piano della salute in quanto il personale risiede in uffici allocati in *container*, le cui pareti sono di amianto, materiale che nel tempo diventa sempre più volatile e micidiale. Si sono infatti intensificati i casi di dipendenti – di diverse qualifiche, dai custodi, ai restauratori, agli operai, agli amministrativi, agli archeologi, agli architetti – che hanno perso la vita per patologie contratte sul posto di lavoro, dovute alle condizioni insalubri degli uffici (si tratta di 24 vittime su circa 230 dipendenti). Allo stato attuale, risulta che l'autorità giudiziaria sta indagando sui recenti decessi, che incrementano il numero elevato di vittime registrato nell'ultimo triennio.

Si è posto inoltre in diverse vicende il delicato tema della legalità delle opere direttamente o indirettamente correlate al sito. Anzitutto si sono registrati casi, in un recente passato, di infiltrazioni mafiose durante i bandi di gara, i quali hanno peraltro avuto *iter* molto discutibili, sul piano amministrativo e giudiziario (è utile menzionare l'esempio dei servizi di ristorazione). Desta altresì stupore che, con riferimento alla manutenzione, non esista una memoria storica dei ripetuti interventi pregressi di somma urgenza, per i quali sembra che le ditte coinvolte siano sempre le stesse. Bisogna anche affrontare il tema del contrasto all'abusivismo edilizio e commerciale, che interessa drammaticamente il territorio vesuviano di competenza della Sovrintendenza.

Un ultimo problema, non meno grave degli altri, attiene al dilagare del fenomeno della prostituzione, che viene praticata non solo nelle aree limitrofe ma addirittura all'interno dell'area archeologica.

Dall'insieme di queste problematiche è scaturita una seria perdita di immagine internazionale del sito, al punto che quest'anno il numero di visitatori è diminuito del 4,5 per cento, in controtendenza rispetto a quello della provincia di Napoli nella quale si è invece verificato un aumento del 2,5 per cento.

2. LE MISURE INTRAPRESE DAL GOVERNO: IL GRANDE PROGETTO POMPEI

Per porre rimedio a questa situazione, il Governo ha dato vita al Grande progetto Pompei, frutto di una serie di intese a livello nazionale e comunitario. A partire da gennaio 2012 si è così insediato un Gruppo di coordinamento nazionale, d'intesa con il Ministro per i beni culturali, il Ministro per la coesione territoriale e il Ministro dell'interno, con lo scopo di elaborare i progetti necessari, e il 28 marzo 2012 l'investimento, pari a 105 milioni di euro, è stato formalmente approvato dall'Unione europea.

Il Grande progetto Pompei si compone di cinque Piani attuativi, il primo dei quali è intitolato Piano della conoscenza, relativo alla ricognizione dello stato di conservazione del sito, e impiegherà 8.200.000 euro; il coordinamento di detto Piano è stato assunto dalla Direzione generale per le antichità, che rappresenta il livello più alto sul piano tecnico-scientifico all'interno del Ministero. Ad esso fa seguito il Piano delle opere, che rappresenta il cuore del progetto in quanto volto alla messa in sicurezza e al restauro delle aree, per un totale di 85 milioni di euro. È previsto altresì il Piano per la fruizione e della comunicazione, orientato ad adeguare i servizi al pubblico e a promuovere il sito, che ha un costo pari a 7 milioni di euro. Seguono poi il Piano della sicurezza, ammontante a 2 milioni di euro, che riguarda anzitutto la videosorveglianza del sito e la sicurezza attiva e passiva, relativa anche al controllo da parte delle forze armate degli accessi ai cantieri, e il Piano di rafforzamento e di *capacity building*, che ha lo scopo di sostenere le azioni complesse e onerose.

Il 20 gennaio 2012 è stato peraltro siglato un accordo tra i Dicasteri per i Beni culturali, dell'Interno e per la Coesione in vista di una gestione rafforzata della legalità, tale da evitare le infiltrazioni malavitose, sovente attratte dai vantaggi economici connessi ai grandi eventi e purtroppo già presenti sul sito. In quest'ambito si è costituito un Gruppo per la legalità chiamato a valutare tutte le procedure inerenti la gestione dei lavori. In particolare, compete al Gruppo porre in essere tutte le misure idonee a prevenire e contrastare possibili tentativi di ingerenza della criminalità, a garantire la trasparenza, anche attraverso una rete di monitoraggio sugli appalti di lavori, servizi e forniture, nonché ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi alla realizzazione delle opere. Il Gruppo ha puntato molto sull'implementazione di una piattaforma informatica nella quale incrociare tutti i dati utili per conoscere la realtà delle società aggiudicatarie.

In questo processo, le istituzioni italiane si sono costantemente rapportate all'UNESCO, organismo che ha partecipato, in termini di consulenza, alla fase di attuazione, nella prospettiva di aumentare la sicurezza dell'area. È stato altresì stipulato un accordo, oneroso per il Ministero per i beni e le attività culturali, per redigere un nuovo piano di gestione di Pompei nell'ambito del quale l'UNESCO ha rimarcato la necessità di ampliare la *buffer zone*, ossia l'area di rispetto circostante.

Sono peraltro in cantiere procedure finalizzate a coinvolgere *sponsor* privati, sulla base di una puntuale regolamentazione delle relative linee guida, finalizzate a rendere trasparente tale procedura. Al privato non sarà consentito scegliere autonomamente il bene da sponsorizzare ma sarà l'Amministrazione a redigere una lista di opere, valutate in base non solo al costo del restauro ma soprattutto al vantaggio in termini di immagine di cui lo *sponsor* beneficerebbe. Potrebbe dunque verificarsi il caso di un valore superiore al costo del restauro, il cui differenziale potrà essere utilizzato per il finanziamento di beni meno appetibili.

Parallelamente al Grande progetto Pompei dovrebbero anche essere risolti problemi collaterali come quello della sicurezza sul lavoro nel sito, mediante la stipula di un protocollo d'intesa con la Prefettura di Napoli e l'Inail in avanzata fase di elaborazione.

3. L'ATTIVITÀ CONOSCITIVA E DI INDIRIZZO DEL PARLAMENTO

Il Senato si è occupato in diverse occasioni della preoccupante situazione dell'area archeologica di Pompei, mediante procedure sia d'Assemblea che di Commissione. Quando già la Commissione aveva deliberato (5 giugno 2012) di richiedere l'assegnazione di uno specifico affare onde acquisire direttamente informazioni attraverso audizioni mirate e poi esprimere un atto di indirizzo al Governo, l'Assemblea, il 26 settembre 2012, ha discusso le mozioni nn. 511, 689 e 690 sulla valorizzazione delle aree archeologiche e storico-artistiche campane, sottoscritte da pressochè tutte le forze politiche, in cui si lamentavano i problemi descritti con riferimento proprio al sito di Pompei. Il Governo si è espresso in senso favorevole a quelle tre mozioni, approvate dal Senato il 27 settembre scorso.

In concomitanza con la procedura d'Aula, la 7^a Commissione ha svolto importanti audizioni nell'ambito dell'affare assegnato: il 26 settembre e il 9 ottobre sono stati auditi il Segretario generale, dottoressa Recchia, e il Direttore generale per le antichità, dottor Malnati, del Ministero per i beni e le attività culturali, nonché il Sovrintendente speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei, dottoressa Cinquantaquattro; il 14 novembre è stato audito il prefetto Fernando Guida, coordinatore del Gruppo di lavoro per la legalità e la sicurezza del «Progetto Pompei». Si sarebbe dovuto anche svolgere un sopralluogo presso l'area archeologica, ma la rapida evoluzione del quadro politico e le scadenze connesse ai documenti di bilancio non hanno purtroppo consentito tale verifica *in loco*.

La grande attenzione manifestata dal Senato nelle sue diverse articolazioni ha dunque testimoniato, in primo luogo, la piena consapevolezza di tutto il panorama politico della necessità di tutelare il sito quale bene inestimabile, dichiarato patrimonio dell'umanità. In secondo luogo, alla luce delle informazioni ricevute nel corso della procedura informativa in Commissione, si è comunque riscontrata la difficoltà di dare un reale impulso alle iniziative in atto, tanto che permangono tuttora degli elementi critici.

4. LE CRITICITÀ PERSISTENTI

Questo massiccio impegno non ha ancora visto dispiegare i suoi effetti concreti benché, nella fase iniziale, non sia stato neanche pienamente implementato l'aspetto della trasparenza, data l'urgenza di provvedere.

Inoltre, la scelta del Dicastero di optare per la cosiddetta «procedura aperta con prequalifica» ha richiesto tempi lunghi, così come la decisione di non accorpate in un unico bando gli appalti per le prime cinque *domus* interessate ma di emanare cinque diversi bandi per le cinque *domus*, così da evitare di interrompere tutta l'iniziativa nel caso di un eventuale ricorso.

Per gran parte delle *regiones* deve peraltro essere ancora ultimata l'analisi dello stato di degrado, tenuto conto che solo per tre delle nove *regiones* sono stati quasi completati i rilievi e potrà iniziare la messa in sicurezza. Si ritiene perciò che tale ritardo non giovi alla piena ripresa del sito sul piano, principalmente, della manutenzione. Tutto ciò testimonia che la Soprintendenza non aveva disponibili sufficienti progetti cantierabili e appaltabili per il restauro delle *domus* per cui è stato indispensabile procedere ad una puntuale attività di rilievo e verifica dei dati. Emerge dunque l'assenza a Pompei di un sistema informativo georeferenziato e attualizzato dello stato di conservazione del patrimonio archeologico, fondamentale per avere una schedatura compatibile con quella nazionale al fine di valutare ogni singolo elemento strutturale.

Si è altresì riscontrata una contraddizione circa le effettive necessità di personale da mettere a disposizione della Soprintendenza: mentre da più parti viene lamentata la carenza di operai specializzati da destinare alle attività di manutenzione ordinaria quotidiana, il Ministero ha negato l'esigenza di personale di qualifica medio-bassa, puntando invece sui tecnici di alta professionalità, come architetti, archeologi, archivisti, bibliotecari. Inoltre, si giudicano deboli se non addirittura inesistenti le ragioni addotte per la mancata attivazione, già dall'ottobre 2011, della convenzione con la società ALES per la utilizzazione di personale tecnico specializzato, motivate dal fatto che si può ricorrere a tali lavoratori solo utilizzando risorse nazionali e non quelle europee, poichè queste ultime sono soggette a particolari obblighi di rendicontazione. Il decreto-legge n. 34 del 2011 aveva infatti messo a disposizione fondi nazionali, utilizzabili a questo fine.

In ultima analisi, si manifesta perplessità per il mancato coinvolgimento in questo contesto dell'Istituto centrale per il restauro.

Sulla base di queste considerazioni, e tenuto conto degli impegni già assunti dall'Esecutivo dinanzi all'Assemblea con le mozioni nn. 511, 689 e 690 approvate il 27 settembre 2012, la Commissione impegna il Governo:

a) ad assicurare una gestione competente del sito dal punto di vista scientifico, archeologico e delle capacità amministrative, in quanto Pompei e i beni culturali campani rappresentano i maggiori attrattori turistici della regione, il cui implemento in termini di presenze non è da considerarsi unicamente una operazione culturale, ma anche economica;

b) a verificare la capacità di utilizzo efficace delle risorse da parte della Soprintendenza, tenuto conto che il problema fino ad ora ha riguardato più la gestione che l'ammontare dei fondi a disposizione. Ciò, anche in considerazione della necessità di utilizzare tempestivamente, efficacemente e con certezza la somma di 105 milioni di euro derivante dai fondi strutturali europei stanziati per il periodo 2007-2013, ed alla luce della disponibilità della Commissione europea di attivare i futuri fondi strutturali relativi agli anni 2014-2020;

c) a completare celermente le analisi preventive e le procedure di emanazione dei bandi, onde velocizzare l'avvio dei lavori e rispettarne la conclusione nei tempi richiesti dall'Unione europea. Occorre infatti tener conto che Pompei è una risorsa non rinnovabile, stante la sua unicità, e dunque ogni crollo provoca danni irreversibili, considerato che il restauro restituisce solo parzialmente l'aspetto originario;

d) ad evitare la parcellizzazione degli interventi, nell'ottica di una accelerazione dei lavori, accorpando nelle procedure di gara lotti omogenei e più consistenti, tanto più che la normativa del 2011 consente di abbreviare notevolmente i tempi;

e) a garantire le esigenze di rapidità, scientificità e legalità che devono essere parimenti soddisfatte tanto nell'avvio dei lavori quanto nel prosieguo delle attività. Occorre quindi assicurare un monitoraggio costante dei lavori, anche al fine di affrontare in modo organico i problemi di manutenzione, conservazione e valorizzazione del sito che dovessero sorgere in corso d'opera;

f) ad avvalersi di società *in house* del Ministero come ALES, mediante convenzioni con la Soprintendenza, in grado di garantire la continuità della manutenzione ordinaria quotidiana di cui la stessa Soprintendenza lamenta la carenza;

g) a vigilare sulla realizzazione del Piano per la sicurezza, al fine di restituire a Pompei il suo ruolo di luogo della cultura libero dalle opacità del passato;

h) a provvedere al trasferimento immediato degli uffici nei locali demaniali già disponibili, onde far cessare i rischi per la salute dei dipendenti dell'area archeologica, che continuano a lavorare in ambienti inquinanti;

i) a valutare l'opportunità di ripensare l'organizzazione delle strutture regionali delle Soprintendenze campane, provvedendo alla costituzione di una specifica Soprintendenza speciale di Pompei e siti Vesuviani, separata da quella di Napoli e Campi Flegrei.

Plenaria**442^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*

POSSA

Intervengono il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Profumo e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Elena Ugolini.

La seduta inizia alle ore 15.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto ministeriale recante i criteri per l'utilizzo delle risorse destinate al piano straordinario per la chiamata di professori universitari di seconda fascia per gli anni 2012 e 2013 (n. 518)**

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Interviene in sede di replica il ministro PROFUMO, il quale dà atto alla Commissione di aver svolto un esame approfondito ma tempestivo cosicché l'Esecutivo potrà trasferire al più presto le risorse alle università. Chiarisce poi che allo stato attuale, non essendosi concluse le procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale, ci sono solo idonei di seconda fascia e non abilitati. Ricorda altresì che i finanziamenti del piano straordinario per il 2011 sono già stati distribuiti e che le università hanno attivato i concorsi sulla base dell'articolo 18 della legge n. 240 del 2010. In proposito, rammenta che possono partecipare a tali procedure gli abilitati (tuttora non presenti), gli idonei secondo la disciplina previgente, i docenti con almeno tre anni all'estero, nonché i docenti soggetti al trasferimento. In prima applicazione si sono dunque verificate positive esperienze che potranno essere ripetute nel prossimo anno.

Nel concordare pienamente con la necessità di tutelare i docenti in possesso di idoneità, segnala indi che la previsione dei concorsi è strettamente correlata al numero di candidati per ciascun settore scientifico-disciplinare.

Con particolare riferimento alle procedure di abilitazione *in itinere*, il Ministro comunica che ci sono state 70.000 domande corrispondenti a circa 45.000 candidati, tenuto conto che molti hanno presentato domande

per più settori scientifico-disciplinari o per diverse fasce di docenza. Di questi 45.000 candidati, prosegue il Ministro, 25.000 sono già interni agli atenei, mentre 20.000 includono giovani, personale degli enti di ricerca e degli ospedali. Riferisce poi che il 20 per cento dei candidati appartiene a settori scientifico-disciplinari con un *range* di domande tra 500 e 1000 e che l'80 per cento dei candidati rientra in settori scientifico-disciplinari con un numero di domande che si attesta tra 80 e 500. Tenuto conto della mole di lavoro richiesto, fa presente di aver sollecitato l'inserimento, nel disegno di legge di stabilità, di un emendamento di proroga dei lavori delle commissioni di concorso fino al 30 settembre 2013.

Segnala poi che ad ottobre 2013 è prevista la seconda sessione dell'abilitazione e che, sempre mediante un emendamento al disegno di legge di stabilità, si intende anticipare l'apertura dei termini della seconda sessione, al fine di dare un segnale positivo ai candidati in termini di *chance*, consentendo altresì loro di poter trasferire la domanda presentata da una sessione all'altra, apportando eventuali integrazioni.

Gli attuali idonei, prosegue il Ministro, potranno dunque partecipare ai concorsi secondo l'articolo 18 della legge n. 240.

Quanto all'osservazione del relatore circa il vincolo posto alle economie derivanti dalle chiamate di professori di seconda fascia da un altro ateneo, riconosce che ciò potrebbe ledere l'autonomia universitaria. Fa notare tuttavia che l'ateneo cedente rischia di perdere le risorse. Dopo una strenua trattativa con il Ministero dell'economia e delle finanze, il Dicastero ha quindi ottenuto la permanenza delle risorse nell'università di partenza purché esse vengano utilizzate solo per l'assunzione di professori associati, stante il vincolo altrimenti imposto al *turn over*. In ultima analisi pone l'accento sull'esigenza di svuotare il ruolo dei ricercatori verso quello dei professori di seconda fascia.

Ad una richiesta del senatore ASCIUTTI (*PdL*), che lo sollecita ad esprimersi circa le idoneità in scadenza, il ministro PROFUMO risponde che per tali soggetti potrebbe effettivamente essere disposta una proroga – che il Ministero tenterà di supportare –, oppure in seconda battuta essi potrebbero presentare domanda per l'abilitazione scientifica nazionale.

Ringrazia poi la Commissione tutta per le proficue interazioni registrate durante il suo mandato.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*) sollecita il Ministro a disporre quanto prima la proroga di detta idoneità.

Il relatore RUSCONI (*PD*) illustra quindi uno schema di parere favorevole con un'osservazione, pubblicato in allegato al presente resoconto.

Il senatore PROCACCI (*PD*) dissente dalla valutazione positiva, contenuta nello schema di parere, circa l'assenza di ulteriori interventi di perequazione per il 2013, tanto più che il testo del decreto non la menziona

esplicitamente. Ritiene infatti che molti atenei siano stati ingiustamente penalizzati nel riparto del Piano straordinario per lo scorso anno e che sia quindi inopportuno affermare fin d'ora l'impossibilità di una perequazione futura, tanto più in una accezione positiva. Rileva inoltre che il Governo ha erroneamente applicato i criteri della distribuzione del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) per il riparto delle risorse straordinarie del 2011, penalizzando impropriamente molti atenei. Richiamando invece l'articolo 29, comma 9, della legge n. 240 afferma che tutti gli atenei dovevano essere destinatari dei finanziamenti. Preannuncia pertanto l'intenzione di votare in dissenso dal Gruppo laddove detta premessa non venga modificata.

Seguono brevi interventi della senatrice Vittoria FRANCO (PD) e del senatore ASCIUTTI (PdL) i quali propongono una diversa formulazione delle premesse citate.

Il senatore PETERLINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI) domanda se le risorse del Piano straordinario andranno a beneficio degli idonei secondo le vecchie procedure o anche dei nuovi abilitati.

Il PRESIDENTE chiarisce che il Piano straordinario interessa tanto gli idonei quanto i nuovi abilitati, purchè si seguano le procedure della legge n. 240, fermo restando che non si sono ancora concluse le selezioni per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale, come precisato poc'anzi dal ministro Profumo.

Il relatore RUSCONI (PD) fa notare anzitutto che il provvedimento è riferito alle risorse per il 2012 e il 2013. Precisa altresì che non solo nella relazione illustrativa allo schema di decreto è espressamente indicata l'assenza di interventi perequativi per il 2013, motivata dal fatto che nel 2012 tutte le università avranno usufruito delle relative risorse, ma che essa è facilmente desumibile dal confronto degli articoli 1 e 2, relativi rispettivamente al 2012 e al 2013. Tenuto conto dell'esigenza avanzata dal senatore Procacci, riformula comunque le premesse eliminando la valutazione positiva circa la mancanza di perequazione per il 2013. Conferma inoltre al senatore Peterlini la ricostruzione fornita dal Presidente.

Seguono dichiarazioni di voto favorevole, a nome dei rispettivi Gruppi, dei senatori ASCIUTTI (PdL) e PITTONI (LNP).

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (PD), preso atto delle dichiarazioni del Ministro e delle precisazioni del relatore, tenuto conto dell'urgenza di esprimere il parere, dichiara il voto favorevole del suo schieramento nonostante le perplessità circa la paventata lesione dell'autonomia universitaria.

Il senatore PROCACCI (*PD*) interviene in dissenso dal Gruppo, giudicando errato che la perequazione sia limitata solo al 2012 e reputando al contrario necessario estenderla anche al 2013, tenuto conto delle drammatiche condizioni in cui versano alcuni atenei. Prende tuttavia atto delle modifiche apportate dal relatore, anche se avrebbe preferito una chiara valutazione negativa sull'assenza di interventi perequativi, e dichiara conseguentemente il suo voto di astensione.

Coglie poi l'occasione per stigmatizzare la pericolosa deriva verso la quale la politica sta conducendo il mondo universitario, fatta di università di qualità ed atenei senza valore, sul modello americano. Nonostante i numerosi sacrifici e i tagli imposti al settore, i ricercatori e i docenti migliori potranno dunque confluire solo ed esclusivamente negli atenei del Nord in grado di assumere, acuendo perciò il divario tra università sul territorio. Dissente pertanto con forza da scelte che giudica vergognosamente contrarie ai principi costituzionali.

Il senatore PETERLINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) esprime un voto favorevole nel presupposto le chiamate saranno aperte a tutti.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva a maggioranza lo schema di parere favorevole con osservazione del relatore, come riformulato, pubblicato in allegato al presente resoconto.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione del segnale audio e dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento della procedura informativa all'ordine del giorno della seduta di oggi; il Presidente del Senato, previamente interpellato, ha fatto conoscere il proprio assenso e pertanto, ove la Commissione convenga, tale forma di pubblicità sarà adottata per la sede informativa all'ordine del giorno.

Conviene la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'impiego dei fondi strutturali e di coesione dell'Unione europea e dei fondi nazionali di cofinanziamento della politica regionale di sviluppo nelle Regioni di convergenza: seguito dell'esame del documento conclusivo e rinvio

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente relatore POSSA (*PdL*) dà conto delle modifiche apportate al capitolo 5 dello schema di documento conclusivo, al fine di recepire le considerazioni emerse nel dibattito di questa mattina.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) registra con soddisfazione l'enfasi attribuita alla valutazione dell'efficacia della spesa. Chiede tuttavia di precisare in seguito a quali rilevazioni recenti si registri una riduzione della dispersione scolastica, soprattutto in Puglia.

Il sottosegretario Elena UGOLINI conferma tale ultimo dato, già riferito nella seduta antimeridiana, e specifica che esso è attestato dal rapporto OCSE Pisa 2009 e dalle ultime rilevazioni dell'INVALSI relative al I e al II ciclo di istruzione.

Il presidente relatore POSSA (*PdL*) prende atto di tali precisazioni e integra conseguentemente il nuovo capitolo 5 dello schema di documento conclusivo, allegato al presente resoconto.

Il senatore RUSCONI (*PD*) chiede una breve sospensione della seduta per valutare con il suo Gruppo l'orientamento di voto da manifestare.

La seduta, sospesa alle ore 15,50, è ripresa alle ore 16.

Il senatore PROCACCI (*PD*) annuncia che il suo Gruppo non parteciperà al voto. Pur apprezzando infatti le integrazioni al capitolo 5, conseguenti al dibattito di questa mattina, non ritiene che esse siano sufficienti ad orientare positivamente il voto. Del resto, ricorda, il Gruppo già contestò a suo tempo l'avvio di una siffatta indagine conoscitiva, lamentandone le finalità poco chiare. A conclusione della procedura, disente poi dalle considerazioni finali che se ne vorrebbero trarre, che contengono a suo avviso affermazioni assai discutibili. Fra queste, cita le pressioni che graverebbero sulle Autorità di gestione in relazione all'affidamento dei bandi, di cui non rammenta menzione nelle audizioni svolte.

Censura quindi che lo scopo ultimo sia quello di dimostrare uno sperpero dei fondi, tale da indurre l'Unione a definanziare il nostro Paese. Al contrario, ribadisce che le istituzioni europee già svolgono rigorosi controlli sulle procedure di spesa e non esitano a sospendere i finanziamenti in caso di manifeste irregolarità.

Egli dissente altresì dall'affermazione, anch'essa contenuta nel capitolo 5, secondo cui non sempre i fondi europei si traducono in occasioni di sviluppo per le Regioni dell'Obiettivo convergenza, anche qualora siano spesi correttamente. Si tratta, a suo avviso, di un giudizio politico pesante, dal quale prende nettamente le distanze.

Né va dimenticato, prosegue, che il FESR ha un campo d'azione assai più ampio rispetto alle competenze della Commissione sicché un'indagine sul suo utilizzo avrebbe dovuto coinvolgere piuttosto la 14^a Commissione. La Commissione istruzione si sarebbe invece dovuta limitare ad

esaminare le materie di sua competenza, svolgendo approfondimenti più puntuali, peraltro impediti dal poco tempo a disposizione, per verificare in concreto l'incidenza delle risorse europee e, a fronte dell'impossibilità di una siffatta analisi, avrebbe dovuto rinunciare a tirare le somme di un'indagine di fatto non conclusa. L'obiettivo della procedura – prosegue il relatore – doveva infatti consistere nel dare alle Regioni indicazioni operative per una migliore efficacia ed efficienza. Nello schema di documento conclusivo compaiono invece solo giudizi di merito, che potevano scaturire esclusivamente da un esame assai più analitico dell'operato svolto nelle singole Regioni.

Egli rifiuta perciò alla radice l'impostazione dello schema di documento, da cui si potrebbe trarre l'erronea conclusione che la 7^a Commissione del Senato intenda bocciare le modalità con cui sono spesi i fondi europei al Sud. Nel corso delle audizioni, rammenta, sono invece emersi dati assai incoraggianti sull'impegno dei responsabili delle Autorità di gestione a favore della crescita nelle Regioni meridionali.

Né vanno trascurati, prosegue ancora, i problemi strutturali di quelle Regioni, rispetto ai quali solo la Basilicata ha saputo offrire valide risposte anche grazie ad un territorio assai più ristretto. Si tratta, in quel caso, di un esempio virtuoso, le cui buone pratiche potevano essere offerte come esempio anche ad altre Regioni.

In sostanza, egli ribadisce che giudizi così rilevanti come quelli contenuti nel capitolo 5 avrebbero potuto essere espressi solo a seguito di un'analisi estremamente più approfondita rispetto a quella che il poco tempo a disposizione ha consentito.

Il presidente relatore POSSA (*PdL*) si stupisce per le critiche espresse, osservando che l'unica considerazione su cui ruota l'intero capitolo 5 è rappresentata dall'esigenza di una migliore valutazione dell'efficacia della spesa, di cui rivendica peraltro l'assoluta correttezza. La stessa Commissione europea, del resto, nel V Rapporto sulla coesione economica, sociale e territoriale evidenzia la medesima necessità. In nessun passaggio dello schema di documento conclusivo è invece contenuto un giudizio negativo sull'operato delle Regioni.

Egli ritiene poi che faccia onore alla Commissione aver assunto questa iniziativa, stante l'entità delle risorse in campo, di cui difficilmente si potrà continuare a godere a lungo.

Nel riconoscere che i tempi a disposizione sono stati certamente insufficienti, dichiara peraltro di aver apprezzato l'intervento della senatrice Garavaglia nella seduta di ieri, di cui non a caso ha recepito i contenuti, con il quale si esprimevano raccomandazioni alla 7^a Commissione della prossima legislatura.

Pone altresì in luce come il documento conclusivo non manchi di riconoscere la bontà del lavoro svolto dalle Autorità di gestione, ma ribadisce che questo canale di spesa crea una forte dipendenza.

Lamenta infine che valutazioni così critiche sullo schema di documento conclusivo non siano emerse in discussione generale, ma solo in fase di votazione.

Il senatore RUSCONI (*PD*) assicura che il Gruppo non intende adottare alcun atteggiamento ostruzionistico. Nonostante le integrazioni apportate, il capitolo 5 contiene tuttavia giudizi ancora troppo negativi, che il Gruppo non può condividere. Esso si era del resto già espresso in senso contrario all'avvio della procedura informativa. Suggerisce perciò di costituire un piccolo gruppo di lavoro informale, per cercare una sintesi delle diverse opinioni emerse. Occorre infatti a suo avviso scongiurare il rischio di un definanziamento europeo, atteso che quelle risorse sono sempre più necessarie alle Regioni dell'Obiettivo convergenza in un'ottica nazionale.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva.

AFFARE ASSEGNATO

Le problematiche del sito archeologico di Pompei (n. 848)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Sulla bozza di risoluzione illustrata questa mattina dalla correlatrice De Feo, pubblicata in allegato al relativo resoconto, prende la parola il senatore RUSCONI (*PD*) il quale, riservandosi di intervenire più compiutamente in discussione generale, lamenta fin d'ora che nel documento non sia fatto espresso riferimento agli impegni contenuti nelle mozioni approvate in Aula lo scorso settembre e che i nuovi impegni vadano in direzione opposta.

La correlatrice DE FEO (*PdL*) precisa di aver già inserito nella bozza di risoluzione il riferimento alle mozioni nn. 511, 689 e 690 approvate dall'Aula lo scorso 27 settembre.

Nel dibattito interviene indi il senatore ANDRIA (*PD*), il quale richiama in premessa alcune questioni affrontate durante le audizioni. Con particolare riferimento al dissesto idro-geologico del sito e all'esigenza di definire il regime delle acque, ricorda di aver sollevato il tema in occasione delle audizioni. Dopo aver manifestato dubbi sulla possibilità di ricostituire le fogne, tenuto conto che Pompei ne era sprovvista, precisa che occorre mettere in relazione il problema con la cosiddetta «direttiva inondazioni» dell'Unione europea rispetto alla quale l'Italia dovrà elaborare un proprio programma entro il 2015. Invita peraltro a tener positivamente conto degli impegni assunti dal Governo in tal senso nel Grande progetto Pompei, che presta la dovuta attenzione al tema del dissesto idro-geologico. Ritiene pertanto che tutti gli episodi richiamati nello

schema di risoluzione debbano essere anzitutto riferiti agli effetti di tali fenomeni atmosferici. Segnala poi che la Sovrintendenza ha emanato un bando per i lavori di messa in sicurezza per un importo di circa 2.300.000 euro e che verrà utilizzato il canale «Conte di Sarno» per lo scarico delle acque. Tranquillizza perciò la Commissione circa le misure già intraprese per fronteggiare detto problema.

In ordine alla lacune nella manutenzione ordinaria e alle presunte giacenze di cassa, reputa opportuna una maggiore chiarezza sulla distinzione tra gli aspetti di tesoreria e gli impegni giuridici precedenti. Rileva infatti che vi è una tempistica ben precisa tra la fase di stanziamento delle risorse e la fase di liquidazione, dovuta alle procedure complesse ma obbligatorie previste dal codice degli appalti. Ciò allunga inevitabilmente i tempi e crea disponibilità di cassa solo illusorie. Cita peraltro dei dati sulle risorse stanziata dalla Sovrintendenza nel triennio 2010-2012 proprio ai fini di manutenzione ordinaria e restauro conservativo, a dimostrazione dell'attenzione costante dei soggetti preposti alla tutela.

Quanto al numero dei visitatori invita a verificare il dato, citato nello schema di risoluzione, di 3 milioni di turisti, tenuto conto che, per il 2011, risulta un contingente di circa 2.300.000 visitatori. Richiamando poi la propria esperienza in campo turistico, nega una riduzione delle giornate di apertura e afferma che il sito è risultato aperto tutto l'anno, compresa la domenica, ad eccezione degli spazi impiegati per legittime assemblee sindacali.

Ritiene pertanto che nella bozza di risoluzione si diano per certi taluni dati su cui giudica opportuna una ulteriore verifica, tanto più che ad esempio non sembra essere stato imposto alcun contingentamento dei visitatori. Circa il numero insufficiente di guide, invita a tener conto che il settore è di competenza della regione Campania. Rileva pertanto un'imputazione di responsabilità alla Sovrintendenza per fatti che occorre riscontrare da un lato e riferire più propriamente ad altri livelli istituzionali dall'altro.

Relativamente alle transenne che ostacolano la visita, precisa che esse sono legate alla perimetrazione di aree oggetto di manutenzione o inibite al pubblico per ragioni di sicurezza. Sulla questione fa notare peraltro che la Sovrintendenza offre ai turisti informazioni adeguate per quanto attiene alle parti visitabili.

Riservandosi di approfondire il presunto diniego al teatro San Carlo di svolgere rappresentazioni teatrali nel sito, afferma di non aver riscontrato alcuna richiesta formale in tal senso. Rileva inoltre criticamente che, per l'organizzazione della stagione teatrale nel 2010, la gestione commissariale stanziò 7.500.000 euro aggiuntivi senza un rientro reale per la Sovrintendenza. Dopo aver altresì puntualizzato che le attrezzature teatrali sequestrate includono il palcoscenico e gli impianti reputa indispensabile acclarare meglio gli episodi citati nello schema di risoluzione.

Pone poi in luce le misure attuate dalla Sovrintendenza per disciplinare il servizio di guida turistica, tenuto conto dell'impatto sull'utenza e sull'immagine del sito; ricorda peraltro che detto personale è reclutato se-

condo norme regionali sulla base di concorsi locali. La Sovrintendenza è comunque intervenuta per evitare l'esercizio abusivo dell'attività.

Nel riconoscere l'insufficienza del personale di custodia, fa presente che da anni la Sovrintendenza ha provveduto a bonificare il sito per eliminare i rischi connessi alle strutture in *eternit*.

Quanto alle infiltrazioni mafiose durante i bandi di gara ed in particolare alla gestione del servizio di ristorazione, citato nella risoluzione, invita a circoscrivere l'episodio evitando pericolose generalizzazioni. Precisa infatti che nell'unico caso di segnalazione atipica sulla certificazione antimafia è stata subito disposta la revoca dell'affidamento, nel rispetto delle norme vigenti. È bene dunque a suo giudizio non appesantire il clima, diffondendo un'idea di Pompei troppo prossima al malaffare e all'abusivismo, che contrasta oltretutto con lo strenuo sforzo dell'Esecutivo nel Grande progetto Pompei. Occorre invece focalizzare il giudizio negativo sul solo caso specifico finora verificatosi.

Con riguardo al contrasto all'abusivismo edilizio e commerciale, ritiene che la competenza sia anzitutto degli enti locali e del comune di Pompei in primo luogo, in quanto principale interlocutore istituzionale. La Sovrintendenza ha peraltro provveduto a segnalare le irregolarità agli organismi competenti.

Si riserva altresì di accertare l'entità del fenomeno della prostituzione, il cui esercizio nell'area archeologica è a suo avviso inedito. In ultima analisi ribadisce l'opportunità di alleggerire il clima attorno alle problematiche che pure interessano il sito, in un'ottica di maggiore rispondenza dei giudizi rispetto ai fatti accaduti.

Rileva infine che l'Istituto centrale per il restauro, ora denominato Istituto superiore, è regolarmente coinvolto nelle questioni in esame e che occorre fare maggiore chiarezza sull'entità dei fondi nazionali.

Il senatore MARCUCCI (*PD*) rivendica di aver egli stesso sollecitato la procedura in titolo, avendo particolarmente a cuore la questione di Pompei.

Nel concordare col senatore Andria sulle varie precisazioni svolte, tiene tuttavia a compiere una valutazione più generale, osservando come l'atto di indirizzo al Governo avrebbe dovuto rappresentare, a suo avviso, l'occasione per inquadrare il Grande progetto Pompei quale innovativa possibilità di rilancio, atta a cambiare la percezione dei beni culturali non solo in Campania ma in tutto il Paese.

Lo schema predisposto dai correlatori non va invece, a suo giudizio, in quella direzione, limitandosi a puntuali considerazioni di merito, senza cogliere la più ampia opportunità di ordine politico.

Entrando nel merito dello schema di documento, rileva anzitutto come la questione della società Ales sia in realtà assai complessa, avendo radici piuttosto antiche e contestualizzate. Inoltre, giudica fuori posto il riferimento all'Istituto centrale per il restauro che rappresenta un istituto del Ministero.

Passando agli impegni al Governo, dissente anzitutto dalla lettera *a*), che sottintende un giudizio negativo non condivisibile sull'attuale sovrintendenza.

Quanto alla lettera *b*), invita a chiarire se si riferisce solo ai lavori del Grande progetto Pompei ovvero anche all'ordinaria manutenzione. Nel primo caso, infatti, la responsabilità non compete alla sola sovrintendenza ma all'intera squadra, che occorrerebbe dunque valutare nel suo complesso.

Condivide invece, in linea di massima, le considerazioni della lettera *c*), anche se ritiene che andrebbero poste in un'ottica costruttiva e non necessariamente critica. La velocizzazione dei lavori non può infatti prescindere dalla compatibilità con le regole.

Dissente poi nettamente dalla lettera *d*), osservando che la Commissione non ha la competenza specifica per esprimersi sulle modalità di gara, in quanto si tratta di una valutazione di merito che va ben oltre l'ottica di indirizzo strategico e politico che spetta all'organismo parlamentare.

Dopo aver condiviso la lettera *e*), egli si sofferma indi sulla lettera *f*), ribadendo la complessità della società Ales, sull'utilizzo dei cui lavoratori i rappresentanti del Ministero in audizione hanno peraltro posto un delicato problema di compatibilità giuridica. Invita pertanto a risolvere le difficoltà esposte in quella sede con un adeguato approfondimento normativo prima di impegnare *tout court* il Governo ad utilizzare la suddetta società.

Nel concordare indi sulla lettera *g*), osserva – quanto alla lettera *h*) – che il trasferimento del personale dai *container* è certamente urgente ma deve essere effettuato in tempi compatibili.

Dissente infine dalla lettera *i*), ricordando che il Paese è stato recentemente costretto ad adottare un vasto piano di contenimento della spesa pubblica che ha fra l'altro comportato la riduzione delle fasce dirigenziali di tutti i Ministeri, ivi compreso il Ministero per i beni e le attività culturali che pure aveva chiesto una deroga. Esso sarà perciò a breve impegnato in una nuova riorganizzazione, purtroppo inevitabilmente affidata alla prossima legislatura, a fronte della quale non può certamente essere impegnato a sdoppiare una sovrintendenza per crearne di fatto una nuova. Né egli condivide il merito della proposta, rimarcando che quando la sovrintendenza di Pompei era effettivamente autonoma la gestione del sito non era certamente migliore.

Il seguito dell'esame è rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che, stante il rinvio della seduta dell'Assemblea di domani, la seduta della 7^a Commissione già convocata per le ore 8,30, è posticipata alle ore 9.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 17,15.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 518

La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, lo schema di decreto ministeriale in titolo,

valutato positivamente che:

- a differenza del 2011, per il 2012 sono ammesse al beneficio tutte le istituzioni universitarie, assicurando a ciascuna una quota fissa corrispondente al costo medio di 1 posto di professore di seconda fascia;
- per il 2012 sono previsti criteri per perequare le esclusioni disposte in occasione del riparto 2011;
- per il 2013, non sono previsti ulteriori interventi di perequazione, in quanto nel 2012 tutte le università avranno usufruito delle relative risorse;

rilevato altresì che le istituzioni universitarie:

– potranno procedere alla chiamata di studiosi in possesso dell'abilitazione secondo il procedimento di cui all'articolo 18 della legge n. 240, al quale possono partecipare anche i professori di seconda fascia già in servizio e gli studiosi stabilmente impegnati all'estero,

– potranno utilizzare la procedura di cui all'articolo 24, comma 6, che, nelle more dell'entrata a regime del secondo canale di reclutamento (inquadramento dei ricercatori a tempo determinato, titolari del secondo contratto e in possesso dell'abilitazione, nel ruolo degli associati), consente la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia di ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'università medesima, sempre che abbiano conseguito la prevista abilitazione nazionale e abbiano superato positivamente la prevista procedura di valutazione;

– equiparano, ai fini della chiamata, l'idoneità conseguita all'esito di procedure di valutazione comparativa bandite secondo l'ordinamento previgente con l'abilitazione scientifica nazionale;

considerato che il piano straordinario in esame, ai sensi dell'articolo 29, comma 9, della legge n. 240, è rivolto solo alla chiamata di professori di seconda fascia secondo le nuove procedure, di cui agli articoli 18 e 24, comma 6, della medesima legge n. 240, e pertanto non riguarda le chiamate secondo le vecchie procedure, di cui all'articolo 29, comma 4, per le quali rimane evidentemente in vigore la disciplina ivi contenuta, sia pure con fondi a carico degli atenei e non con le risorse qui stanziato,

preso atto che il Governo stima complessivamente a regime un reclutamento di circa 3.100 professori di II fascia;

esprime un parere favorevole con la seguente osservazione:

1) circa il comma 4 dell'articolo 3, si manifesta rammarico per la richiesta del Ministero dell'economia di vincolare all'assunzione di professori di II fascia le economie conseguite da un ateneo a seguito dell'uscita di un docente chiamato a ricoprire il ruolo di professore di II fascia presso un altro ateneo, atteso che ciò potrebbe configurare una lesione dell'autonomia universitaria. Si prende tuttavia atto delle dichiarazioni del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo cui tale vincolo è stato imposto in virtù del fatto che alle risorse del piano straordinario non si applicano i limiti di spesa per il *turn over*.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 518**

La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, lo schema di decreto ministeriale in titolo,

valutato positivamente che:

- a differenza del 2011, per il 2012 sono ammesse al beneficio tutte le istituzioni universitarie, assicurando a ciascuna una quota fissa corrispondente al costo medio di 1 posto di professore di seconda fascia;
- per il 2012 sono previsti criteri per perequare le esclusioni disposte in occasione del riparto 2011;

considerato altresì che, per il 2013, non sono previsti ulteriori interventi di perequazione, in quanto nel 2012 tutte le università avranno usufruito delle relative risorse;

rilevato altresì che le istituzioni universitarie:

- potranno procedere alla chiamata di studiosi in possesso dell'abilitazione secondo il procedimento di cui all'articolo 18 della legge n. 240, al quale possono partecipare anche i professori di seconda fascia già in servizio e gli studiosi stabilmente impegnati all'estero,
- potranno utilizzare la procedura di cui all'articolo 24, comma 6, che, nelle more dell'entrata a regime del secondo canale di reclutamento (inquadramento dei ricercatori a tempo determinato, titolari del secondo contratto e in possesso dell'abilitazione, nel ruolo degli associati), consente la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia di ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'università medesima, sempre che abbiano conseguito la prevista abilitazione nazionale e abbiano superato positivamente la prevista procedura di valutazione;
- equiparano, ai fini della chiamata, l'idoneità conseguita all'esito di procedure di valutazione comparativa bandite secondo l'ordinamento previgente con l'abilitazione scientifica nazionale;

considerato che il piano straordinario in esame, ai sensi dell'articolo 29, comma 9, della legge n. 240, è rivolto solo alla chiamata di professori di seconda fascia secondo le nuove procedure, di cui agli articoli 18 e 24, comma 6, della medesima legge n. 240, e pertanto non riguarda le chiamate secondo le vecchie procedure, di cui all'articolo 29, comma 4, per le quali rimane evidentemente in vigore la disciplina ivi contenuta, sia pure con fondi a carico degli atenei e non con le risorse qui stanziato,

preso atto che il Governo stima complessivamente a regime un reclutamento di circa 3.100 professori di II fascia;

esprime un parere favorevole con la seguente osservazione:

2) circa il comma 4 dell'articolo 3, si manifesta rammarico per la richiesta del Ministero dell'economia di vincolare all'assunzione di professori di II fascia le economie conseguite da un ateneo a seguito dell'uscita di un docente chiamato a ricoprire il ruolo di professore di II fascia presso un altro ateneo, atteso che ciò potrebbe configurare una lesione dell'autonomia universitaria. Si prende tuttavia atto delle dichiarazioni del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo cui tale vincolo è stato imposto in virtù del fatto che alle risorse del piano straordinario non si applicano i limiti di spesa per il *turn over*.

MODIFICHE PROPOSTE DAL RELATORE ALLO SCHEMA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SULL'IMPIEGO DEI FONDI STRUTTURALI E DI COESIONE DELL'UNIONE EUROPEA E DEI FONDI NAZIONALI DI COFINANZIAMENTO DELLA POLITICA REGIONALE DI SVILUPPO NELLE REGIONI DI CONVERGENZA

CAPITOLO 5

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

L'analisi critica di una spesa così imponente come quella considerata in questa indagine, dell'ordine dei miliardi di euro, è evidentemente un compito di grande complessità.

Gli attori che rivestono un ruolo in questo processo sono molti: la Commissione Europea, il Governo Italiano (nell'indagine qui considerata i Ministeri principalmente coinvolti sono il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero della Coesione Territoriale, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministero dello Sviluppo Economico), i Governi delle quattro Regioni dell'Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia), le varie Autorità di gestione, Autorità di Rendicontazione e Autorità di *Audit* istituite nelle quattro Regioni per sovrintendere secondo le proprie competenze ai vari Programmi Operativi POR, PON, POIN dei Fondi FSE e FESR.

Non è evidentemente possibile in questa sede sviluppare un'analisi critica sul ruolo svolto da ciascuno di questi attori. Ci limiteremo nel seguito ad un breve esame dei seguenti principali profili:

- Le specifiche filosofie di sviluppo economico adottate per promuovere occupazione e crescita nelle Regioni italiane dell'obiettivo Convergenza
- L'effettiva capacità di spesa delle varie Autorità di gestione dei POR, PON e POIN FSE e FESR e i problemi riscontrati in questa azione
- Le difficoltà verificatesi nel finanziamento della spesa
- L'efficacia della spesa in ordine agli obiettivi della politica di coesione economica, sociale e territoriale dell'UE.

Come sappiamo, la crescita del PIL *pro capite* in una Regione è dovuta a tre fattori: 1) aumento della produttività, 2) aumento dell'occupazione, 3) variazioni della percentuale della popolazione fuori dall'età di

lavoro (bambini/e, ragazzi/e e anziani). L'invecchiamento della popolazione tende a far diventare negativo il fattore 3).

Circa l'aumento della produttività sono interessanti le considerazioni fatte nel quinto «Rapporto sulla coesione economica, sociale e territoriale», citato nel paragrafo 2.1, elaborato dalla Commissione UE. Nelle Regioni UE facenti parte dell'obiettivo Convergenza per il periodo di programmazione 2000-2006 la crescita della produttività è stata dovuta in circa ugual misura a crescita di produttività all'interno dei settori e crescita di produttività da *shift* da un settore a bassa produttività (come l'agricoltura) ad un settore a più alta produttività. In particolare il settore a più rapido sviluppo è stato in questo periodo il settore dei servizi finanziari e di *business*. Quanto all'occupazione, nella strategia Europa 2020 l'obiettivo per l'impiego della popolazione nella fascia di età 20-64 anni è 75%. Nelle Regioni dell'obiettivo Convergenza tale indice è stato, nella rilevazione 2008, inferiore al 60%; particolarmente carente è risultata l'occupazione femminile, non facilitata anche per la carenza di importanti infrastrutture (asili nido, scuole materne, eccetera).

Più in generale il suddetto Rapporto sottolinea che la produttività del lavoro è tanto maggiore quanto più è alto il livello di istruzione e di *training*. L'Italia non è ben messa da questo punto di vista, perché in tutte le Regioni italiane, salvo il Lazio, la percentuale della popolazione tra 25 e 64 anni con laurea universitaria è stata nel 2008 inferiore al 15,9%, contro una media UE del 24,3%. In Italia è anche elevata la percentuale dei cittadini con basso livello di educazione (*low education*). Infine, sempre nel 2008, la percentuale di laureati nella popolazione tra 30 e 34 anni in Campania, Puglia e Sicilia è inferiore al 17,5% (in Calabria è leggermente superiore), mentre l'obiettivo UE al 2020 è 40%.

Quanto alla scuola, il Rapporto segnala che nelle quattro Regioni dell'obiettivo Convergenza è purtroppo alta (maggiore del 16%!) la percentuale dei cosiddetti «*early school leavers aged 18-24*», come viene definita la dispersione scolastica dalla UE. L'obiettivo UE al 2020 è il 10%. Al riguardo, si sottolinea l'importanza di questo obiettivo, anche al fine di una maggiore coesione sociale, e si rimarca la necessità di una adeguata formazione dei formatori in chiave anti-dispersione.

Il Rapporto presenta poi anche i grafici degli studenti di 15 anni risultati scadenti («*low achievers*») nei test PISA OCSE del 2006: in Italia gli studenti «*low achievers*» sono oltre il 30% in matematica e tra il 25 e il 30% in lettura («*reading*») e scienza («*science*»). È tuttavia da rilevare positivamente che nei successivi test OCSE PISA del 2009 i risultati mostrano un deciso recupero, dovuto soprattutto al miglioramento delle *performance* degli studenti meridionali. Analogo miglioramento si registra del resto, nelle ultime rilevazioni OCSE PISA 2009 e INVALSI, anche circa le percentuali di dispersione scolastica, soprattutto in Puglia.

Questi sintetici dati confortano certamente nella convinzione che sia indispensabile nelle quattro Regioni dell'obiettivo Convergenza investire nella Scuola, nell'Università e nella formazione degli adulti. Tuttavia tale sforzo non può essere da solo sufficiente a sviluppare crescita e occu-

pazione . Viene da chiedersi se nel QSN le filosofie alla base delle politiche di investimento per la promozione della coesione sociale nelle Regioni dell'obiettivo Convergenza siano state sufficientemente sviluppate. Sarebbe inoltre assai opportuno che queste filosofie venissero più esplicitamente declinate in modo distinto per ciascuna del quattro Regioni dell'obiettivo Convergenza, che sono tra loro cospicuamente differenti in termini di struttura economica e sociale, di potenzialità di sviluppo, nonché in termini di conformazione del territorio e delle sue infrastrutture. Tali diversità, pur presenti nell'articolazione delle attività indicata nel capitolo 4, non vi risultano espresse con tutta la loro forza.

L'elemento centrale nel complesso processo di spesa qui all'esame è certamente costituito dalle Autorità di gestione dei vari Programmi Operativi. A queste Autorità è affidato un compito molto rilevante per l'entità dello sforzo organizzativo connesso alla stipula di migliaia e migliaia di contratti in base a delicate procedure ad evidenza pubblica in tempi ben delimitati, in presenza di inevitabili pressioni da parte di possibili assegnatari di tali procedure, con il rischio di incorrere nel caso di ritardi in sanzioni o in perdita delle premialità da parte della Commissione Europea, con il rischio di ricorsi al TAR, con il rischio di mancato pieno rispetto delle severe regole di rendicontazione delle spese stabilite dall'UE con la conseguenza di sospensione dei pagamenti. Il contenzioso al TAR penalizza non solo per i conseguenti ritardi, non solo per i costi legali associati, ma anche per i necessari accantonamenti di risorse finanziarie per far fronte all'eventuale esito negativo dei giudizi.

Al riguardo, nel corso dell'indagine, al di là del pieno impegno sempre riscontrato in tutte le Autorità di gestione contattate, sono emersi tuttavia alcuni malfunzionamenti. All'inizio del periodo di programmazione si è riscontrata spesso la tendenza da parte dei responsabili del governo delle Regioni a sottovalutare il gravoso impegno di queste Autorità e a sottostaffare quindi, almeno in un primo tempo, i loro uffici, con conseguenti ovvii ritardi nell'avvio dell'attività. Inoltre, quando si è verificata nel governo di una Regione una discontinuità politica a seguito dell'esito delle elezioni, il funzionamento dell'Autorità di gestione ha subito una grave pausa, praticamente un arresto, spesso per mesi e mesi, in attesa che venisse rinominato il personale di *governance* dell'Autorità. Nel periodo di programmazione qui considerato tale evenienza si è verificata per le Regioni Calabria, Campania e Sicilia. Tale mancanza di continuità nel Governo regionale ha avuto un impatto particolarmente negativo in Campania. La Commissione Europea in un *audit* tenutosi nell'ottobre 2010 ha riscontrato carenze di legittimità in alcune assegnazioni di danaro dei Fondi FESR risalenti al 2008/2009 e ha interrotto i pagamenti fino allo sblocco dell'ottobre 2011 (ma i pagamenti sono ripresi solo nell'estate 2012).

L'effettuazione di spese così rilevanti in tempi ristretti non pone solo cospicui problemi alle Autorità di gestione della spesa, ma impatta con peso rilevante anche sulle strutture a cui per il tramite di procedure ad evidenza pubblica tale spesa viene affidata. Queste strutture sono in parte

strutture pubbliche (Uffici delle Regioni, Istituti scolastici, Università) che hanno per la loro robustezza la capacità di sostenere l'onere di tale maggior lavoro; per il resto si tratta di strutture private che solo in modesta percentuale sono già attive e vitali sul mercato, mentre in buona parte si creano *ad hoc*, in particolare per l'attività di formazione (nella forma di Cooperative o Associazioni). In quest'ultimo caso si forma inevitabilmente una dipendenza *quoniam ad vitam* di tali strutture sorte a fungo dalla spesa delle Autorità di gestione, con tutti i ben noti conseguenti problemi.

La combinazione di tutti questi elementi: il grave carico di lavoro, la serrata tempistica da rispettare, le forti pressioni per il concreto avviamento delle attività, il rigido sistema dei controlli istituito dagli ultimi regolamenti UE, il dettaglio della fase di programmazione, dove obiettivi specifici e operativi hanno individuato, in maniera spesso capillare, le azioni da compiere nei vari settori, tutto ciò ha fatto sì che la preoccupazione di gran lunga principale delle Autorità di gestione è stata quella dell'effettuazione formalmente corretta e tempestiva della spesa in pieno accordo con la programmazione. In effetti, nel corso delle stesse audizioni i responsabili delle Autorità di gestione hanno prima di tutto tenuto ad escludere che vi fossero ritardi nella spesa, a garantire che la spesa era stata fatta secondo le regole UE e che perciò tutto era OK per l'ottenimento dei finanziamenti UE (o a chiarire che le conseguenze negative dei ritardi che in un paio di casi c'erano stati, erano in via di superamento). Tale preoccupazione prioritaria è inevitabilmente andata a scapito di un'altra importantissima esigenza, quella della scelta delle opzioni di spesa in modo da garantire la massima efficacia in ordine ai suoi obiettivi generali.

È interessante osservare che questa osservazione sulla politica di coesione è fatta in termini molto generali anche nel citato Rapporto UE di cui al paragrafo 2.1 (a pag. XXI). «*A recurrent evaluation finding across all areas of investment was a preoccupation with "absorption", i.e. with spending the money more than focusing on what the programmes were actually designed to achieve. While the former is obviously a precondition for success, the latter is ultimately what matters*».

Una esplicita menzione meritano anche i problemi finanziari. Si è detto sopra dell'interruzione per oltre un anno dei pagamenti UE avvenuta in Campania a seguito del riscontro di carenze nella rendicontazione di spese FESR. In effetti il problema della conoscenza e del rispetto delle regole di rendicontazione dell'UE da parte di tutti coloro che concorrono alle spese è generale nelle quattro Regioni. Una certa responsabilità in queste difficoltà è da attribuire al diffuso atteggiamento nel nostro Paese piuttosto indulgente nei confronti dell'approssimazione.

Un altro serio problema di natura finanziaria lamentato in sede di audizione dalle Autorità di gestione FSE e FESR della Campania (ma anche dalle altre Autorità di Gestione audite dalla Commissione) è costituito dai vincoli legati al rispetto del patto di stabilità delle Regioni. Tale patto compromette notevolmente la capacità di spesa delle Regioni, ritardando

spesso l'assunzione di nuovi impegni finanziari (onde non aggravare lo squilibrio tra cassa e competenza).

Ulteriori difficoltà finanziarie sono sorte per effetto della crisi internazionale in atto a partire dal 2008. A causa di questa crisi la Commissione Europea ha consentito che il finanziamento della politica di coesione economica, sociale e territoriale a carico degli Stati membri nel periodo di programmazione 2007-2013 fosse concentrato nella fase conclusiva di tale periodo, ritardandolo perciò rispetto al proprio finanziamento. Come è noto, il finanziamento UE della politica di coesione nel periodo di programmazione è addizionale e teoricamente di eguale valore del finanziamento nazionale.

Tutte queste difficoltà finanziarie hanno determinato rilevanti ritardi nell'attuazione della programmazione della spesa nelle Regioni dell'obiettivo Convergenza. Per ovviare a questi ritardi il Governo, d'accordo con la Commissione Europea, ha ultimamente predisposto il «Piano di Azione Coesione» (inviato a Bruxelles il 15 novembre 2011), avente appunto l'obiettivo di colmare i ritardi, rafforzando al contempo l'efficacia degli interventi, in particolare concentrando gli investimenti su tematiche di interesse strategico nazionale. Uno degli strumenti utilizzati per dare attuazione a questo Piano, di cui si è servita la Campania, è la riprogrammazione degli stanziamenti finanziari.

L'indagine ha escluso fin dal suo inizio che tra i propri obiettivi vi fosse quello di verificare lo stato di avanzamento della spesa nei vari Programmi Operativi POR, PON e POIN. Tale verifica, che per inciso avrebbe richiesto ben altre forze rispetto a quelle disponibili in Commissione, non sarebbe stata significativa, perché il termine del 31/12/2011 per la considerazione dei dati di spesa, termine necessariamente scelto data la scadenza della Legislatura, è ben anticipato rispetto al termine del presente periodo di programmazione (fine 2013) ed è noto che la rendicontazione delle spese potrà essere fatta fino alla fine del 2015.

Il termine del 31/12/11 a cui ci si è limitati per i dati di spesa è invece più che sufficiente per conseguire l'obiettivo primario dell'indagine, quello di verificare se nell'imponente spesa effettuata sia stata riservata adeguata attenzione alla valutazione della sua efficacia.

Non c'è dubbio, la valutazione dell'efficacia della spesa è assai difficile da fare. Essa va misurata in ordine all'impatto sulle finalità ultime della politica di coesione, quali la maggiore competitività della Regione, l'aumento della capacità di creare PIL, l'aumento di produttività dei lavoratori (ad esempio, mediante lo spostamento di occupati dall'agricoltura a settori a maggiore valore aggiunto), l'aumento dell'occupazione femminile (ad esempio, con la creazione di asili nido, scuole materne, scuole a tempo pieno), lo sviluppo del turismo culturale (ad esempio, con il restauro di monumenti in stato di degrado, con la formazione di guide turistiche).

Ciò richiederebbe l'individuazione di opportuni indici di *performance*, non accontentandosi di indici intermedi. Ad esempio, per valutare l'impatto di un'azione di formazione non ci si dovrebbe accontentare di conteggiare il numero dei giovani che hanno seguito con profitto i corsi

di formazione, ma bisognerebbe anche valutare quanti dei giovani formati hanno effettivamente ottenuto un posto di lavoro per merito del corso di formazione. A tale conclusione perviene anche il citato Rapporto UE di cui al paragrafo 2.1. (a pag XXIII): «*Cohesion Policy needs to cultivate a focus on performance. This has to start from programmes identifying a limited number of policy priorities (concentration) with a clear view of how they will be achieved and how their achievement will contribute to the economic, social and territorial development of the region concerned*».

Inoltre, il predetto Rapporto reca, a pag. 15, una tabella da cui si desumono i cambiamenti del PIL *pro capite* delle diverse regioni europee nel periodo 1995-2006 dovuti alle politiche di coesione. Al riguardo, duole dover constatare che tre delle nostre Regioni dell'Obiettivo convergenza non solo non sono progredite ma sono addirittura regredite, passando dalla categoria delle Regioni con PIL *pro capite* compreso fra il 75 e il 100 per cento della media europea 1995 alla categoria delle Regioni con PIL *pro capite* compreso fra il 50 e il 75 per cento. La quarta Regione, la Calabria, si è mantenuta stabile sempre nella categoria 50-75 per cento. Si formula perciò il più vivo auspicio che il prossimo Rapporto, che sarà redatto a fine 2013, possa registrare un miglioramento delle nostre Regioni dell'Obiettivo convergenza, legato al più efficace utilizzo delle risorse europee conseguito nell'ultimo periodo di programmazione. A tal fine è peraltro indispensabile una maggiore focalizzazione sulle *performance*.

La sintesi dei dati di spesa riportata nel Capitolo 4 fa comunque sorgere varie domande circa la sua efficacia. Ad esempio, c'è da chiedersi se siano davvero utili i contenuti trasmessi in alcuni dei corsi di formazione, se altri corsi di formazione non siano di durata troppo breve per consolidare nei *formandi* nuove competenze, se il costo di altri corsi di formazione non sia *pro capite* troppo elevato, se il finanziamento di alcune manifestazioni e *tournées* artistiche sia ragionevole a fronte del contributo apportato a competitività e occupazione, se alcuni degli investimenti in ricerca applicata finanziati porteranno davvero ad innovazioni apprezzate dal mercato. Per rispondere a queste domande sarebbe necessaria un'indagine ben più approfondita di quella qui possibile. Ma in sostanza il problema è a monte: la valutazione dell'efficacia della spesa va programmata *ex ante* e va perseguita con mezzi adeguati lungo tutto il corso dell'azione di spesa.

Sarebbe inoltre opportuno che le Regioni, all'interno dei Rapporti Annuali di Esecuzione, fossero tenute a compiere un'attività di autovalutazione in merito agli interventi effettuati con i POR, per verificare il conseguimento degli obiettivi stabiliti. I parametri dell'autovalutazione dovrebbero essere uniformi, al fine di consentire confronti tra le Regioni.

Spiace dover prendere atto che la conclusione anticipata della XVI legislatura non ha consentito alla Commissione di portare compiutamente a termine il lavoro che si era prefissa con questa indagine. Essa si augura perciò che i temi qui trattati possano essere ripresi e completati dalla

Commissione della prossima legislatura, anche attraverso l'audizione dei responsabili europei delle politiche di coesione, o dei loro uffici, nonché un approfondimento dell'attività svolta dalle Autorità di gestione. Nell'ottica di un maggiore coordinamento delle politiche regionali, perseguito nel settennio in corso attraverso una consistente riprogrammazione dei fondi gestita a livello nazionale, si potrebbe altresì ipotizzare la costituzione una cabina di regia nazionale.

A conclusione della presente indagine conoscitiva la 7^a Commissione del Senato della Repubblica ritiene infine di dover formulare al Governo che avrà l'incarico di concludere a Bruxelles i negoziati per l'impostazione delle attività della politica di coesione per il prossimo periodo di programmazione 2014-2020 due vive raccomandazioni:

– l'invito a sviluppare a fine periodo 2006-2013 un accurato esame di tutta la spesa effettuata nell'ambito della politica di coesione nelle quattro Regioni dell'obiettivo Convergenza, in modo da valutarne l'effettivo impatto sulle alte finalità di tale politica

– la sollecitazione a predisporre d'accordo con la Commissione Europea per il prossimo periodo di programmazione un articolato sistema di valutazione dell'efficacia della spesa effettuata nell'ambito della politica di coesione economica, sociale e territoriale, in particolare nelle Regioni dell'obiettivo Convergenza, con monitoraggi incisivi in itinere ed *ex post* degli indicatori scelti per tale valutazione.

La politica di coesione economica, sociale e territoriale è per Calabria, Campania, Puglia e Sicilia un'opportunità troppo importante per non dedicarvi la massima attenzione.

Inoltre, la posizione dell'Italia quale contributore netto dell'Unione impone una particolare attenzione sulle politiche attraverso le quali essa conosce un maggiore ritorno economico, quali appunto quelle di coesione. Occorre perciò che le risorse siano impiegate nel modo più produttivo ed efficace, affinché non si corra il rischio di definanziamenti, che risulterebbero particolarmente dannosi in una congiuntura economica già così difficile.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 18 dicembre 2012

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 194

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 17,15

AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DELLE ISTITUZIONI LOCALI E DEI PRODUTTORI AGRICOLI SULLE PROBLEMATICHE DELL'AGRICOLTURA INTENSIVA SICILIANA

Plenaria

364^a Seduta

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

La seduta inizia alle ore 17,20.

AFFARE ASSEGNATO

Problematiche dell'agricoltura intensiva siciliana (n. 959)

(Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XXIV, n. 53*)

Il presidente relatore SCARPA BONAZZA BUORA (*PdL*) rileva che il settore agricolo da tempo versa in situazioni molto difficili che determinano perdite rilevanti di reddito e comportano la chiusura di migliaia di

aziende agricole con la conseguente perdita di posti di lavoro, tra l'altro in realtà territoriali ed economiche con elevatissimo tasso di disoccupazione.

Tale crisi colpisce in modo ancor più rilevante l'agricoltura intensiva e determina ulteriori difficoltà e fallimenti nell'indotto.

La situazione descritta, nota a tutto il settore, è particolarmente acuta in talune zone del Paese, in particolare nel Mezzogiorno, tanto che anche recentemente presso le istituzioni è stata attivata una campagna di sensibilizzazione da una rappresentanza degli enti locali e degli agricoltori siciliani, in particolare del ragusano e segnatamente del comune di Vittoria.

L'amministrazione comunale della città di Vittoria ha adottato in data 11 dicembre 2012 un ordine del giorno con deliberazione della Giunta comunale n. 611, assunta dinanzi a centinaia di agricoltori in agitazione, nel territorio in cui si stanno svolgendo varie manifestazioni di protesta, compreso uno sciopero della fame.

La delibera citata – prosegue il Presidente relatore – è finalizzata a evidenziare i caratteri essenziali della crisi del comparto agricolo e le conseguenti ricadute nei confronti delle numerose aziende di settore presenti sul territorio, ponendo peraltro l'accento su due aspetti di particolare rilievo nell'ambito delineato, quali la cessione dei prodotti agricoli come regolata dai recenti interventi legislativi, e l'accordo tra Italia e Marocco in tema agricolo, entrato in vigore lo scorso ottobre.

L'entrata in vigore dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, pur rappresentando un indubitabile passo avanti per il corretto ed equilibrato rapporto tra le diverse fasi della filiera, presenta tuttavia punti critici che vanno affrontati rapidamente per evitare eventuali svantaggi per i produttori agricoli.

I produttori ortofrutticoli italiani subiscono sempre di più un intollerabile *dumping* economico, sociale e sanitario da parte di altri Paesi del bacino del Mediterraneo, che presentano valori fondiari irrisori rispetto a quelli italiani, costo del lavoro non paragonabile, oltre che i ben noti fenomeni di sfruttamento della manodopera in particolare femminile e minore, nonché metodi di coltivazione e di conservazione dei prodotti che fanno ricorso a fitofarmaci e prodotti chimici dannosi per la salute umana e quindi agli italiani giustamente vietati dall'ordinamento.

I controlli alle frontiere non risultano così efficaci come dovrebbero essere, ed inoltre recenti accordi bilaterali dell'Unione europea con altri Paesi del Mediterraneo, tra i quali segnatamente il Marocco, hanno aperto ancora di più il mercato italiano ad una pressione competitiva che, date le condizioni sopra descritte, non è affrontabile con prospettive di sopravvivenza dal sistema agricolo nazionale.

Il Presidente relatore illustra infine uno schema di risoluzione (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna).

Si apre il dibattito.

Il senatore ANDRIA (*PD*), nel manifestare la propria condivisione rispetto allo schema di risoluzione illustrato dal Presidente relatore, evidenzia che opportunamente lo stesso pone l'accento anche sui risvolti nazionali delle politiche agricole da porre in essere relativamente all'agricoltura intensiva, rispetto alla quale si riscontra un grave stato di crisi nelle aree territoriali siciliane, come pure in altri territori del Paese.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente SCARPA BONAZZA BUORA, previa verifica del numero legale, pone in votazione lo schema di risoluzione precedentemente illustrato.

La Commissione approva all'unanimità.

La seduta termina alle ore 17,45.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 959
(Doc. XXIV, n. 53)**

La Commissione, a conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell’affare concernente le problematiche dell’agricoltura intensiva siciliana,

premessi che:

da tempo il settore agricolo versa in situazioni molto difficili che determinano perdite rilevanti di reddito e comportano la chiusura di migliaia di aziende agricole con la conseguente perdita di posti di lavoro, tra l’altro in realtà territoriali ed economiche con elevatissimo tasso di disoccupazione;

tale crisi colpisce in modo ancor più rilevante l’agricoltura intensiva e determina ulteriori difficoltà e fallimenti nell’indotto;

la situazione descritta, nota a tutto il settore, è particolarmente acuta in talune zone del Paese, in particolare nel Mezzogiorno, tanto che anche recentemente presso le istituzioni è stata attivata una campagna di sensibilizzazione da una rappresentanza degli enti locali e degli agricoltori siciliani, in particolare del ragusano e segnatamente del comune di Vittoria;

l’amministrazione comunale della città di Vittoria ha adottato in data 11 dicembre 2012 un ordine del giorno con deliberazione della Giunta comunale n. 611, assunta dinanzi a centinaia di agricoltori in agitazione, nel territorio in cui si stanno svolgendo varie manifestazioni di protesta, compreso uno sciopero della fame;

tale delibera, nell’evidenziare le ricadute della crisi nei confronti di numerose aziende agricole presenti sul territorio, pone l’accento sugli effetti negativi sia della recente normativa riguardante la cessione dei prodotti agricoli, sia dell’accordo tra Italia e Marocco, in vigore dallo scorso ottobre;

l’entrata in vigore dell’articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, pur rappresentando un indubitabile passo avanti per il corretto ed equilibrato rapporto tra le diverse fasi della filiera, presenta tuttavia punti critici che vanno affrontati rapidamente per evitare eventuali svantaggi per i produttori agricoli;

i produttori ortofrutticoli italiani subiscono sempre di più un intollerabile *dumping* economico, sociale e sanitario da parte di altri Paesi del bacino del Mediterraneo, che presentano valori fondiari irrisori rispetto a

quelli italiani, costo del lavoro non paragonabile, oltre che i ben noti fenomeni di sfruttamento della manodopera in particolare femminile e minore, nonché metodi di coltivazione e di conservazione dei prodotti che fanno ricorso a fitofarmaci e prodotti chimici dannosi per la salute umana e quindi agli italiani giustamente vietati dall'ordinamento;

i controlli alle frontiere non risultano così efficaci come dovrebbero essere, ed inoltre recenti accordi bilaterali dell'Unione Europea con altri Paesi del Mediterraneo, tra i quali segnatamente il Marocco, hanno aperto ancora di più il mercato italiano ad una pressione competitiva che, date le condizioni sopra descritte, non è affrontabile con prospettive di sopravvivenza dal sistema agricolo nazionale;

impegna il Governo:

ad adottare una congrua politica agricola nazionale, concertata con le Regioni e con le associazioni rappresentative delle categorie professionali del comparto, atta a favorire la sopravvivenza e la ripresa dell'agricoltura ad alta intensità di capitale e lavoro, unica prospettiva convincente per creare reddito, benessere, pace sociale e prospettive di lavoro in talune aree del Paese particolarmente colpite dalla disoccupazione, dalla presenza di organizzazioni criminali e da potenziale desertificazione, suscettibile di compromettere un patrimonio agricolo ed ambientale unico al mondo;

ad adottare idonee iniziative, d'intesa con la regione Sicilia, finalizzate ad affrontare in modo diretto e specifico la crisi dell'agricoltura intensiva siciliana, suscettibile di determinare l'insorgenza di fenomeni economici e sociali di estrema gravità, pericolosi potenzialmente anche per l'ordine pubblico e che hanno portato nei giorni scorsi alcuni agricoltori residenti nel comune di Vittoria ad intraprendere lo sciopero della fame;

ad assicurare un controllo costante ed efficace sulle derrate agricole provenienti dai Paesi esteri, sia in riferimento alle quantità importate sia sotto il profilo sanitario;

ad assumere idonee iniziative atte a ridurre gli oneri burocratici gravanti sui produttori agricoli, attraverso una congrua semplificazione delle normative di settore;

ad adottare misure volte a far fronte allo stato di indebitamento della quasi totalità delle aziende agricole siciliane colpite dalla crisi di mercato in questione;

ad assumere i necessari interventi atti ad alleggerire gli oneri contributivi a carico degli agricoltori e a consentire agli stessi di fronteggiare il consistente debito contributivo, anche prevedendo una moratoria delle esposizioni debitorie delle imprese agricole mediante l'interruzione delle procedure esecutive da parte di Equitalia e del sistema del credito;

a regolare, anche alla luce delle sopravvenute recenti modifiche legislative, l'applicazione dell'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012 perché non diventi penalizzante per le transazioni all'interno della filiera;

a porre in essere misure compensative a sostegno dell'agricoltura italiana ed in particolare a quella del mezzogiorno, alla luce dell'accordo commerciale di scambio con il Marocco;

a favorire, anche attraverso eventuali sistemi premiali, la regolarizzazione della manodopera agricola costituita da immigrati;

a riferire sugli impegni assunti il 10 maggio 2012 nell’Aula del Senato in relazione alle mozioni accolte concernenti l’accordo Italia-Marocco.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 18 dicembre 2012

Plenaria**357^a Seduta***Presidenza del Vice Presidente*
CURSI*La seduta inizia alle ore 14,45.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi e abroga le direttive 73/238/CE e 2006/67/CE nonché la decisione 68/416/CEE (n. 522)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 17, commi 5 e 6, della legge 4 giugno 2010, n. 96. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente CURSI, relatore, il quale ricorda che l'atto del Governo in titolo, sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere, reca lo schema di decreto legislativo con cui viene data attuazione alla direttiva 2009/119/CE, in tema di scorte petrolifere di emergenza. Tale direttiva stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte, sia che si tratti di petrolio greggio sia di prodotti da petrolio, rafforzando in tal modo il sistema delle scorte che tende ad allinearsi con quello adottato dall'Agenzia internazionale dell'energia di cui l'Italia fa parte. La nuova direttiva vuole assicurare gli approvvigionamenti di prodotti petroliferi attraverso meccanismi trasparenti e ispirati a un principio di solidarietà tra gli Stati membri, stabilendo che le scorte debbano essere pari al quantitativo di prodotto importato in novanta giorni ovvero al prodotto consumato mediamente nel corso di 61 giorni. I metodi di calcolo delle importazioni nette giornaliere, come dei consumi e dei livelli delle scorte, sono indicati nello specifico negli allegati allo schema di decreto legislativo. Ogni Stato è tenuto quindi ad istituire un inventario contenente le informazioni necessarie ad individuare il deposito, la raffineria, l'impianto di stoccaggio, i quantitativi di

scorte disponibili, anche avvalendosi di un Organismo centrale di stoccaggio (OCS) a patto che sia senza fini di lucro. Le scorte, costituite nel caso italiano da benzina, gasolio, olio combustibile e *jet fuel*, possono essere detenute nel territorio dello Stato ovvero di altro Stato membro, anche nel caso in cui la gestione sia operata da un OCS. Laddove si dovesse realizzare una grave interruzione degli approvvigionamenti correnti, sono state indicate precise procedure per smobilitare lo stoccaggio delle scorte da immettere sul mercato. Lo schema di decreto affida per l'Italia queste funzioni di Organismo centrale di stoccaggio (OCSIT) all'Acquirente Unico S.p.A., che verrà finanziato dagli stessi operatori che immettono sul mercato prodotti petroliferi. Acquirente Unico avrà il compito di acquistare, detenere e vendere le scorte petrolifere, anche avvalendosi degli operatori presenti sul mercato e potrà concludere accordi con il Ministero della difesa e la NATO per utilizzare i depositi petroliferi eventualmente disponibili, a titolo di comodato gratuito. Il nuovo sistema, oltre a ridurre tendenzialmente le scorte all'estero, aprirà al nostro Paese la possibilità di stoccare prodotti petroliferi di altri Paesi: prospettiva alquanto concreta, considerato che alcune raffinerie hanno smesso la produzione ed è in corso una loro trasformazione in depositi di prodotti petroliferi.

Segnala inoltre la decisione di realizzare una piattaforma di mercato all'ingrosso dei prodotti petroliferi destinati all'autotrazione: una piattaforma che verrà gestita dal Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (GME), unitamente ad altra piattaforma di mercato per la logistica petrolifera. Ricorda infine che sono previste infine sanzioni nell'ordine di 6,5 euro al giorno per ogni tonnellata di prodotto mancante alle scorte previste.

Con queste considerazioni, raccomanda l'espressione di un parere favorevole sullo schema di decreto legislativo in esame, con una serie di osservazioni che si riserva di sottoporre all'attenzione della Commissione.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, in attesa delle osservazioni delle Commissioni interessate, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 18 dicembre 2012

Plenaria

375^a Seduta

Presidenza del Presidente
GIULIANO

Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Martone.

La seduta inizia alle ore 10,10

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (n. COM (2012) 617 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione Doc. XVIII, n. 180)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 14 novembre scorso.

Il presidente GIULIANO (*PdL*) avverte che la relatrice, senatrice Sbarbati, è impossibilitata a partecipare all'odierna seduta e che dunque le subentrerà nell'incarico.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, dà quindi lettura di una proposta di risoluzione, di segno favorevole (pubblicata in allegato).

Dopo dichiarazione di voto favorevole della senatrice CARLINO (*IdV*), presente il prescritto numero di senatori, messa ai voti, la proposta è approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/30/CE che modifica la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni all'Unione europea sull'attuazione pratica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (n. 523)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 7 luglio 2009, n. 88. Esame e rinvio)

Il relatore PONTONE (*PdL*) illustra lo schema di decreto legislativo, che intende dare attuazione alla direttiva 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che va recepita entro il 31 dicembre 2012. L'articolo 1 della direttiva prevede che le relazioni all'Unione europea sull'attuazione pratica delle direttive in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro siano realizzate nella forma di una relazione unica, con una parte generale e diverse sezioni speciali, da presentarsi alla Commissione europea ogni 5 anni. Attualmente la competente Direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro richiede ai Dicasteri interessati (Salute, Sviluppo economico ed Infrastrutture), nonché alle regioni e alle province autonome, gli elementi per la compilazione delle singole relazioni sulla salute e la sicurezza sul lavoro, che vengono poi presentate alla Commissione europea. Con il recepimento della direttiva 2007/30/CE, invece, si prevede la redazione di un'unica relazione, in modo da ridurre gli oneri amministrativi che gravano presso i Ministeri coinvolti. Sarà compito della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008, istituita presso il Ministero del lavoro, redigere la relazione unica entro il 30 giugno 2013. Con tale intervento normativo l'ordinamento interno si adegua al diritto comunitario, senza incidere sulle competenze delle Regioni e degli enti locali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(3603) Conversione in legge del decreto-legge 11 dicembre 2012, n. 216, recante disposizioni urgenti volte a evitare l'applicazione di sanzioni dell'Unione europea

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente GIULIANO (*PdL*), in sostituzione della relatrice Spadoni Urbani, illustra il decreto-legge, che risponde alla necessità di adempiere ad obblighi europei scaduti o di imminente scadenza e, pertanto, s'inquadra nell'ambito delle misure necessarie a garantire il rispetto di quanto previsto dall'articolo 117, primo comma, della Costituzione. L'approvazione del disegno di legge comunitaria 2011, infatti, presenta un grave ritardo e non consente di attuare le 2 direttive di pertinenza del Ministero del lavoro, già scadute o di imminente scadenza, in materia di con-

gedo parentale e sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma (2010/18/UE del Consiglio, e 2010/41/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio). È obiettivo prioritario del Governo italiano il corretto e puntuale adempimento degli obblighi europei e la conseguente riduzione delle infrazioni a carico dell'Italia.

Dopo aver illustrato gli aspetti di competenza della Commissione lavoro, ravvisabili al capo II, articoli 2 e 3, propone di esprimere un parere favorevole.

La senatrice GHEDINI (*PD*) concorda sulla valutazione positiva sul provvedimento d'urgenza, il cui testo è peraltro confluito in un emendamento al disegno di legge di stabilità già accolto in Commissione bilancio.

Nessun altro chiedendo di intervenire, presente il prescritto numero di senatori, il presidente GIULIANO (*PdL*), relatore, mette quindi ai voti la bozza di parere favorevole da lui illustrata.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 10,30.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO COM (2012) 617 definitivo
SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUS-
SIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 180)**

La Commissione lavoro, previdenza sociale,

esaminata ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti;

valutato che la proposta di regolamento istituisce tale Fondo in favore dei cittadini dell'Unione che si trovino in situazione di particolare difficoltà ed indigenza, nell'ambito di un rafforzamento delle politiche per la coesione sociale, come previsto dalla Strategia europea 2020;

considerato che lo stanziamento delle risorse per il neocostituito Fondo si attesta a 2,5 miliardi di euro per il periodo 2014-2020, da utilizzarsi sia per la distribuzione delle derrate alimentari, sia per sostenere interventi finalizzati al reinserimento sociale per coloro che beneficiano di tali aiuti;

osservato che alle autorità nazionali è riconosciuta una notevole flessibilità per programmare e fornire l'assistenza conformemente ai loro programmi nazionali, grazie anche all'aiuto delle organizzazioni partner, solitamente enti o associazioni senza scopo di lucro, che sono in una migliore posizione per convogliare l'assistenza sulla base dei bisogni locali;

preso atto dei rilievi espressi dalla 14^a Commissione permanente,

considerato che la proposta è conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità,

si esprime in senso favorevole.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 18 dicembre 2012

Plenaria

394^a Seduta

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Cardinale.

La seduta inizia alle ore 15,05.

AFFARE ASSEGNATO

Affare assegnato concernente la protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (n. 957)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34 e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione di una risoluzione: *Doc. XXIV*, n. 52)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 13 dicembre scorso.

Il PRESIDENTE, poiché nessun senatore chiede di intervenire in discussione generale, cede la parola al senatore Rizzi per l'intervento di replica.

Il relatore, senatore RIZZI (*LNP*), d'intesa con la correlatrice, senatrice Poretti, conferma l'obiettivo dello schema di risoluzione che, sul presupposto dato dal rischio del mancato recepimento della direttiva europea 2010/63/UE, intende invitare il Governo a comunicare alla Commissione europea entro il termine del 31 dicembre 2012 l'esistenza di una normativa interna che in alcuni aspetti è più attenta alla tutela degli animali; nel contempo, si invita il Governo ad assumere tutte le iniziative per poter recepire i punti più qualificanti della stessa direttiva, fornendo una serie di indirizzi che rendano più stringente l'obbligo di anestesia nella sperimentazione sugli animali.

Si procede quindi alle dichiarazioni di voto.

La senatrice AMATI (PD), a nome della propria parte politica, esprime il proprio voto favorevole, osservando che l'iniziativa assunta dai relatori e che la Commissione si accinge ad approvare, è degna del massimo apprezzamento, anche perché fornisce una soluzione equilibrata al problema della sperimentazione sugli animali, problema che, purtroppo, non si è potuto dirimere nel corso dell'esame del disegno di legge comunitaria per il 2011 (atto Senato 3129).

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione approva lo schema di risoluzione presentato dai relatori, già pubblicato in allegato al resoconto della precedente seduta.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

Il PRESIDENTE avverte che, al termine della seduta, è convocata una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

La seduta termina alle ore 15,15.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 227

*Presidenza del Presidente
TOMASSINI*

Orario: dalle ore 15,15 alle ore 15,25

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 18 dicembre 2012

Plenaria

397^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
D'ALÌ

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (n. 526)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Esame e rinvio)

Il senatore DI GIOVAN PAOLO (*PD*), relatore, illustra l'atto di Governo in titolo ricordando preliminarmente che il decreto-legge n. 5 del 2012 ha introdotto alcune disposizioni dirette a semplificare gli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente normativa ambientale a carico delle piccole e medie imprese attraverso l'introduzione dell'autorizzazione unica ambientale. Quest'ultima deve essere rilasciata da un unico ente e sostituire gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsti dalla legislazione vigente in materia ambientale. Il procedimento deve essere improntato al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi, in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di attività, nonché all'esigenza di tutela degli interessi pubblici e non deve comportare l'introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese. In particolare, l'articolo 1 definisce il campo di applicazione del regolamento che interessa micro, piccole e medie imprese, nonché gli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale, di cui alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il comma 3 dell'articolo 1 prevede l'esclusione dei progetti sottoposti a VIA, allorquando tale

valutazione comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso in materia ambientale. All'articolo 2 sono introdotte, oltre alla definizione di autorizzazione unica ambientale, alcune definizioni funzionali all'individuazione dei soggetti coinvolti nel rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica. In particolare, sono introdotte le definizioni di autorità competente, soggetti competenti in materia ambientale e sportello unico per le attività produttive. L'articolo 3 individua i soggetti che possono presentare domanda di autorizzazione unica ambientale ed i titoli abitativi ambientali che, a seguito della presentazione dell'istanza e dello svolgimento del relativo procedimento, vengono sostituiti dall'autorizzazione unica. I commi 4, 5 e 6 definiscono il contenuto dell'AUA, ne stabiliscono la durata (pari a quindici anni), stabilendo, per quanto riguarda l'autorizzazione agli scarichi contenenti sostanze pericolose, la necessità di presentare una comunicazione intermedia sugli esiti degli autocontrolli ogni quattro anni. L'articolo 4 disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica ambientale. In particolare, si prevede l'introduzione di un termine massimo di trenta giorni per la conclusione delle verifiche e le ipotesi di ricorso al modulo della conferenza di servizi. L'articolo 5 disciplina le modalità di rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale. Al fine di accelerare e semplificare le procedure è stato previsto (comma 4) che nelle more dell'azione del provvedimento di rinnovo, l'esercizio dell'attività o dell'impianto possa proseguire sulla base della precedente autorizzazione. Le modifiche delle attività o degli impianti per i quali è già stata rilasciata l'autorizzazione unica ambientale sono oggetto della disciplina dettata dall'articolo 6, che impone all'impresa o al gestore, che intenda effettuare una modifica non sostanziale, l'obbligo di comunicazione della stessa all'autorità competente, nonché l'obbligo di presentazione della domanda di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 4, in caso di modifica sostanziale. Con le disposizioni di cui all'articolo 7, vengono dettate norme volte a disciplinare le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera. L'articolo 8 pone a carico del richiedente le spese occorrenti per effettuare i rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione unica ambientale. Si applicano al riguardo le tariffe previste dalla normativa vigente per i procedimenti sostituiti dall'autorizzazione unica ambientale, senza alcun maggior onere. L'articolo 9 stabilisce che l'attuazione delle disposizioni introdotte dal regolamento dovrà essere sottoposta ad un'attività di monitoraggio almeno annuale, nelle forme predisposte dai Ministeri dell'ambiente, dello sviluppo economico e della pubblica amministrazione e semplificazione, in collaborazione con la Conferenza unificata e sentite le organizzazioni imprenditoriali. L'articolo 10 detta disposizioni per regolamentare i procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore del regolamento, stabilendo altresì che l'autorizzazione unica ambientale può essere richiesta allo scadere del primo titolo abitativo da essa sostituito. L'inutile decorso dei termini per la conclusione dei procedimenti previsti dal regolamento è disciplinato facendo rinvio, in caso di inerzia, a quanto disposto dall'articolo 2 commi da 9-bis a 9-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (comma 1). L'articolo 12 sta-

bilisce che dall'attuazione delle disposizioni recate dal provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nell'allegato 1 al regolamento viene definito, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 272, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il contenuto delle autorizzazioni generali di cui alla parte finale del comma 2 dell'articolo 7, per ognuna delle tipologie di impianti ed attività richiamate nella parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del medesimo decreto legislativo.

Fa infine presente che, anche sulla base di quanto riportato nel parere della Conferenza unificata allegato allo schema di decreto in esame, le principali problematiche del provvedimento risiedono nell'individuazione dell'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale e nella durata della validità di tale autorizzazione, stabilita in quindici anni.

Il presidente D'ALÌ ritiene che il livello provinciale sia quello più adatto per individuare l'articolazione amministrativa competente al rilascio dell'autorizzazione, compatibilmente con la prossima evoluzione del ruolo delle stesse province.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (n. 527)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Esame e rinvio)

Il presidente D'ALÌ (*PdL*), relatore, illustra l'atto di Governo in titolo facendo presente che l'articolo 1 modifica le disposizioni della legge n. 394 del 1991, che disciplinano la composizione del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva degli enti parco, in modo da raggiungere l'obiettivo della riduzione degli organi collegiali nella misura del 30 per cento fissato dalla lettera *d*) del comma 634 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007. Quanto al Consiglio direttivo, il primo comma dell'articolo 1 dispone la riduzione dei componenti da dodici a otto. In particolare, si è ritenuto di eliminare due dei cinque membri designati dalla Comunità del parco; uno dei due membri designati dalle associazioni di protezione ambientale; uno dei due membri designati dall'Accademia nazionale dei Lincei, dalla Società botanica italiana, dall'Unione zoologica italiana, dal Consiglio nazionale delle ricerche e dalle Università degli studi con sede nelle Province nei cui territori ricade il parco. Con riferimento alla Giunta esecutiva, il secondo comma dell'articolo 1 dispone la riduzione dei componenti da cinque a tre. L'operazione di riordino degli organi collegiali è compiuta nel rispetto delle attribuzioni degli enti territoriali coinvolti: l'articolo 1 continua infatti a prevedere che i componenti del Consiglio direttivo siano nominati sentite le Regioni interessate, in piena continuità, dun-

que, rispetto alla legge n. 394 del 1991, che non ha mai richiesto una concertazione nella forma dell'intesa. Va precisato che la riforma del titolo V della Costituzione, sopravvenuta rispetto alla disciplina legislativa delle aree protette non comporta un mutamento di tale quadro di riferimento né impone adempimenti ulteriori. L'articolo 2 concerne il Consorzio del parco nazionale dello Stelvio e l'Ente parco nazionale del Gran Paradiso, in relazione ai quali l'articolo 35 della legge n. 394 del 1991 ha previsto un apposito procedimento per l'adeguamento della preesistente disciplina ai principi contenuti nella legge stessa, disponendo che ad esso si provveda previa intesa con le Regioni interessate. La necessità di tale concertazione, peraltro, è stata confermata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 302 del 1994), che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 della legge n. 10 del 1994, nella parte in cui non prevede l'obbligo dell'intesa con gli enti territoriali sopra indicati per l'adeguamento della disciplina dei Parchi in questione. A questo scopo, è stato previsto l'articolo 2 del decreto in esame, il quale, pur differendo l'operatività del riordino ad un momento successivo, soddisfa le condizioni imposte dalla vigente normativa «taglia-enti». L'articolo 3 è volto a riordinare gli organi collegiali dei Consorzi dell'Adda, dell'Oglio e del Ticino. Il contenuto discende dalla interlocuzione con i rappresentanti degli organismi stessi e dispone la sostituzione del comitato di presidenza, organo collegiale con un «direttore». Anche per il Consorzio del Parco geominerario della Sardegna, si è resa necessaria un'operazione di riordino ai sensi del criterio della riduzione del 30 per cento degli organi collegiali. L'articolo 4, primo comma, prevede la riduzione dei membri del consiglio direttivo del Consorzio dal numero di sedici, escluso il presidente del Parco, al numero complessivo di undici. Quanto, infine, al Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e *audit*, l'articolo 5 provvede a ridurre la composizione del comitato dal numero di quattordici al numero di dieci membri, eliminando un rappresentante per ciascun Ministero competente. Il comma 2, al fine di non alterare la funzionalità del Comitato, mantiene l'articolazione operativa dello stesso in due sezioni, le quali si occupano autonomamente delle attività riguardanti l'Ecolabel e di quelle concernenti l'Ecoaudit. L'articolo 6, infine, prevede un termine di centoventi giorni per l'adeguamento degli statuti degli enti riordinati dagli articoli da 1 a 4. All'inutile decorso del suddetto termine consegue la sanzione consistente nel commissariamento dell'ente. Entro sessanta giorni devono intervenire le nomine dei componenti dei nuovi organi degli enti stessi. Il terzo comma prevede un termine di sessanta giorni per la nomina dei nuovi componenti del Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e *audit*. Il quarto comma, da ultimo, dispone che l'entrata in vigore del regolamento intervenga il giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Dichiara quindi aperta la discussione.

Il senatore MOLINARI (*Per il Terzo Polo (ApI-FLI)*) osserva che, con particolare riferimento all'articolo 2, lo schema di decreto in esame risulta datato rispetto agli approfondimenti svolti dalla Commissione, anche a seguito delle audizioni appositamente svolte. Per quanto, in particolare, riguarda il parco dello Stelvio ritiene necessario tener conto della complessa situazione dei rapporti tra la regione Lombardia e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

VARIAZIONI AL CALENDARIO DELLE SEDUTE DELLA SETTIMANA CORRENTE

Il presidente D'ALÌ avverte che la seduta pomeridiana di oggi è posticipata alle ore 15. Nella giornata di oggi è poi convocata una seduta notturna per le ore 20,30. È altresì convocata una seduta pomeridiana giovedì, 20 dicembre 2012, alle ore 14,30.

La seduta termina alle ore 9,20.

Plenaria

398^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
D'ALÌ*

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante sanzioni per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra (n. 517)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, della legge 15 dicembre 2011, n. 217. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame dell'atto del Governo in titolo sospeso nella seduta dell'11 dicembre scorso.

Poiché non vi sono interventi, il presidente D'ALÌ dichiara conclusa la discussione ed invita il relatore Fluttero ad illustrare la proposta di parere sull'atto del Governo n. 517.

Il senatore FLUTTERO (*PdL*) illustra la proposta di parere favorevole con osservazioni, riportata in allegato al resoconto della presente seduta.

Non facendosi rilievi sulla proposta di parere con osservazioni illustrata dal relatore, previa verifica del numero legale, la stessa è posta ai voti e quindi approvata.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) n. 1102/2008 relativo al divieto di esportazione del mercurio metallico e di taluni composti e miscele del mercurio e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico (n. 519)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, della legge 15 dicembre 2011, n. 217. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame dell'Atto del Governo in titolo sospeso nella seduta dell'11 dicembre scorso.

Poiché non vi sono interventi, il presidente D'ALÌ dichiara conclusa la discussione.

Il senatore FERRANTE (*PD*), relatore, illustra una proposta di parere favorevole sull'atto del Governo n. 519.

Non facendosi ulteriori rilievi, previa verifica del numero legale, la proposta di parere favorevole del Relatore è posta ai voti e quindi approvata.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (n. 527)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni)

Riprende l'esame dello schema di decreto in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana.

Poiché non vi sono interventi, il presidente D'ALÌ dichiara conclusa la discussione ed illustra una proposta di parere favorevole con condizioni.

Previo verifica del numero legale, la proposta di parere favorevole con condizioni, riportata in allegato al resoconto della seduta odierna, risulta approvata.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (n. 526)

Poiché non vi sono interventi, il presidente D'ALÌ dichiara conclusa la discussione.

Il relatore, senatore DI GIOVAN PAOLO (*PD*), illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, riportata in allegato al resoconto della presente seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione (n. COM (2012) 576 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 181)

Riprende l'esame dell'atto comunitario in titolo, sospeso nella seduta dell'11 dicembre scorso.

Poiché non vi sono altri interventi, il presidente D'ALÌ dichiara conclusa la discussione.

Il senatore ALICATA (*PdL*), relatore, illustra uno schema di risoluzione che reca il parere motivato contrario, ai sensi del protocollo n. 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), per non conformità ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità, anche con specifico riferimento alle norme sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione approva lo schema di risoluzione proposto dal Relatore, recante parere motivato contrario per non conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità (*Doc. XVIII*, n. 181, pubblicato in allegato al resoconto della presente seduta).

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (n. COM (2012) 595 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione di una risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 182)

Prosegue l'esame dell'atto comunitario in titolo sospeso nella seduta dell'11 dicembre scorso.

Poiché non vi sono altri interventi, il presidente D'ALÌ dichiara conclusa la discussione ed illustra uno schema di risoluzione recante parere favorevole con osservazioni sull'atto comunitario in titolo.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione approva lo schema di risoluzione proposto dal Relatore (*Doc. XVIII*, n. 182, riportato in allegato al resoconto della presente seduta).

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI E ANTIMERIDIANA DI DOMANI. POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente D'ALÌ avverte che la seduta notturna di oggi, già convocata per le ore 20,30, e la seduta antimeridiana di domani, già convocata per le ore 8,30, non avranno luogo. La restante seduta di domani, mercoledì 19 dicembre 2012, è posticipata alle ore 15.

La seduta termina alle ore 16,05.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 517**

La 13^a Commissione, esaminato lo schema di decreto in titolo,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

– le sanzioni previste dallo schema di decreto risultano solo parzialmente in linea con il principio di proporzionalità indicato nella delega, delineando trattamenti sanzionatori non sempre commisurati alla gravità delle diverse violazioni;

– l'impianto sanzionatorio definito dalla schema di decreto dovrebbe avere una maggiore omogeneità con quelli adottati dagli altri Paesi dell'Unione europea che, nel dare attuazione, per il profilo sanzionatorio, al Regolamento in tema di gas fluorurati, hanno seguito un approccio più coerente con il principio di proporzionalità;

– si ritiene opportuno diversificare e modulare l'entità delle sanzioni in modo da distinguere le mere irregolarità formali dalle violazioni di carattere sostanziale. Complessivamente inoltre il delta tra il minimo ed il massimo della sanzione pecuniaria prevista è troppo elevato, consentendo una eccessiva discrezionalità al soggetto sanzionatore con il rischio di applicazioni disomogenee sul territorio nazionale;

– si segnala l'inopportunità di quanto previsto dall'articolo 14, che esclude l'applicazione del pagamento in misura ridotta alle sanzioni disciplinate dallo schema di decreto. Tale previsione impedisce agli operatori di avvalersi di uno strumento in grado di definire in maniera rapida e certa il procedimento sanzionatorio. Sarebbe quindi utile valutare l'opportunità di sopprimere tale disposizione, al fine di consentire l'operatività dell'articolo 16 della legge n. 689 del 1981 anche con riferimento alle sanzioni amministrative in tema di gas fluorurati.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 527**

La 13^a Commissione permanente,

esaminato il provvedimento in titolo,

considerato che:

secondo la normativa vigente, e segnatamente l'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come interpretato dal Ministero dell'economia e delle finanze, l'ufficio di componente del Consiglio direttivo degli Enti parco sarebbe da considerare a titolo onorifico;

di conseguenza, la riduzione del numero dei componenti dei suddetti organi collegiali per un verso finirebbe per sacrificare l'esigenza di adeguata rappresentatività del territorio nella definizione delle politiche di gestione dei singoli Enti e, per altro verso, non potrebbe paradossalmente realizzare alcun effetto di contenimento della spesa pubblica;

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

1) appare necessario sostituire il comma 1 dell'articolo 1 con il seguente:

«1. Il comma 4 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 è sostituito dal seguente: "4. Il Consiglio direttivo del parco nazionale è formato dal Presidente e da un numero di componenti pari a 6 per i parchi il cui territorio comprende sino a 10 comuni, pari a 8 per i parchi il cui territorio comprende un numero di comuni compreso tra 11 e 20 e pari a 10 per i parchi il cui territorio comprende più di 20 comuni. I componenti del Consiglio direttivo sono nominati, entro 30 giorni dalla comunicazione della rispettiva designazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono scelti tra persone particolarmente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura o tra i rappresentanti della Comunità del parco di cui all'articolo 10, secondo le seguenti modalità:

a) metà su designazione della Comunità del parco, con voto limitato, di cui almeno uno designato dalla Regione nel cui territorio si trova il parco;

b) metà su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e delle associazioni nazionali degli agricoltori, scelti tra esperti in materia naturalistico-ambientale."»;

2) all'articolo 1 occorre inserire, dopo il comma 2, il seguente comma: «2-*bis*. Al comma 5 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Decorsi ulteriori trenta giorni dalla scadenza del termine di quarantacinque giorni, il Presidente esercita le funzioni del Consiglio direttivo sino all'insediamento di questo. Qualora siano designati membri dalla Comunità del parco sindaci di un comune oppure presidenti di una comunità montana, di una provincia o di una regione presenti nella Comunità del parco, la cessazione dalla predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del consiglio direttivo e il conseguente rinnovo, entro quarantacinque giorni dalla cessazione, della designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri degli stessi enti."»;

3) all'articolo 1 dello schema di decreto in titolo, dopo il comma 3, occorre inserire il seguente: «4. Al comma 10 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "In quanto soggette ad approvazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di amministrazione vigilante, ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 21, comma 1, le delibere di adozione o di modificazione degli statuti, dei regolamenti e delle piante organiche sono corredate del parere del Collegio dei revisori dei conti."»;

4) occorre sostituire l'articolo 2 dello schema di decreto con il seguente: «1. Al riordino degli organi collegiali del Consorzio del parco nazionale dello Stelvio e dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso si provvede previa intesa con le regioni e le province autonome interessate, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 10. L'intesa deve essere raggiunta entro il termine perentorio di 30 giorni dalla prima convocazione di un apposito incontro.»;

5) occorre sopprimere l'articolo 3 dello schema di decreto, atteso, per un verso, che l'articolo 27-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, si pone in ogni caso come norma oggettivamente speciale rispetto a quelle generali di cui agli articoli 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e 22, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, per altro verso, che i Consorzi di cui all'articolo 3, per le loro peculiari caratteristiche (consorzi obbligatori fra soli soggetti privati, operanti in regime di totale autofinanziamento assicurato dai contributi dei soggetti consorziati), sono estranei al sistema della finanza pubblica, come confermato dalla costante estraneità all'elenco Istat di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (nel quale devono essere inserite, sulla base del Sec95, il sistema europeo dei conti, tutte le unità istituzionali che fanno parte del settore delle Amministrazioni Pubbliche - Settore S13, i cui conti concorrono alla costruzione del Conto economico consolidato delle Amministrazioni Pubbliche sempreché, però, esse «siano... finanziate in prevalenza da amministrazioni pubbli-

che», anche in forma indiretta, sì da incidere in modo significativo sul disavanzo e sul debito pubblico), sicché dalla riduzione dei componenti dei rispettivi organi collegiali di indirizzo, amministrazione, vigilanza e controllo, non può, evidentemente e comunque, derivare alcun effetto di contenimento della spesa pubblica;

6) all'articolo 4 dello schema di decreto in titolo, occorre sostituire il comma 1 con il seguente: «1. L'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 16 ottobre 2001 è sostituito dal seguente: "1. Il consiglio direttivo del consorzio del Parco, oltre al Presidente, è composto da otto componenti, di cui quattro in rappresentanza dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per i beni e le attività culturali, due in rappresentanza della regione autonoma della Sardegna e due degli enti locali interessati, designati dalla Comunità del parco."»;

7) l'articolo 5 dello schema di decreto in titolo sia soppresso, atteso innanzi tutto che il Comitato di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413, pur essendo plesso istituito e disciplinato direttamente dai Regolamenti comunitari (CE) 66/2010) e (CE) 1221/2009, non sembra provvisto delle caratteristiche necessarie per atteggiarsi nel diritto interno ad autonomo ente con personalità giuridica. Inoltre, un intervento di riordino finalizzato alla razionalizzazione della spesa sarebbe in palese contraddizione con il regime di totale finanziamento delle sue attività a carico dei soggetti, estranei all'amministrazione pubblica, che ne chiedono volta per volta l'attivazione ai fini della certificazione o, rispettivamente, della registrazione;

8) occorre sostituire l'articolo 6 dello schema di decreto con il seguente:

«1. Entro il termine di 90 giorni, decorrente dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli statuti degli enti di cui agli articoli 1 e 2 sono adeguati a quanto da questi ultimi rispettivamente previsto. Decorso inutilmente detto termine, l'ente è commissariato e all'adeguamento dello statuto provvede il Commissario straordinario nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto. Nei casi in cui per l'adeguamento dello statuto la normativa vigente preveda invece l'intesa con Regioni o Province autonome, ed entro il termine ultimo previsto dalla normativa medesima si siano svolte reiterate ma infruttuose trattative, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri cui prendono parte i Presidenti delle Regioni o i Presidenti delle Province autonome interessate, provvede alla nomina di un Commissario straordinario che, subentrando al presidente e al consiglio direttivo, resta in carica sino al momento in cui l'intesa venga raggiunta.

2. Entro trenta giorni dall'adeguamento degli statuti di cui al presente articolo, i soggetti aventi titolo provvedono alle designazioni di cui al comma 5 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.»;

9) in ogni caso, ai fini della conservazione del carattere statale degli enti Parco nazionali, del Consorzio del parco nazionale dello Stelvio, dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso, e del Consorzio del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, si preveda che almeno il rispettivo Presidente sia in ogni caso nominato, con le modalità previste dalla normativa vigente, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2012) 595 defini-
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 182)**

La 13^a Commissione permanente, esaminato l'atto comunitario (COM (2012) 595) definitivo,

– esaminata, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento del Senato della Repubblica, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

– considerato che la base giuridica della proposta di regolamento è individuata nell'articolo 192, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ai sensi del quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, decidono in merito alle azioni che devono essere intraprese dall'Unione per realizzare gli obiettivi dell'articolo 191 (tra questi rileva la salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente) e nell'articolo 114, in base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno;

– rilevato che la proposta di direttiva in esame risulta conforme al principio di sussidiarietà in termini di necessità dell'intervento delle istituzioni dell'Unione, in considerazione dello strumento normativo impiegato e del valore aggiunto per l'Unione nella prospettiva di un'auspicata riduzione dei gas effetto serra;

– verificato che la proposta di decisione risulta altresì conforme al principio di proporzionalità ed appare congrua rispetto agli obiettivi che si intende perseguire;

– considerato che la proposta di direttiva in esame conferma positivamente l'importanza del ruolo dei biocarburanti per il raggiungimento degli obiettivi comunitari del «Pacchetto clima-energia 20-20-20», quali componenti indispensabili per l'abbattimento delle emissioni e l'utilizzo di fonti alternative di energia nel settore dei trasporti;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

– si invita la Commissione europea ad avvalersi, oltre che degli studi scientifici dell'*International Food Policy Research Institut* - IFPRI, anche degli ulteriori contributi scientifici di almeno altre due organizzazioni internazionali riconosciute nel settore dell'ambiente e dell'industria;

– al fine di garantire anche da parte dello Stato italiano il rispetto dell'obbligo del 10 per cento stabilito dalle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE, andrebbe eliminato – in fase transitoria – il limite previsto del 5 per cento, in considerazione della struttura attuale dell'industria nazionale e delle sue elevate capacità di produzione di biocarburante di prima generazione, anche per disporre di tempi adeguati per l'ultimazione dei processi di ricerca già avviati e degli investimenti produttivi che interessano i biocarburanti di seconda e terza generazione;

– si auspica un allineamento della attuale legislazione italiana agli obiettivi definiti nella proposta di direttiva in esame, valutando altresì la possibilità di eliminare ,o quantomeno ridimensionare, le limitazioni che frenano lo sviluppo dei biocarburanti di tipo «*double counting*» già introdotte in Italia.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2012) 576 definiti-
vo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 181)**

La 13^a Commissione permanente, esaminato l'atto comunitario (COM (2012) 576) definitivo,

considerato eccessivamente generico il riferimento alla base giuridica dell'articolo 192, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, decidono in merito alle azioni da intraprendere per realizzare le politiche dell'Unione europea in materia ambientale;

valutato che la proposta di regolamento in esame non appare conforme al principio di sussidiarietà, in quanto l'attuazione degli obblighi derivanti dal protocollo di Nagoya risulterebbe meglio conseguita a livello di ciascuno Stato membro e, comunque, mediante l'impiego dello strumento normativo della Direttiva che meglio consente agli stessi Stati di declinare gli obblighi derivanti dal predetto Protocollo sulla base delle specificità ordinamentali nazionali;

esprime parere motivato contrario, ai sensi del protocollo n. 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), per non conformità ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità – e con specifico riferimento alle norme sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione– in base alle seguenti motivazioni:

- il protocollo di Nagoya già produce effetti vincolanti per gli Stati aderenti che ampliano significativamente i termini di accesso e ripartizione dei benefici derivanti dalla utilizzazione delle risorse genetiche.

- Occorre preliminarmente rilevare la necessità di chiarire cosa si intenda per «collezione», poiché nonostante la definizione riportata all'articolo 3, par. 9, (*un insieme, di proprietà pubblica o privata, di campioni di risorse genetiche raccolti e delle relative informazioni riuniti, conservati e identificati dal punto di vista tassonomico*), l'articolo 5, par. 2, sembrerebbe fare riferimento ad un soggetto dotato di personalità giuridica, allorché prevede che su richiesta da parte di una collezione nella sua giurisdizione, ciascuno Stato membro valuta l'opportunità di inserirla nel registro delle collezioni affidabili dell'Unione. Un altro riferimento alla qualificazione soggettiva della collezione è inoltre contenuto nella relazione , nella parte in cui si illustrano motivazioni e obiettivi della proposta.

- A questo riguardo, un ulteriore aspetto da chiarire riguarda la individuazione dei soggetti interessati all'applicazione del Protocollo stesso, che sono – secondo il regolamento – solo i soggetti proprietari delle collezioni (letteralmente: *le collezioni*) e i ricercatori che dovrebbero avervi accesso. L'utilizzo della variabilità genetica sembrerebbe pertanto interessare essenzialmente i ricercatori – nell'articolato si insiste soprattutto sul coinvolgimento dei ricercatori universitari – che presumibilmente puntano sulla utilizzazione non tanto delle piante ma dei geni delle medesime.

- Nel protocollo di Nagoya si precisa che i Paesi aderenti sono tenuti ad impegnarsi nei confronti delle comunità autoctone e locali, qualora sia richiesto un accesso alle conoscenze tradizionali o alle risorse genetiche detenute da tali comunità. Dal tenore delle disposizioni dello schema di regolamento in esame, non si comprende però come le collezioni possano avere conoscenze tradizionali.

- Inoltre, le risorse genetiche delle comunità non sono sotto forma di sequenze di DNA, ma di varietà di piante e razze animali e dei loro prodotti tutti passibili di copertura da parte della UPOV – *International Union for the Protection of New Varieties of Plants* e delle legislazioni nazionali sotto forma di marchi di vario genere.

- La proposta di regolamento in esame prevede l'istituzione di un sistema di collezioni affidabili dell'Unione. I soggetti proprietari delle collezioni (letteralmente: *le collezioni*) che mirano a essere incluse nel relativo registro dovrebbero impegnarsi a mettere a disposizione di terzi solo campioni di risorse genetiche pienamente documentati. Le autorità competenti degli Stati membri dovranno pertanto verificare se una collezione è conforme ai requisiti per il riconoscimento come collezione affidabile dell'Unione. Acquisendo una risorsa genetica da una collezione che figura nel registro dell'Unione, gli utilizzatori saprebbero di essersi attenuti all'obbligo di diligenza in merito alla ricerca di tutte le informazioni necessarie. Un sistema di collezioni affidabili dell'Unione sarebbe particolarmente vantaggioso per i ricercatori universitari nonché per le piccole e medie imprese. È per questo che si fa riferimento alle collezioni che, nel caso delle piante coltivate, andrebbero per lo meno specificate nel senso di suddividerle per quanto riguarda l'agricoltura soprattutto in collezioni *in situ* ed *ex situ*.

- Diversi soggetti nell'Unione (tra cui ricercatori universitari e imprese di molteplici settori industriali) utilizzano le risorse genetiche a fini di ricerca, sviluppo e commercializzazione, mentre alcuni impiegano anche le conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche.

- Attualmente il diritto dell'Unione non disciplina né i contenuti del pilastro del protocollo relativo all'accesso alle risorse genetiche, né di quello relativo alla conformità degli utilizzatori. Questa circostanza «liberalizza» le eventuali modifiche delle leggi vigenti nei diversi Paesi della Unione e rende difficilmente praticabile la attuazione nazionale delle norme di cui alla proposta di regolamento in esame.

Per quanto riguarda, in particolare, l'articolato dello schema di regolamento in esame, si osserva inoltre quanto segue:

– andrebbe chiarito cosa si intenda, all'articolo 3, comma 3, per materiale genetico che abbia un valore effettivo o potenziale, poiché è fortemente riduttivo limitare il valore del materiale genetico alla eventuale quantificazione derivante dal valore di mercato, in quanto cibo e farmaci hanno un valore vitale che supera, per ovvie ragioni etiche, quello del valore monetario sul mercato;

– il comma 6 dell'articolo 3 riporta la definizione di «*utilizzazione di risorse genetiche*», consistente nell'attività di ricerca e sviluppo sulla composizione genetica o biochimica delle risorse genetiche, senza tener conto dell'uso degli organismi da cui vengono queste risorse genetiche, utilizzati appunto per scopi alimentari e farmaceutici e quindi con un forte valore per la vita e il benessere delle persone, non valutabile in termini esclusivamente monetari. Anzi, nel caso che composti presenti negli organismi venissero brevettati, il loro valore monetario verrebbe necessariamente aumentato e così i costi per i consumatori;

– all'articolo 3, comma 7, si fa riferimento alla remunerazione del fornitore di risorse genetiche. Tale riferimento andrebbe bene se a contrattare la remunerazione fosse il fornitore vero e non l'Unione europea secondo un sistema i cui aspetti devono ancora essere definiti. La difficoltà applicativa di tale disposizione nasce dal fatto che, in Italia, esiste un limitato numero di collezioni – come nel caso dell'Ente nazionali sementi elette (ENSE) – che non dispone degli strumenti necessari per trattare a questo riguardo e che comunque copre le piante coltivate registrate da tempo come varietà e quindi protette, con poche «varietà da conservazione»;

– il comma 8 dell'articolo 3 definisce «*conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche*» le conoscenze tradizionali detenute da comunità autoctone e locali che sono pertinenti per l'utilizzazione delle risorse genetiche e che, in quanto tali, sono descritte nelle modalità convenute di comune accordo applicabili all'utilizzazione di risorse genetiche. Tale definizione è difficilmente rapportabile all'esperienza italiana, in considerazione della varietà e numerosità delle specie presenti Italia e della difficoltà di individuare i soggetti responsabili della contrattazione sui diritti di utilizzo delle relative risorse genetiche;

– anche con riferimento all'articolo 4 risulta difficile identificare gli interlocutori con cui intavolare la eventuale trattativa: gli Stati membri e la Commissione richiedono a tutti i beneficiari di finanziamenti pubblici alla ricerca, che comportano l'utilizzazione delle risorse genetiche e delle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche, di dichiarare la loro volontà di osservare la diligenza dovuta conformemente all'articolo 4;

– per quanto concerne l'articolo 5, si rileva la difficoltà di ottemperare in Italia a quanto definito da questo articolo. Al riguardo, infatti, si osserva che l'Italia non ha vere e proprie collezioni comprensive del ger-

moplasma(1) vegetale, fatte salve quelle delle varietà registrate da ENSE (fra cui pochissime varietà da conservazione che sono quelle geneticamente variabili derivanti proprio dalle tradizioni delle diverse zone italiane). Non esistono pertanto altre collezioni certificate o certificabili delle piante e degli animali dei Parchi né tantomeno del grandissimo parco forestale italiano e delle altre zone nonché dei mari che pure anch'essi hanno alghe e animali di ogni genere, molti dei quali molto interessanti per le loro composizioni;

– sulla base delle considerazioni dianzi esposte, risulta difficile individuare una sola autorità competente secondo quanto previsto dall'articolo 6: avrebbe più senso prevedere il ricorso a un *pool* di autorità specificamente competenti nel proprio ambito settoriale;

– in merito all'articolo 7, comma 1, andrebbe valutata la praticabilità di considerare anche i privati autofinanziati e non solo gli istituti di ricerca beneficiari di finanziamenti pubblici;

– all'articolo 8, comma 1, si fa riferimento alle associazioni di utilizzatori, comprendendo – di nuovo – solo le imprese o le istituzioni pubbliche che ricevono finanziamenti dal pubblico. Anche tale disposizione si presenta di difficile attuazione in considerazione della esiguità dei finanziamenti pubblici nazionali per la ricerca orientati agli enti pubblici e privati di ricerca.

(1) È il materiale ereditario trasmesso mediante le cellule germinali in grado di permettere di preservare la biodiversità a livello genetico e di specie.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 526

La 13^a Commissione permanente,

esaminato il provvedimento in titolo,

preso atto del parere espresso dalla Conferenza unificata nella seduta del 22 novembre 2012,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

– all'articolo 1 andrebbe soppresso il comma 2 e, al comma 3, andrebbe correttamente indicato il riferimento all'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, invece che all'articolo 10 dello stesso decreto;

– all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), l'autorità competente andrebbe più propriamente individuata nella Provincia, salvo diversa previsione della normativa regionale;

– sempre all'articolo 2, comma 1, andrebbe inserita la definizione di «gestore», quale persona fisica o giuridica che dispone del potere decisionale relativo all'installazione o all'esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate dal decreto legislativo n. 152 del 2006;

– all'articolo 3, comma 1, andrebbe prevista una clausola di salvaguardia rispetto a quanto disposto dall'articolo 7, comma 1;

– con riferimento all'articolo 3, comma 6, valuti con attenzione il Governo il profilo della rispondenza della previsione relativa alla durata dell'autorizzazione unica ambientale ai principi ispiratori della normativa di fonte legislativa;

– all'articolo 3, comma 1, lettera *e*), appare opportuno inserire prima delle parole: «nulla osta» le seguenti: «comunicazione o»;

– all'articolo 3, commi 3 e 5, appare opportuno fare riferimento esclusivamente alla figura del gestore;

– all'articolo 4, comma 1, andrebbe previsto che la domanda per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalla vigente normativa di settore relativa agli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, è presentata allo sportello unico per le attività produttive, che la trasmette immediatamente, per via telematica all'autorità competente e ai soggetti competenti in materia ambientale e ne verifica, d'intesa con la stessa autorità competente, la correttezza formale;

– il comma 2 dell'articolo 4 andrebbe modificato nel senso di prevedere che qualora l'autorità competente riscontri la necessità di integrare la documentazione presentata, ne dà tempestiva comunicazione, per via telematica allo sportello unico, precisando gli elementi mancanti e il termine per il deposito delle integrazioni;

– il comma 3 dell'articolo 4 andrebbe integrato prevedendo che, nel caso di richiesta integrativa di documenti, qualora il gestore non abbia depositato la documentazione richiesta entro il termine fissato, l'istanza si intende archiviata fatta salva la facoltà di chiedere una proroga in ragione della complessità della documentazione richiesta. In tal caso, andrebbe prevista una sospensione del termine per il tempo della proroga concessa;

– all'articolo 4 andrebbe inserito il comma 5-bis con la previsione che, nei casi di cui ai commi 4 e 5, l'autorità competente promuove il coordinamento dei soggetti competenti anche nell'ambito della Conferenza dei servizi;

– l'articolo 4, comma 6, andrebbe modificato prevedendo che, qualora si rendesse necessario acquisire esclusivamente pareri, nulla osta, atti di assenso comunque denominati dei soggetti competenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), ai fini del rinnovo o dell'aggiornamento dei titoli abitativi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, nonché in sede di prima applicazione del regolamento in esame, ai fini del rilascio dei medesimi titoli per gli impianti esistenti, lo sportello unico trasmette la relativa documentazione all'autorità competente che, ove previsto, convoca la Conferenza di servizi;

– l'articolo 5 andrebbe modificato nel senso di prevedere che, ai fini del rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale, il titolare della stessa, sei mesi prima della scadenza, invia all'autorità competente, tramite lo sportello unico, un'istanza completa della documentazione aggiornata di cui all'articolo 4 comma 1. Deve essere inoltre prevista la possibilità di far riferimento alla documentazione già in possesso dell'autorità competente, nel caso in cui le informazioni in essa contenute o le condizioni di esercizio siano rimaste immutate;

– il comma 4 dell'articolo 5 andrebbe modificato nel senso di prevedere che l'esercizio dell'attività o dell'impianto possa continuare sulla base della precedente autorizzazione, fatte salve le diverse disposizioni previste dalla normativa di settore;

– appare opportuno coordinare quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, in tema di invarianza degli oneri relativi al monitoraggio con la clausola generale di invarianza finanziaria recata dall'articolo 12;

– con riferimento all'articolo 11, comma 4, lettere a) e b) e ai punti 1 e 2, risulta opportuno sostituire le parole «soppresso», «soppressi» e «soppresse» rispettivamente con le parole «abrogato», «abrogati» e «abrogate».

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Martedì 18 dicembre 2012

Plenaria

231^a Seduta

Presidenza della Presidente
BOLDI

La seduta inizia alle ore 9,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE avverte, che nella mattinata del prossimo mercoledì 16 gennaio 2013, i membri della 14^a Commissione potranno incontrare una delegazione della Commissione affari europei del Senato francese, guidata dal presidente Sutour e precedentemente invitata nell'ambito del consolidato rapporto di cooperazione che si è instaurato da tempo tra le omologhe Commissioni delle Camere Alte dei due Paesi.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (n. COM (2011) 897 definitivo)

Proposta di regolamento del parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento (n. COM (2012) 352 definitivo)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (n. COM (2012) 363 definitivo)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (n. COM (2012) 499 definitivo)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio (n. COM (2012) 584 definitivo)

(Deliberazione, ai sensi dell'articolo 144, comma 5, del Regolamento, sugli atti comunitari sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione delle risoluzioni: Doc. XVIII-bis, n. 90 per l'atto comunitario n. COM (2011) 897 definitivo, Doc. XVIII-bis, n. 91 per l'atto comunitario n. COM (2012) 352 definitivo, Doc. XVIII-bis, n. 92 per l'atto comunitario n. COM (2012) 363 definitivo, Doc. XVIII-bis, n. 93 per l'atto comunitario n. COM (2012) 499 definitivo e Doc. XVIII-bis, n. 95 per l'atto comunitario n. COM (2012) 584 definitivo)

La PRESIDENTE sottopone l'opportunità di inoltrare direttamente – mediante la cosiddetta «doppia deliberazione» e nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 144, comma 5, del Regolamento, nonché per il tramite del Presidente del Senato – al Governo, affinché ne tenga conto nel corso della trattativa comunitaria, le osservazioni approvate dalla Commissione sugli atti comunitari sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà COM (2011) 897 definitivo, relatore Sircana, l'11 luglio 2012, COM (2012) 352 definitivo, relatrice Fontana, il 7 novembre 2012, COM (2012) 363 definitivo, relatore Mauro Maria Marino, l'11 ottobre 2012, COM (2012) 499 definitivo, relatore Mauro Maria Marino, il 21 novembre 2012 e COM (2012) 584 definitivo, relatore Sircana, il 22 novembre 2012.

A tal fine, propone, quindi, dopo aver verificato la presenza del prescritto numero legale richiesto per questo tipo di deliberazione ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento, che le osservazioni già precedentemente formulate sugli atti comunitari COM (2011) 897 definitivo, COM (2012) 352 definitivo, COM (2012) 363 definitivo, COM (2012) 499 definitivo e COM (2012) 584 definitivo siano inviate al Governo, nella forma di risoluzione, secondo quanto disposto dal citato articolo 144, commi 1, 5 e 6, del Regolamento e che siano ulteriormente pubblicate in allegato al resoconto odierno della Commissione.

La Commissione, con distinte votazioni, approva all'unanimità.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali (n. COM (2011) 895 definitivo)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici (n. COM (2011) 896 definitivo)

(Deliberazione, ai sensi dell'articolo 144, comma 5, del Regolamento, sugli atti comunitari congiunti sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: Doc. XVIII-bis, n. 89)

La PRESIDENTE sottopone l'opportunità di inoltrare direttamente – mediante la cosiddetta «doppia deliberazione» e nell'esercizio del potere

sostitutivo di cui all'articolo 144, comma 5, del Regolamento, nonché per il tramite del Presidente del Senato – al Governo, affinché ne tenga conto nel corso della trattativa comunitaria, le osservazioni approvate dalla Commissione sugli atti comunitari congiunti sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà COM (2011) 895 definitivo e COM (2011) 896 definitivo, l'11 luglio 2012, relatore Sircana.

A tal fine, propone, quindi, dopo aver verificato la presenza del prescritto numero legale richiesto per questo tipo di deliberazione ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento, che le osservazioni già precedentemente formulate sugli atti comunitari COM (2011) 895 definitivo e COM (2011) 896 definitivo siano inviate al Governo, nella forma di risoluzione, secondo quanto disposto dal citato articolo 144, commi 1, 5 e 6, del Regolamento e che siano ulteriormente pubblicate in allegato al resoconto odierno della Commissione.

La Commissione approva all'unanimità.

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 573/2007/CE, la decisione n. 575/2007/CE e la decisione 2007/435/CE del Consiglio al fine di aumentare il tasso di cofinanziamento del Fondo europeo per i rifugiati, del Fondo europeo per i rimpatri e del Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi per quanto riguarda talune disposizioni in materia di gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà di stabilità finanziaria (n. COM (2012) 526 definitivo)

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 574/2007/CE al fine di aumentare il tasso di cofinanziamento del Fondo per le frontiere esterne per alcuni Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà di stabilità finanziaria (n. COM (2012) 527 definitivo)

(Deliberazione, ai sensi dell'articolo 144, comma 5, del Regolamento, sugli atti comunitari congiunti sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: Doc. XVIII-bis, n. 94)

La PRESIDENTE sottopone l'opportunità di inoltrare direttamente – mediante la cosiddetta «doppia deliberazione» e nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 144, comma 5, del Regolamento, nonché per il tramite del Presidente del Senato – al Governo, affinché ne tenga conto nel corso della trattativa comunitaria, le osservazioni approvate dalla Commissione sugli atti comunitari congiunti sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà COM (2012) 526 definitivo e COM (2012) 527 definitivo, il 7 novembre 2012, relatore Mauro Maria Marino.

A tal fine, propone, quindi, dopo aver verificato la presenza del prescritto numero legale richiesto per questo tipo di deliberazione ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento, che le osservazioni già precedentemente

formulate sugli atti comunitari COM (2012) 526 definitivo e COM (2012) 527 definitivo siano inviate al Governo, nella forma di risoluzione, secondo quanto disposto dal citato articolo 144, commi 1, 5 e 6, del Regolamento e che siano ulteriormente pubblicate in allegato al resoconto odierno della Commissione.

La Commissione approva all'unanimità.

La seduta termina alle ore 9,30.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2011) 897 defi-
nitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII-bis, n. 90)**

La 14^a Commissione permanente, esaminato l'atto COM(2011) 897,

considerato che esso mira a delineare «*un quadro giuridico idoneo per l'aggiudicazione di concessioni*», a garanzia di «*un accesso effettivo e non discriminatorio al mercato a tutti gli operatori economici dell'Unione assicurando altresì la certezza giuridica, e favorendo quindi gli investimenti pubblici in infrastrutture e servizi strategici per i cittadini*» (considerando n. 1 della proposta);

considerato, inoltre, che esso si colloca nel quadro della revisione della normativa europea sugli appalti pubblici, unitamente ai documenti COM(2011) 895 e COM(2011) 896, ai fini della creazione di un «*moderno quadro legislativo per gli appalti pubblici*»;

apprezzati i possibili benefici derivanti dall'introduzione nell'ordinamento nazionale della normativa proposta, in termini di trasparenza, correttezza e certezza giuridica nell'aggiudicazione dei contratti di concessione in Italia;

valutata, per contro, l'assoluta peculiarità del servizio idrico, la cui essenzialità ed imprescindibilità per la stessa sussistenza delle comunità lo rende incompatibile con una mera ottica di mercato, dovendosi garantirne comunque l'universalità e l'accessibilità a tale bene pubblico, anche alla luce degli esiti del *referendum* del 12 giugno 2011 e della conseguente esclusione del servizio idrico dalla normativa che attualmente disciplina la liberalizzazione dei «*servizi pubblici locali*» (articolo 4, comma 34, del decreto-legge 13 agosto 2001, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148);

visti:

1) la risoluzione del Parlamento europeo, del 25 ottobre 2011, sulla modernizzazione degli appalti pubblici (2011/2048/INI), la quale «*insiste sul fatto che una proposta di atto legislativo relativo alle concessioni di servizi sarebbe giustificata solo nell'ottica di rimediare ad eventuali distorsioni del mercato interno; sottolinea che finora non è stata individuata alcuna distorsione di tale ordine e che pertanto un atto legislativo sulle concessioni di servizi appare superfluo se non è funzionale a un evidente miglioramento del funzionamento del mercato interno*»;

2) i pareri espressi dagli altri parlamenti nazionali in merito ai documenti in titolo, con particolare riferimento ai pareri motivati sul mancato rispetto del principio di sussidiarietà, emessi:

– dal Consiglio federale austriaco il 1° febbraio 2012, che dissenza con «*l'orientamento unilaterale dell'atto verso l'economia di mercato*», tale da farlo sembrare finalizzato ad una «*almeno parziale liberalizzazione del settore dell'acqua*»;

– dal *Bundesrat* tedesco il 2 marzo 2012, che ritiene non giustificata l'adozione dell'atto in titolo e chiede l'esenzione dei cosiddetti «*servizi di emergenza*» dalla sua applicazione;

– dalle *Cortes Generales* spagnole il 6 marzo 2012, che anche alla luce della sopra riportata risoluzione 2011/2048/INI del Parlamento europeo contestano la stessa adozione di una proposta di direttiva in materia di concessioni;

3) la risoluzione dell'Assemblea legislativa della regione Emilia-Romagna relativa all'atto in titolo, approvata il 21 febbraio 2012;

formula, per quanto di competenza, e con specifico riferimento alle concessioni aventi per possibile oggetto la fornitura di acqua, le seguenti osservazioni contrarie:

in relazione al rispetto del principio di sussidiarietà, la natura dell'azione prevista (regolamentazione delle modalità di gestione di un servizio pubblico fondamentale) è tale da renderne auspicabile la gestione ad un livello il più possibile vicino alla comunità locale. La regolamentazione a livello sovranazionale non porterebbe alcun valore aggiunto risultando, invece, prioritario valorizzare e riconoscere «*il ruolo essenziale e l'ampio potere discrezionale delle autorità nazionali, regionali e locali di fornire, commissionare e organizzare i servizi di interesse economico generale il più vicini possibile alle esigenze degli utenti*» (articolo 1 del protocollo n. 26, allegato al Trattato di Lisbona);

con riferimento al principio di proporzionalità, risultano superati i limiti di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi fissati dai Trattati. Si ricorda che l'articolo 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, stabilisce che «*le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata*»;

si esprimono, infine, osservazioni contrarie in merito alla durata a tempo indeterminato delle deleghe *ex art.* 290 del TFUE contenute nella proposta, preferendosi sempre la soluzione delle deleghe a tempo determinato, rinnovabili tacitamente previa relazione della Commissione europea al Parlamento europeo ed al Consiglio.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2012) 352 defi-
nitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII-bis, n. 91)**

La 14^a Commissione permanente, esaminato l'atto COM(2012) 352, considerato che esso fa parte di un pacchetto unitario che mira ad ovviare alle mancanze emerse nei mercati finanziari e derivanti dall'inadeguata trasparenza del sistema, della scarsa consapevolezza dei rischi, dall'inadeguata gestione dei conflitti di interesse e dal mancato adeguamento della legislazione alla crescente complessità dei servizi finanziari;

concordando sull'opportunità di accrescere la fiducia dei consumatori nei mercati finanziari, tra l'altro mediante norme corredate di sanzioni «*efficaci, proporzionate e dissuasive*» (articolo 18 COM(2012) 352),

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

la base giuridica prescelta appare correttamente individuata nell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea («*Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno*»);

la proposta appare conforme al principio di sussidiarietà sia in termini di necessità dell'intervento delle istituzioni dell'Unione – solo l'introduzione di norme unitarie al livello di Unione può rendere il più omogeneo possibile il livello di tutela dei consumatori nei 27 Stati membri – sia di valore aggiunto per l'Unione, in virtù dell'auspicata restaurazione della fiducia nei mercati finanziari;

per quanto concerne il principio di proporzionalità, la proposta appare congrua agli obiettivi che si intendono perseguire.

Nel merito, si condivide pienamente l'obiettivo di accrescere il livello di trasparenza da garantire agli investitori, al fine di permettere loro scelte consapevoli ed adeguate circa le singole caratteristiche dei prodotti finanziari. Si apprezza perciò la scelta di definire strumenti che prevedano informazioni, relative ai prodotti d'investimento, chiare, accurate, corrette e non fuorvianti.

Si osserva, tuttavia, che è necessario prevedere ulteriori garanzie soprattutto in merito alla trasparenza sui rischi del prodotto finanziario e a come detta trasparenza possa essere efficacemente realizzata, al fine di

migliorare il livello di protezione dell'investitore e di consentire una conoscenza simmetrica dei rischi.

La mancata consapevolezza del rischio finanziario dal lato «domanda» permette, infatti, all'offerta di svilupparsi in un mercato solo apparentemente concorrenziale.

Un approccio basato sulla metodologia a scenari probabilistici (approccio *risk-based*) si dovrebbe, pertanto, affiancare ad un approccio tradizionale basato, esclusivamente, su prospetti informativi.

Con riferimento alle deleghe ipotizzate nel testo in esame si rileva la mancanza di omogeneità per quanto concerne la durata temporale delle deleghe conferite direttamente alla Commissione europea *ex art. 290 del TFUE*. Il COM(2012) 352 (art. 23), infatti, prevedono una delega quadriennale, tacitamente prorogata per periodi di identica durata salva l'ipotesi di revoca ad opera del Parlamento europeo o del Consiglio. Prendendo atto dei seri dubbi espressi dalla Commissione europea nella relazione introduttiva «*sul fatto che le restrizioni al suo ruolo in materia di atti delegati e misure di esecuzione siano in linea con gli articoli 290 e 291 del TFUE*», si invita ad una approfondita riflessione sulle deleghe riconosciute alle Autorità europee di vigilanza.

Si invita, inoltre, ad avere la massima cura che le traduzioni in italiano degli atti preparatori della legislazione comunitaria siano adeguate e complete. Si segnala, in particolare, la traduzione imprecisa di cui all'art. 22 del COM(2012) 352: nella frase «*a meno che la pubblicazione non metta gravemente a rischio*» i mercati, si invita ad omettere la negazione «non».

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2012) 363 defi-
nitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII-bis, n. 92)**

La 14^a Commissione permanente, esaminato l'atto COM(2012) 363 definitivo,

considerato che esso intende assicurare una protezione degli interessi finanziari dell'Unione europea, in caso di frode o altre attività illegali, che sia equivalente ed efficiente in tutti gli Stati membri e istituire un livello di tutela comune e proporzionata, basata su misure dissuasive, per rafforzare l'efficacia delle norme di bilancio e di finanziamento dell'Unione;

tenuto conto che la presente proposta di direttiva abroga la Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e i relativi protocolli, e che essa fa parte di un pacchetto di misure volte a rafforzare l'azione penale a livello europeo, nel quale rientra, tra le altre, la proposta di direttiva relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato (COM(2012) 85 def.);

considerato infine che la proposta intende offrire un campo di applicazione sufficientemente ampio da includere i gruppi di autori di reato che operano a danno del denaro pubblico europeo con maggiore gravità e/o frequenza; ampliare adeguatamente le fattispecie di reato in modo da includere i tipi di condotta più gravi e/o più frequenti a danno del denaro pubblico europeo; contemplare tipi e livelli di sanzioni sufficienti per garantire una protezione equa del denaro pubblico europeo in tutta l'Unione, nel rispetto del principio di proporzionalità,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 325, paragrafo 4, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio adottano le misure necessarie nei settori della prevenzione e lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, al fine di pervenire a una protezione efficace ed equivalente in tutti gli Stati membri e nelle istituzioni, organi e organismi dell'Unione;

la proposta appare conforme al principio di sussidiarietà in quanto solo l'intervento dell'Unione permette di adottare definizioni di reato comuni a tutti gli Stati membri tali da ridurre i rischi di pratiche discordanti, assicurare un'interpretazione uniforme e rafforzare l'effetto deterrente e il potenziale repressivo, riducendo altresì l'incentivo per i potenziali autori di reati a spostarsi in giurisdizioni più indulgenti all'interno dell'Unione;

la proposta appare altresì conforme al principio di proporzionalità in quanto pienamente congrua alle finalità che intende perseguire;

nel merito, si rivolge particolare attenzione agli articoli 4 e 5, i quali individuano le attività illegali nell'ambito della prevenzione e lotta contro la frode, dal riciclaggio di denaro, alla corruzione intesa anche come violazione dei doveri d'ufficio, alla ritenzione illecita di fondi o beni contraria allo scopo previsto da parte di funzionari pubblici, nonché a tutte le forme di preparazione e partecipazione (istigazione, favoreggiamento, concorso, tentativo) ai reati summenzionati. Appare opportuno, visto l'assoluto rilievo delle misure introdotte e l'intensa attività governativa e parlamentare volta a introdurre modifiche sostanziali al diritto penale nazionale, che il Governo affronti il negoziato sulla proposta in oggetto (come anche sulla proposta di direttiva sul sequestro dei beni di reato) tenendo conto in particolare dei contenuti delle proposte di legge nazionali volte a prevenire e reprimere la corruzione, nonché a introdurre nel codice penale incisive modifiche alla disciplina dei reati contro la pubblica amministrazione.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2012) 499 defi-
nitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII-bis, n. 93)**

La 14^a Commissione permanente, esaminato l'atto COM(2012) 499 definitivo,

considerato che la proposta modifica e abroga il vigente Regolamento (CE) n. 2004/2003, come modificato dal Regolamento (CE) n. 1524/2007, e crea uno *status* giuridico europeo per i partiti politici e le fondazioni politiche ad essi collegate e introduce disposizioni più dettagliate in materia di finanziamento;

considerato che la proposta mira a dotare i partiti politici europei e le fondazioni ad essi collegate degli strumenti che consentano loro di affrontare le sfide attuali, in primo luogo quella di colmare il divario tra la politica nazionale e quella dell'Unione e promuovere la democrazia rappresentativa a livello dell'UE, pienamente riconosciuta dall'art. 10 del trattato UE;

ricordato che l'art. 10, par. 4, del trattato UE impone ai partiti politici a livello europeo il compito di contribuire «*a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione*», compito particolarmente complesso per la tradizionale ridotta attenzione delle forze politiche nazionali rispetto ai temi connessi al processo di integrazione europea;

avuto altresì riguardo al disposto:

1) degli artt. 11 («Libertà di espressione e di informazione») e 12 («Libertà di riunione e di associazione») della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, con particolare riferimento all'art. 12, par. 2, il quale stabilisce che: «*I partiti politici a livello dell'Unione contribuiscono a esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione*»);

2) dell'art. 49 della Costituzione italiana, ai sensi del quale «*Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale*»,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

1. La proposta si basa correttamente sull'articolo 224 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che stabilisce che il Parlamento europeo e il Consiglio determinano con regolamento adottato secondo la procedura legislativa ordinaria lo statuto dei partiti politici a li-

vello europeo di cui all'articolo 10, par. 4, del trattato UE e le condizioni per il loro finanziamento.

2. La proposta è conforme al principio di sussidiarietà, in quanto le norme relative allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni europee possono essere definite solo a livello dell'Unione.

3. La proposta è conforme al principio di proporzionalità poiché le misure previste si limitano a quanto necessario al conseguimento dell'obiettivo di rafforzare la democrazia europea e la legittimità delle istituzioni dell'UE.

4. Nel merito, si esprime apprezzamento per:

a) il riconoscimento dell'importante ruolo dei «partiti politici» all'interno delle istituzioni dell'Unione. Ciò, tra l'altro, auspicabilmente contribuirà ad una maggiore democratizzazione delle istituzioni europee nella misura in cui permetterà di focalizzare maggiormente l'attenzione sull'operato dei rappresentanti dei cittadini, in linea, peraltro, con quanto già tracciato nel cosiddetto «Rapporto dei 4 Presidenti» (Verso un'autentica Unione economica e monetaria);

b) la conseguente introduzione di uno status giuridico europeo per i partiti politici europei e le fondazioni ad essi collegate (articolo 8), che comporterà la piena capacità giuridica e il pieno riconoscimento in tutti gli Stati membri (articolo 9). La proposta stabilisce una serie di condizioni da rispettare al fine di ottenere lo *status* giuridico europeo. Tuttavia, non si tratta di condizioni eccessive e ciò al fine di incoraggiare e sostenere lo sviluppo di nuovi partiti politici europei;

c) le modifiche che prevedono l'introduzione di disposizioni e procedure più dettagliate in materia di finanziamento dei partiti politici europei o delle fondazioni ad essi collegate e la fissazione di criteri oggettivi di attribuzione delle risorse del bilancio dell'Unione. Tra queste si ritengono di particolare utilità le disposizioni di cui all'art. 15 che, nel disciplinare donazioni e contributi, non mancano di promuovere la capacità dei partiti politici e delle fondazioni di generare risorse proprie, alleviando così i relativi oneri sul bilancio dell'Unione.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2012) 584 defi-
nitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII-bis, n. 95)**

La 14^a Commissione permanente, esaminato l'atto COM(2012) 584 definitivo,

considerato che esso è diretto alla rifusione e all'aggiornamento della direttiva 1999/5/CE sul reciproco riconoscimento della conformità delle apparecchiature radio, nonché al suo adeguamento al «nuovo quadro normativo» per la commercializzazione dei prodotti, di cui alla decisione n. 768/2008, e al nuovo quadro relativo all'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione europea;

ricordato che la decisione n. 768/2008/CE stabilisce un quadro comune di principi generali e di disposizioni di riferimento da applicare a tutte le normative di armonizzazione concernenti le condizioni per l'immissione sul mercato dei prodotti, in modo da fornire una base coerente per la revisione o la rifusione di tali normative;

considerato che, rispetto alla direttiva 1999/5/CE, la proposta provvede ad escludere dal suo campo di applicazione i terminali a linea fissa, in quanto coperti dalla direttiva 2006/95/CE, e gli aspetti di concorrenza sul mercato delle apparecchiature terminali, in quanto disciplinati dalla direttiva 2008/63/CE, nonché ad operare i necessari aggiornamenti tecnici concernenti le apparecchiature «*software-defined*» e a prevedere alcune misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi;

considerato, inoltre, che la proposta provvede anche ad allineare le attuali competenze di esecuzione della Commissione europea, previste dalla direttiva 1999/5/CE, alle nuove procedure degli atti delegati e degli atti di esecuzione, di cui agli articoli 290 e 291 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 114 del TFUE, in base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno;

la proposta appare conforme al principio di sussidiarietà, in quanto solo con un atto dell'Unione è possibile assicurare l'armonizzazione tec-

nica dei prodotti in funzione di un'effettiva libera circolazione delle merci, nonché ad allineare un testo legislativo europeo alle nuove procedure degli atti delegati e degli atti di esecuzione introdotti dal Trattato di Lisbona;

la proposta appare altresì conforme al principio di proporzionalità, poiché si limita ad aggiornare la normativa sulla conformità delle apparecchiature radio, e ad adeguarla al «nuovo quadro normativo» relativo alla commercializzazione dei prodotti e alle competenze di esecuzione alle nuove procedure degli atti delegati e degli atti di esecuzione introdotti dal Trattato di Lisbona. Le deleghe di potere, peraltro, sembrano rispettare il criterio della «non essenzialità» delle materie oggetto di delega, ai sensi dell'articolo 290 del TFUE;

nel merito, si esprime apprezzamento per le opportune misure di aggiornamento della normativa concernente aspetti di sicurezza e di efficienza di prodotti di grande diffusione e di uso frequente, nonché per le misure di semplificazione normativa tra cui: la delimitazione del campo di applicazione della normativa; la soppressione dell'obbligo di notifica dell'immissione sul mercato di apparecchiature che utilizzano bande di frequenze non armonizzate a livello dell'Unione europea; la soppressione dell'obbligo di apporre sul prodotto un identificatore di categoria delle apparecchiature; e la soppressione dell'obbligo di apporre la marcatura CE sulle istruzioni per l'uso.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUGLI ATTI COMUNITARI CONGIUNTI NN. COM
(2011) 895 definitivo E COM (2011) 896 definitivo
SOTTOPOSTI AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII-bis, n. 89)**

La 14^a Commissione permanente, esaminati gli atti COM(2011) 895 e COM(2011) 896,

condivisa la necessità di ammodernare le norme in materia di appalti pubblici, al fine di accrescere l'efficacia della spesa pubblica e così di contribuire a realizzare un mercato unico che promuova la crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva perseguita dalla strategia «Europa 2020»;

ricordato che in Italia il riparto di competenze tra Stato e regioni in materia di «lavori pubblici» è stato oggetto di contenzioso costituzionale. L'articolo 117 della Costituzione non contempla, infatti, espressamente la materia e nel 2007 la Corte costituzionale ha stabilito che «*l'intera attività contrattuale della pubblica amministrazione (...) non può identificarsi in una materia a sé, ma rappresenta, appunto, un'attività che inerisce alle singole materie sulle quali essa si esplica*» (sentenza n. 401/2007), in relazione alle quali si dovrà, di volta in volta, verificare la competenza statale o regionale. Se ne evince che, in linea generale, il contenzioso in materia di appalti può essere ricondotto alla materia «giurisdizione» e la stipulazione e l'esecuzione dei contratti all'«ordinamento civile», entrambe rientranti nella competenza legislativa esclusiva statale. La fase pubblicitica di svolgimento della gara rientra, invece, nella materia «tutela della concorrenza» (articolo 117, lettera e), della Costituzione), anch'essa di competenza esclusiva statale;

ricordato, inoltre, che il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ha attribuito all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, organo collegiale, compiti di vigilanza, nonché poteri sanzionatori ed ispettivi;

avuto riguardo a:

1) i pareri espressi dagli altri parlamenti nazionali in merito ai documenti in titolo, con particolare riferimento ai pareri motivati riguardanti il mancato rispetto del principio di sussidiarietà, approvati:

– dal *Riksdag* svedese il 1° marzo 2012, che contesta la disciplina, al livello dell'Unione europea, degli organi di vigilanza e dei centri di conoscenza, la cui istituzione è ipotizzata dagli atti in titolo;

– dalla *House of Commons* britannica il 12 aprile 2012, che ritiene che l'obbligo di istituire un organo nazionale di vigilanza che svolga compiti amministrativi, giurisdizionali e normativi sia una «*ingiustificata interferenza nell'ordinamento giuridico interno del Regno Unito*» (punto n. 25);

2) l'andamento dei negoziati in sede di Consiglio dell'Unione europea;

3) il documento di posizione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, datato 19 marzo 2012;

4) la risoluzione dell'Assemblea legislativa della regione Emilia-Romagna relativa agli atti in titolo, approvata il 21 febbraio 2012;

5) il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini», ed in particolare l'articolo 1 sulla «Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure»,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

la base giuridica delle proposte appare correttamente individuata negli articoli 53, paragrafo 1, 62 e 114, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

le proposte risultano conformi al principio di sussidiarietà:

1) in termini di necessità dell'intervento dell'Unione, in quanto l'azione dei singoli Stati membri comporterebbe l'istituzione di requisiti disomogenei, se non di regimi procedurali tra loro contrastanti, che aumenterebbero la complessità della regolamentazione e creerebbero ostacoli ingiustificati per le attività transfrontaliere;

2) con riferimento al valore aggiunto per l'Unione, in termini di maggiore trasparenza e obiettività delle gare, con conseguenti risparmi e migliori risultati, a vantaggio dei gestori dei servizi, dei loro clienti e, in ultima analisi, del contribuente europeo;

per quanto concerne il principio di proporzionalità, le proposte risultano congrue agli obiettivi che intendono perseguire;

con riferimento al merito dell'atto, si esprime apprezzamento per:

1) la previsione del progressivo passaggio alla gestione elettronica degli appalti pubblici, nell'ottica di un'ottimizzazione economico-finanziaria, di una migliore gestione dei tempi e a garanzia della trasparenza delle procedure;

2) la promozione della partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI), anche attraverso l'abolizione dei limiti di fatturato per l'accesso agli appalti. Proprio al fine di accentuare la tutela alle PMI si suggerisce, in riferimento all'articolo 56, paragrafo 3, comma 2, del COM(2011) 896 (concernente i «Criteri di selezione»), di valutare l'opportunità di prevedere un obbligo di motivazione per ogni limitazione all'accesso connessa al fatturato aziendale;

3) la riduzione dei requisiti di documentazione, che auspicabilmente ridurrà i costi delle transazioni sia per le amministrazioni aggiudicatrici che per gli operatori economici;

si invita:

1) a prevedere, ad ogni livello, un'adeguata regolamentazione mirata a prevenire e reprimere i ricorrenti fenomeni di illegalità connessi all'esecuzione di appalti pubblici;

2) in relazione all'obbligo di creare organi nazionali di vigilanza (articoli 93 e seguenti del COM(2011) 895 e 84 e seguenti del COM(2011) 896) e in relazione alle attuali ristrettezze di bilancio, a individuare gli organi in questione tra le realtà già esistenti nel panorama pubblico italiano;

si esprimono, infine, osservazioni contrarie in merito alla durata a tempo indeterminato delle deleghe *ex* articolo 290 del TFUE contenute nelle proposte, preferendosi sempre la soluzione delle deleghe a tempo determinato, rinnovabili tacitamente previa relazione della Commissione europea al Parlamento europeo e al Consiglio.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUGLI ATTI COMUNITARI CONGIUNTI NN. COM
(2012) 526 definitivo E COM (2012) 527 definitivo
SOTTOPOSTI AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII-bis, n. 94)**

La 14^a Commissione permanente, esaminati atti COM(2012) 526 e COM(2012) 527,

considerato che essi intervengono a modificare l'articolo 14 e l'articolo 21, paragrafo 3, della decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'articolo 15 della decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'articolo 13 della decisione 2007/435/CE del Consiglio e l'articolo 16 della decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il tasso di cofinanziamento dell'Unione applicabile ai programmi del Fondo europeo per i rifugiati, del Fondo europeo per i rimpatri, del Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi e ai programmi del Fondo per le frontiere esterne ai fini di una maggiorazione di tale tasso di 20 punti percentuali per gli Stati membri interessati, purché questi beneficino di un meccanismo di sostegno;

tenuto conto che le modifiche normative finora proposte dalla Commissione europea con l'intento di contrastare la crisi finanziaria e le relative conseguenze socioeconomiche hanno riguardato l'innalzamento di dieci punti percentuali dell'importo degli attuali massimali del contributo dell'Unione erogato mediante pagamenti intermedi e pagamenti del saldo finale relativamente al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per la pesca, nonché l'incremento del tasso di partecipazione del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale fino al 95 % per le regioni ammesse nell'ambito dell'obiettivo di convergenza, le regioni ultraperiferiche e le isole minori del Mar Egeo, e dell'85 % per le altre regioni;

considerato che le proposte in esame non hanno alcuna incidenza sugli stanziamenti di impegno in quanto non sono previste modifiche agli importi massimi del finanziamento dei Fondi stabiliti nei programmi annuali per il periodo di programmazione 2007-2013;

tenuto conto, infine, che l'Ungheria, la Romania, la Lettonia, il Portogallo, la Grecia e l'Irlanda hanno già chiesto un sostegno finanziario nell'ambito dei vari meccanismi di sostegno concordando con la Commissione europea un programma di aggiustamento macroeconomico e che il

programma per l'Ungheria è scaduto nel 2010 e quello per la Lettonia all'inizio del 2012,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nelle decisioni che le proposte in oggetto intendono modificare: la decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori»; la decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013 nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori»; la decisione 2007/435/CE del Consiglio, del 25 giugno 2007, che istituisce il Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi per il periodo 2007-2013 nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori»; la decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori»;

le proposte appaiono conformi al principio di sussidiarietà in quanto la Commissione europea propone di fornire un maggiore sostegno ad alcuni Stati membri tramite un meccanismo temporaneo istituito a livello dell'Unione europea;

le proposte appaiono altresì conformi al principio di proporzionalità in quanto il sostegno dei Fondi verrà accresciuto solo verso quegli Stati membri che si trovano in difficoltà o sono seriamente minacciati da gravi difficoltà a causa di circostanze eccezionali che sfuggono al loro controllo, e che rientrano nelle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell'11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (EFSM), o che ricevono, per gli stessi motivi, assistenza finanziaria dal fondo europeo di stabilità finanziaria (EFSF) o dal meccanismo europeo di stabilità (ESM), o che si trovano in difficoltà o sono seriamente minacciati da gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti e che rientrano nelle condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri.

Nel merito, si sottolinea come le modifiche proposte consentano, per agevolare la gestione dei finanziamenti dell'Unione europea nel settore della migrazione, dell'asilo e delle frontiere esterne e incrementarne la disponibilità per gli Stati membri ai fini dell'attuazione dei programmi annuali nel quadro dei Fondi, l'aumento del tasso di cofinanziamento dell'Unione in via temporanea e senza pregiudizio per il periodo di programmazione 2014-2020, con la previsione quindi che i programmi annuali in corso vengano rivisti in funzione dei cambiamenti derivanti dall'applicazione del tasso di cofinanziamento maggiorato.

Si esprime quindi apprezzamento per la volontà della Commissione europea di rendere disponibili risorse aggiuntive che possano agevolare il proseguimento dell'attuazione dei programmi adottati nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», aumentando la capacità di assorbire i Fondi dell'Unione anche per quegli Stati membri costretti a riduzioni di bilancio per il perdurare della crisi economica e finanziaria.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Martedì 18 dicembre 2012

Plenaria

Presidenza del presidente
Davide CAPARINI

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

Disposizioni per la celebrazione del centenario della fondazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico e per la valorizzazione dei siti e degli edifici storici di interesse culturale ad esso collegati

C. 5239 Nuovo testo

Parere alla VII Commissione della Camera
(*Esame e conclusione – Parere favorevole*)

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il senatore Francesco BEVILACQUA (*PdL*), *relatore*, riferisce sul testo in esame, recante disposizioni per la celebrazione del centenario della fondazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico e per la valorizzazione dei siti e degli edifici storici di interesse culturale ad esso collegati. Rileva che l'articolo 1 esplicita la finalità del testo, affidando al Ministero per i beni e le attività culturali, d'intesa con la regione Sicilia nei limiti delle rispettive competenze, in occasione della celebrazione del centenario della nascita dell'INDA, la promozione di iniziative volte a diffondere in Italia e nel mondo la tradizione classica e il teatro antico e a potenziare l'attività dell'INDA attraverso un programma straordinario di interventi, nonché mediante il recupero e la valorizzazione degli edifici storici di interesse culturale ad esso collegati. L'articolo 2, chiarisce, dispone l'istituzione, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, del Comitato per la celebrazione del centenario dell'INDA, composto da 7 membri, ossia presidente e soprintendente dell'INDA, nonché cinque personalità che si sono contraddistinte per particolari meriti artistici o accademici

nei settori della cultura classica, del teatro antico o dell'archeologia. Osserva che il Comitato propone al Ministro per i beni e le attività culturali un programma della celebrazione e degli interventi. L'articolo 3, evidenzia, dispone che, nell'ambito delle celebrazioni, lo Stato riconosce all'INDA finanziamenti per la promozione della conoscenza del patrimonio teatrale, artistico, documentario e musicale legato all'INDA, della ricerca in materia di tradizione classica, nonché delle attività dell'INDA nelle scuole di ogni ordine e grado. Rileva che l'articolo 4 dispone che il Ministro predisporre, altresì, con proprio decreto, un programma di interventi di manutenzione e restauro del teatro comunale di Siracusa e della sede storica del liceo classico Tommaso Gargallo, nonché di valorizzazione e promozione del teatro greco di Siracusa. Precisa che l'articolo 5 dispone che, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Presidente della regione Sicilia, è istituito il Museo nazionale del dramma antico, presso il Palazzo greco di Siracusa; con ulteriore decreto, il Ministro nomina il direttore del Museo fra personalità del mondo accademico esperte nella storia del teatro antico. L'articolo 6, conclude, reca la copertura finanziaria.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali

C. 5613 e abb., approvata in un testo unificato dalla 7ª Commissione permanente del Senato

Parere alla VII Commissione della Camera

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*)

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il senatore Francesco BEVILACQUA (*PdL*), *relatore*, riferisce sul testo in esame, approvato dal Senato e su cui la Commissione ha espresso parere alla 7ª Commissione del Senato in data 7 marzo 2012. Rileva che l'articolo 1 modifica i commi da 1 a 1-*quinqüies* dell'articolo 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Sottolinea che il novellato comma 1 dispone che, in via transitoria, entro il 31 dicembre 2014, acquisisce la qualifica di restauratore di beni culturali colui il quale abbia maturato una adeguata competenza professionale nell'ambito del restauro dei beni culturali mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici. Il comma 1-*bis*, precisa, prevede che la qualifica di restauratore di beni culturali è attribuita, in esito ad apposita procedura di selezione pubblica, con provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento in un apposito elenco suddiviso per settori di competenza. Ai sensi del comma 1-*ter*, fa notare, la procedura di selezione pubblica consiste nella valutazione

dei titoli e delle attività, e nell'attribuzione dei punteggi, indicati nell'Allegato B del provvedimento. Sottolinea che il comma 1-*quater* elenca le tipologie di attività utili ai fini dell'attribuzione dei menzionati punteggi. Chiarisce che il comma 1-*quinqies* dispone che può acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, previo superamento di prove di idoneità secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, colui il quale abbia acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali sulla base della procedura di cui ai commi 1-*sexies* e 1-*septies*. Osserva che con un medesimo decreto MIBAC-MIUR, d'intesa con la Conferenza unificata, sono definite le modalità di svolgimento delle prove di idoneità. Sottolinea che il comma 1-*octies* dispone che la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali è attribuita con provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento in un apposito elenco reso accessibile a tutti gli interessati.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 2).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Norme per il riconoscimento della sindrome *post polio* come malattia cronica e invalidante

Testo unificato C. 3367 e abb.

Parere alla XII Commissione della Camera
(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Davide CAPARINI, *presidente*, in sostituzione del relatore senatore Antonio Fosson, riferisce sul testo in esame, teso al riconoscimento della sindrome post polio (PPS) come malattia cronica e invalidante, ai sensi dell'articolo 1. Rileva che le Regioni, nell'ambito della programmazione sanitaria regionale, individuano i reparti e gli ambulatori delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate idonei alla diagnosi, alla cura e alla riabilitazione della PPS, privilegiando le strutture e i centri sanitari più adeguati già operanti sul territorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 1. Osserva che il comma 2 precisa che con decreto del Ministro della salute, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i centri di ricerca per lo studio della PPS e dei relativi protocolli terapeutici. Nell'ambito degli obiettivi formativi definiti attraverso la programmazione pluriennale dalla Commissione nazionale per la formazione continua in medicina, fa notare, le regioni predispongono idonei corsi di formazione per la diagnosi della PPS e per i relativi protocolli terapeutici, ai sensi del comma 3. Evidenzia che il comma 4 dispone che il

Ministro della salute, con proprio decreto da emanare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede alla definizione di apposite linee guida per lo svolgimento di indagini epidemiologiche dei soggetti affetti da PPS.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

La senatrice Fiorenza BASSOLI (*PD*) esprime apprezzamento per i contenuti del testo in esame, rilevando che i casi di patologie *post-polio* richiedono specifiche ed approfondite cure. Preannuncia pertanto il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Attuazione dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, in materia di etichettatura dei prodotti alimentari

(C. 5559, approvato dal Senato)

Parere alla XIII Commissione della Camera

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*)

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

La senatrice Maria Teresa BERTUZZI (*PD*), *relatore*, illustrando il testo in esame, riferisce che l'articolo 1 fissa il termine di due mesi dall'entrata in vigore del provvedimento entro il quale devono essere approvati i decreti previsti dall'articolo 4, comma 3, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, recante norme in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari; si tratta dei decreti del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico, con i quali devono essere definite le modalità per l'indicazione obbligatoria nell'etichetta dei prodotti alimentari: del luogo di origine o di provenienza, dell'eventuale utilizzazione di ingredienti in cui vi sia la presenza di organismi geneticamente modificati in qualunque fase della catena alimentare. Chiarisce che i decreti devono, altresì, indicare le disposizioni relative alla tracciabilità dei prodotti agricoli di origine o di provenienza del territorio nazionale. Sottolinea che i decreti ministeriali in esame, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 4 del 2011, devono essere emanati d'intesa con la Conferenza unificata e sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione e della trasformazione. Rileva che l'articolo 2 apporta talune modifiche all'articolo 59-*bis* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, nel senso di rendere volontaria e facoltativa per i produttori la normativa ivi introdotta; l'integrazione dell'etichettatura con particolari sistemi di sicurezza realizzati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello stato deve intendersi volontaria e facoltativa per i produttori, chiarendo, in tal modo, la portata normativa

del disposto, nel senso della non obbligatorietà del nuovo sistema introdotto.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 14,55.

ALLEGATO 1

**Disposizioni per la celebrazione del centenario della fondazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico e per la valorizzazione dei siti e degli edifici storici di interesse culturale ad esso collegati
(C. 5239 Nuovo testo)**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il nuovo testo del progetto di legge C. 5239, in corso di esame presso la VII Commissione della Camera, recante disposizioni per la celebrazione del centenario della fondazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico e per la valorizzazione dei siti e degli edifici storici di interesse culturale ad esso collegati;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione ascrive la «tutela dei beni culturali», oggetto del provvedimento, tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, mentre l'articolo 117, terzo comma, annette la «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali» tra le materie di legislazione concorrente; rilevato altresì che l'articolo 118, terzo comma, ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare «forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali» tra Stato e regioni;

valutata la prevista intesa del Ministero per i beni e le attività culturali con la regione Sicilia per la promozione di iniziative volte a diffondere in Italia e nel mondo la tradizione classica e il teatro antico e per il programma straordinario di interventi a favore dell'INDA;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali (C. 5613 e abb., approvata in un testo unificato dalla 7^a Commissione permanente del Senato)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il progetto di legge C. 5613, in corso di esame presso la VII Commissione della Camera e approvato dal Senato, recante la modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali, su cui la Commissione ha espresso parere alla 7^a Commissione del Senato in data 7 marzo 2012;

considerato che, in relazione al Titolo V, parte seconda della Costituzione, il testo in esame disciplina materie afferenti alla competenza legislativa regionale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 1, che possano essere predisposti anche elenchi di carattere regionale in aggiunta all'elenco richiamato dal comma 1 *bis* novellato dell'articolo 182 del codice dei beni culturali del paesaggio.

ALLEGATO 3

Norme per il riconoscimento della sindrome *post polio* come malattia cronica e invalidante (Testo unificato C. 3367 e abb.)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 3367 e abb., recante norme per il riconoscimento della sindrome *post polio* come malattia cronica e invalidante;

rilevato che il provvedimento è diretto ad inserire la sindrome *post polio* tra le malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e ad individuare strutture sanitarie e centri di ricerca specificamente dedicati a tale patologia e che la materia trattata afferisce all'ambito «tutela della salute», oggetto di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione;

evidenziato che i decreti ministeriali di cui all'articolo 2, commi 2 e 4, sono adottati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

**Attuazione dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, in materia
di etichettatura dei prodotti alimentari
(C. 5559, approvato dal Senato)**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il progetto di legge C. 5559, approvato dal Senato e in corso di esame presso la XIII Commissione della Camera, recante attuazione dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, in materia di etichettatura dei prodotti alimentari;

rilevato che, benché la materia «agricoltura» sia riconducibile alla competenza legislativa regionale, gli interventi previsti risultano strettamente afferenti ai profili relativi alla materia della tutela della concorrenza, che l'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato;

evidenziato che i decreti ministeriali richiamati all'articolo 1 devono essere emanati d'intesa con la Conferenza unificata;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Martedì 18 dicembre 2012

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti
dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 86

Presidenza del Vice Presidente
LAINATI

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 15,20

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Martedì 18 dicembre 2012

IV Comitato

Mafie e sviluppo economico del Mezzogiorno

Riunione n. 31

Orario: dalle ore 9,15 alle ore 9,30

X Comitato

Cultura della legalità, scuola, università e informazione

Riunione n. 20

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 14,35

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Martedì 18 dicembre 2012

Plenaria

Presidenza del Presidente
Gaetano PECORELLA

La seduta inizia alle ore 14.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Esame della proposta di relazione territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella regione Campania (relatori: on. Stefano Graziano; sen. Salvatore Piscitelli)

(Esame e rinvio)

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ricorda che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto sull'opportunità di predisporre una relazione territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella regione Campania.

Intervengono a più riprese, sui lavori della Commissione, il deputato Stefano GRAZIANO (*PD*), *relatore*, il senatore Salvatore PISCITELLI (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*), *relatore*, i deputati Gaetano PECORELLA, *presidente*, Paolo RUSSO (*PdL*) e Alessandro BRATTI (*PD*), nonché i senatori Vincenzo DE LUCA (*PD*), Lorenzo PICCIONI (*PdL*), Gianpiero DE TONI (*IdV*) e Gennaro CORONELLA (*PdL*).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Esame della proposta di relazione territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella regione Basilicata (relatori: sen. Magda Negri; sen. Lorenzo Piccioni)

(Esame e rinvio)

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ricorda che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto sull'opportunità di predisporre una relazione territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella regione Basilicata.

Il senatore Lorenzo PICCIONI (*PdL*), *relatore*, d'intesa con l'altro relatore, senatrice Negri, si impegna a presentare un testo aggiornato nel corso della prossima seduta.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Seguito dell'esame della proposta di relazione sui rifiuti radioattivi in Italia (relatore: on. Susanna Cenni)

(Seguito dell'esame e approvazione)

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, comunica che il relatore ha presentato una riformulazione del testo, di cui la Commissione prende atto.

Interviene il deputato Susanna CENNI (*PD*), *relatore*, che illustra la riformulazione.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, avverte che sono state presentate proposte di modifica da parte del deputato Togni, pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna e che sono in distribuzione.

Il deputato Susanna CENNI (*PD*), *relatore*, esprime il parere sulle proposte di modifica, proponendo alcune riformulazioni.

Intervengono a più riprese, sulle proposte di modifica, i deputati Gaetano PECORELLA, *presidente*, Susanna CENNI (*PD*), *relatore*, Alessandro BRATTI (*PD*), Renato Walter TOGNI (*LNP*), nonché i senatori Candido DE ANGELIS (*ApI-FLI*) e Gianpiero DE TONI (*IdV*).

La Commissione approva quindi le proposte di modifica n. 1, nel testo riformulato, n. 2, nel testo riformulato, n. 3, n. 4 e n. 5, nel testo riformulato.

Il deputato Renato Walter TOGNI (*LNP*) ritira la propria proposta di modifica n. 6.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, non essendovi obiezioni, si riserva di procedere al coordinamento del testo approvato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi all'unanimità la proposta di relazione, che sarà pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ricorda infine che la relazione sarà inviata ai Presidenti delle Camere, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge istitutiva e sarà successivamente trasmessa alle autorità interessate perché ne sia data la più ampia divulgazione.

Audizione di persone informate di fatti rilevanti ai fini dell'inchiesta

(Svolgimento e conclusione)

Gaetano PECORELLA, *presidente*, avverte che l'audizione avrà luogo in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia e l'adolescenza

Martedì 18 dicembre 2012

Plenaria

Presidenza della Presidente
Alessandra MUSSOLINI

La seduta inizia alle ore 13,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

INDAGINE CONOSCITIVA

Sull'attuazione della normativa in materia di adozione e di affido

**Audizione del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
Maria Cecilia Guerra**

(Svolgimento e conclusione)

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Maria Cecilia GUERRA, *Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni la presidente Alessandra MUSSOLINI, le deputate Luisa CAPITANIO SANTOLINI (*UDCPTP*), Sandra ZAMPA (*PD*), Massimo POLLEDRI (*LNP*), nonché le senatrici Giuliana CARLINO (*IDV*) e Anna Maria SERAFINI (*PD*).

Maria Cecilia GUERRA, *Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali*, Raffaele TANGORRA, *Direttore Generale per l'inclusione e per le politiche sociali* e Adriana CIAMPA, *Dirigente della divisione III della D.G. Inclusione e politiche sociali*, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,05.

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione informale del Direttore del Centro diagnosi cura e ricerca per l'autismo di Verona, Maurizio Brighenti

L'audizione informale si è svolta dalle ore 15,05 alle ore 15,30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 13,35 alle ore 13,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'attuazione del federalismo fiscale

Martedì 18 dicembre 2012

Plenaria

Presidenza del Presidente
Enrico LA LOGGIA

*Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali,
Roberto Cecchi.*

La seduta inizia alle ore 14,45.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012 n. 61, recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma Capitale. Atto n. 513

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 dicembre 2012.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, segnala, in primo luogo, che nella giornata di ieri è pervenuta la nota che il Sindaco di Roma capitale, Gianni Alemanno, si era impegnato, nel corso dell'audizione svolta martedì 11 dicembre, a trasmettere alla Commissione, per illustrare, sotto il profilo finanziario, i riflessi sul bilancio del Comune dell'istituzione e dell'attività della gestione commissariale e per dar conto dell'attuale situazione, anche con riferimento al debito.

Passando quindi all'esame dello schema di decreto, ricorda che nella seduta del 12 dicembre scorso il senatore Franco, anche a nome dell'altro relatore, senatore D'Ubaldo, ha presentato una proposta di parere.

Avverte che sono stati presentati emendamenti riferiti alla proposta di parere dei relatori, che sono in distribuzione (*vedi allegato*).

Invita quindi i relatori a procedere all'espressione del parere sugli emendamenti presentati.

Il senatore Paolo FRANCO (*LNP*), *relatore*, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati, ad eccezione degli emendamenti Causi 1.1 e 1.5, sui quali esprime parere favorevole, in quanto si tratta di interventi di mero coordinamento.

Il senatore Lucio Alessio D'UBALDO (*PD*), *relatore*, concorda con il parere espresso dall'altro relatore, in quanto gli emendamenti presentati comunque si discostano dall'impostazione seguita nella proposta di parere dei relatori. Dal punto di vista del merito, ritiene peraltro che alcune degli emendamenti presentati possano essere oggetto di utile esame da parte della Commissione, che si esprimerà sulla base delle valutazioni maturate nel proprio ambito.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, invita quindi il rappresentante del Governo ad esprimere il proprio parere sugli emendamenti presentati.

Il sottosegretario Roberto CECCHI si rimette alla Commissione sull'emendamento Causi 1.1. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Leo 1.2 e Causi 1.3. Si rimette alla Commissione sull'emendamento Leo 1.4. Esprime parere favorevole sull'emendamento Causi 1.5. Invita i presentatori a ritirare l'emendamento Causi 1.6, sul quale altrimenti esprime parere contrario. Si rimette alla Commissione sull'emendamento Causi 1.7.

Il senatore Paolo FRANCO (*LNP*), *relatore*, dichiara di non comprendere il parere espresso dal rappresentante del Governo sull'emendamento Causi 1.7, dal momento che si tratta di un emendamento in evidente contrasto con quanto proposto dal Governo stesso nello schema di decreto.

Ricorda in proposito che con lo schema di decreto adottato dal Governo si prevede l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 61 del 2012, anche al fine di superare il contenzioso costituzionale promosso dalla Regione Lazio, che ha ritenuto che le disposizioni contenute in tale comma fossero lesive delle proprie competenze in materia di coordinamento della finanza pubblica e di assegnazione dei finanziamenti ai comuni.

Ricorda altresì che il Sindaco di Roma, nella sua audizione svoltasi l'11 dicembre scorso, ha espressamente invitato la Commissione a non intervenire sulla questione, per evitare di riaprire il contenzioso con la Regione.

Ritiene, infine, che l'eventuale approvazione dell'emendamento Causi 1.7 determinerebbe una nuova lesione delle competenze costituzionalmente riconosciute alla Regione Lazio, con l'effetto inevitabile di prolungare il contenzioso costituzionale già avviato.

Per queste ragioni dichiara che, se il rappresentante del Governo mantiene il parere espresso sull'emendamento Causi 1.7, a suo giudizio non sussistono più le condizioni idonee a permettergli di continuare a

svolgere il ruolo del relatore. In tal caso, pertanto, non potrà che rassegnare al Presidente le proprie dimissioni da relatore.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, esprime rammarico per l'intenzione manifestata dal senatore Franco di rassegnare le dimissioni da relatore e chiede al Governo se intenda rivedere la propria posizione in merito all'emendamento Causi 1.7.

Il senatore Lucio Alessio D'UBALDO (*PD*), *relatore*, osserva che si è assistito ad una serie di sviluppi caratterizzati da una certa confusione. Il Governo in un primo momento ha proposto, con lo schema di decreto in esame, l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 61. Successivamente, si è rimesso alla Commissione sull'emendamento Causi 1.7, che non abroga tale comma, ma lo sostituisce. Ritiene che se il Governo assumesse una posizione più netta, eventualmente esprimendo parere favorevole su tale emendamento, ciò modificherebbe la situazione sotto il profilo politico e renderebbe più agevole per i relatori rivedere il proprio parere.

Il deputato Marco CAUSI (*PD*) ringrazia i relatori e il rappresentante del Governo per l'impegno dedicato all'esame e alla votazione degli emendamenti. Richiama peraltro la Commissione a considerare il merito della questione. Ricorda in proposito che nel decreto legislativo n. 61 del 2012 è stata inserita, recependo il parere allora espresso dalla Commissione, una previsione sulla base della quale sono erogati direttamente a Roma capitale i finanziamenti statali relativi ai livelli essenziali delle prestazioni in tutti i settori diversi dalla sanità. Tale disposizione è stata impugnata di fronte alla Corte costituzionale dalla Regione Lazio. Di conseguenza, il Governo e il Sindaco di Roma capitale, per superare il contenzioso costituzionale, hanno accettato di abrogarla. In qualità di relatore sullo schema che è poi diventato il decreto legislativo n. 61, esprime forte disagio ad accettare l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 12 del suddetto decreto legislativo, recata dallo schema in esame. Pertanto, in un primo momento, ha presentato l'emendamento 1.6, con cui si propone la soppressione della disposizione abrogativa. Si dichiara peraltro disponibile a ritirare l'emendamento 1.6, a condizione che sia approvato l'emendamento 1.7 che, rispetto al mantenimento del testo attualmente vigente, rappresenta in modo evidente una soluzione di ripiego. L'emendamento, infatti, non contiene alcuna previsione di principio, che intervenga in via generale sul finanziamento di tutti i livelli essenziali delle prestazioni, ma reca soltanto una misura puntuale, che riguarda i finanziamenti del trasporto pubblico locale, escluso il trasporto ferroviario. Ritiene che sia opportuno introdurre una procedura che permetta di quantificare i fabbisogni di Roma in materia di trasporto pubblico, anche in relazione al suo ruolo di capitale, e che garantisca un'erogazione tempestiva delle risorse, a differenza di quanto è accaduto finora. Pertanto, non può che ribadire l'intenzione di insistere per la votazione del proprio emendamento 1.7.

Il deputato Roberto SIMONETTI (*LNP*) invita la Commissione a valutare anche l'opportunità di mantenere la disposizione contenuta nel decreto legislativo n. 61 del 2012 e lasciare che sia la Corte costituzionale ad esprimersi su di essa.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, ritiene opportuno esperire tutti i tentativi per evitare che il senatore Franco rimetta l'incarico di relatore. Osserva altresì che il rappresentante del Governo ha l'esigenza, al fine di valutare se mantenere o modificare il parere espresso, di confrontarsi con le competenti strutture nell'ambito del Governo stesso. Invita pertanto la Commissione a valutare l'opportunità di rinviare il seguito dell'esame dello schema di decreto ad una successiva seduta, che potrà essere convocata per la serata della giornata odierna.

Il senatore Giuliano BARBOLINI (*PD*), nel rimettersi alla Commissione per quanto riguarda l'organizzazione del seguito dei lavori dello schema di decreto in esame, segnala peraltro che l'andamento dei lavori presso l'Assemblea del Senato potrebbe comportare difficoltà in ordine alla possibilità, per i membri della Commissione appartenenti a tale ramo del Parlamento, di prendere parte ad una seduta che dovesse tenersi nella serata della giornata odierna.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, fornisce rassicurazioni in merito al fatto che la convocazione della seduta della Commissione sarà stabilita sulla base dei tempi di lavoro dell'Assemblea della Camera e di quella del Senato. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad una successiva seduta.

La seduta termina alle ore 15,25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012 n. 61, recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma Capitale. (Atto n. 513)

EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI
(vedi seduta del 12 dicembre 2012)

1.1

CAUSI

Inserire la seguente condizione:

All'articolo 1, dopo il comma 1, sia inserito il seguente:

«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, il secondo periodo è soppresso».

1.2

LEO

Inserire la seguente condizione:

All'articolo 1, dopo il comma 1, sia inserito il seguente:

«1-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"6-bis. Nelle more dell'applicazione delle procedure di cui al presente articolo, l'eventuale rimodulazione del programma di interventi per Roma capitale, finanziati ai sensi della legge 15 dicembre 1990, n. 396, è adottata dal medesimo ente con le procedure previste dal proprio ordinamento e trasmessa al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per l'approvazione definitiva con apposito decreto. A tal fine le relative rimodulazioni che comportino modificazioni o sostituzioni di progetti inseriti nel programma sono approvate mediante conferenza di servizi indetta dal Sindaco di Roma capitale ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni"».

1.3

CAUSI

Inserire la seguente condizione:

All'articolo 1, dopo il comma 1, sia inserito il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 3 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"6-*bis*. Nelle more dell'applicazione delle procedure di cui al presente articolo, l'eventuale rimodulazione del programma di interventi per Roma capitale, finanziati ai sensi della legge 15 dicembre 1990, n. 396, è adottata dal medesimo ente con le procedure previste dal proprio ordinamento e trasmessa al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per l'approvazione definitiva con apposito decreto. A tal fine le relative rimodulazioni che comportino modificazioni o sostituzioni di progetti inseriti nel programma sono approvati mediante conferenza di servizi indetta dal Sindaco di Roma capitale ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni"».

1.4

LEO

Inserire la seguente condizione:

All'articolo 1, dopo il comma 1, sia inserito il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 10, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"1-*bis*. Per l'attuazione degli interventi da effettuare sul territorio della città di Roma, durante lo stato di emergenza dichiarato con decreto adottato ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per situazioni che non derivino da calamità naturali o disastri, fermo restando quanto disposto dal comma 1, si provvede, in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto medesimo e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, a mezzo di ordinanze emanate dal Sindaco di Roma capitale, con oneri a carico del bilancio del medesimo ente.

1-*ter*. In deroga alla vigente normativa disciplinante la materia e, in particolare, all'articolo 1-*bis* della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la situazione emergenziale di cui al precedente comma permane sino al momento in cui, al venir meno dei relativi presupposti, lo stato di emergenza sia espressamente revocato con le medesime modalità previste dall'articolo 5 della legge n. 225 del 1992"».

1.5

CAUSI

Inserire la seguente condizione:

All'articolo 1, dopo il comma 2, sia inserito il seguente:

«2-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo è inserito il seguente:

"2-bis. Il comma 22 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è abrogato"».

1.6

CAUSI, LANZILLOTTA

Inserire la seguente condizione:

All'articolo 1, sia soppresso il comma 3.

1.7

CAUSI

Inserire la seguente condizione:

All'articolo 1, il comma 3 sia sostituito con il seguente:

«3. Il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, è sostituito dal seguente:

"3. Con i decreti di ripartizione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale nelle regioni a statuto ordinario, è altresì determinata, previa intesa con la Regione Lazio e Roma capitale, la quota di risorse spettante a Roma capitale sulla base dei medesimi criteri adottati per ripartire il Fondo tra le regioni. Ai fini della determinazione della quota di cui al periodo precedente sono esclusi i finanziamenti destinati al trasporto pubblico locale ferroviario. Le risorse di cui al presente comma sono erogate direttamente a Roma capitale con le modalità e i tempi previsti per l'erogazione del Fondo alle regioni"».
